

RegioneLombardia

Culture, Identità e Autonomie della Lombardia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA Dipartimento di scienze storiche e geografiche «Carlo M. Cipolla»

LE ISTITUZIONI STORICHE DEL TERRITORIO LOMBARDO



le istituzioni ecclesiastiche XIII-XX secolo

diocesi di Milano

Milano - marzo 2002



Le istituzioni storiche del territorio lombardo

Le istituzioni ecclesiastiche · XIII-XX secolo

comitato scientifico Saverio Almini, Ezio Barbieri (Università degli studi di Pavia), sac. Paolo

Bonato (Archivio storico diocesano di Vigevano), Francesca Cavazzana Romanelli (Direzione progetto Ecclesiae Venetae), sac. Andrea Foglia (Archivio storico diocesano di Cremona), Roberto Grassi (Regione Lombardia), Mauro Livraga (Amministrazione provinciale di Lodi), Alfredo Lucioni (Università Cattolica di Milano), sac. Giancarlo Manzoli (Archivio storico diocesano di Mantova), Carmela Santoro (Archivio di Stato di Milano), Maurizio Savoja (Archivio di Stato di Milano), sac.

Saverio Xeres (Archivio storico diocesano di Como)

direzione generale Roberto Grassi

direzione scientifica Saverio Amini, Ezio Barbieri

direzione operativa Saverio Almini realizzazione tecnica Michele Giordano

organizzazione Università degli Studi di Pavia · Dipartimento di Scienze Storiche e

Geografiche "Carlo M. Cipolla"

Le istituzioni della diocesi di Milano

ricerca e redazione dei profili Saverio Almini [S. Alm.], Alessandra Baretta [A. Bar.], Federica Biava

[F. Bia.], Rocco Marzulli [R. Mar.], Claudia Morando [C. Mor.],

Marina Regina [M. Reg.]


revisione redazionale Katia Visconti

consulenza archivistica sac. Bruno Maria Bosatra (Archivio storico diocesano di Milano)

© 2002 · Regione Lombardia

Si autorizza la riproduzione della presente opera con il vincolo della completa citazione della fonte

SOMMARIO



Presentazione,	Carta stampata e nuove tecnologie	13
di Ornella Foglieni e Roberto Grassi V	I profili generali	14
	I profili particolari	14
Prefazione dell'Archivio storico	Gli apparati critici	
diocesano, di don Bruno BosatraVIII	L'indice analitico	16
Prefazione dell'Università	Profili istituzionali generali	17
degli studi di Pavia, di Ezio Barbieri IX	Regione ecclesiastica	17
	Conferenza episcopale	17
Introduziono di Cavario Almini	Provincia ecclesiastica	18
Introduzione, di Saverio Almini	Metropolita	19
Premessa 1	Concilio provinciale	
Ambito della ricerca	Diocesi	20
Indicazioni metodologiche	Vescovo diocesano	
Fonti di carattere generale	Vescovo ausiliare	
Contenuti e fonti per la diocesi di Milano 5	Vescovo coadiutore	
Presentazione delle informazioni	Vicario vescovile	
Intestazione delle schede	Curia vescovile	
Il toponimo7	Vicario generale	
Gli estremi cronologi delle schede	Capitolo della cattedrale	23
La denominazione delle istituzioni	Collegio dei consultori	
Le relazioni tra istituzioni	Consiglio presbiteraleSinodo diocesano	
La scala territoriale	Consiglio pastorale diocesano Consiglio diocesano per gli affari econo	
La tipologia istituzionale	Pieve	
Limiti, problemi e prospettive11	Vicariato foraneo	
Tempi e responsabilità11		
Rapporti di collaborazione	Parrocchia	
	Beneficio parrocchiale	
Nota tecnica, di Michele Giordano13	Parroco	
	Vicario parrocchiale (coadiutore)	
Premessa	Fabbriceria	32

Consiglio pastorale parrocchiale33	Riferimenti generali	000
Consiglio pastorale per gli affari economici33	Riferimenti archivistici	000
Chiesa parrocchiale33	Riferimenti legislativi	000
Le istituzioni della diocesi di Milano Abbiateguazzone - Milanello? 000	Riferimenti bibliografici	000
	Indice analitico	000
Le istituzioni della diocesi di Milano Milano - Zivido?000	Sigle e abbreviazioni	000

PRESENTAZIONE



di Ornella Foglieni e Roberto Grassi

Il presente lavoro inaugura una nuova collana del progetto CIVITA: quella dedicata alle istituzioni ecclesiastiche. In queste pagine vengono presentati i risultati della schedatura delle istituzioni di carattere territoriale quali diocesi, pievi, parrocchie, vicariati e di altre forme organizzative, quali le confraternite, nelle quali si è espressa nel corso dei secoli la sfera religiosa della vita sociale. In questa fase non sono state acquisite informazioni, se non quelle di mera identificazione, relative alle fondazioni degli istituti di vita consacrata e alla loro pur ricca e capillare presenza sul territorio dalla Regione. E' stata anche esclusa, al momento, una indagine approfondita e sistematica su quello che si potrebbe definire il comparto assistenziale che, come noto, soprattutto in antico regime, si colloca in una zona mediana tra amministrazione laica ed ecclesiastica. A questi indispensabili supplementi di ricerca - conventi e monasteri ma anche luoghi pii e associazioni benefiche - verranno dedicati ulteriori ampliamenti del *progetto CIVITA* negli anni a venire.

E a proposito di ampliamenti non si può non ricordare che questa prima tranche del *progetto CIVI-TA · istituzioni ecclesiastiche* non ha potuto estendersi, per ragioni organizzative e finanziarie, alle diocesi di Bergamo e Brescia. Proprio mentre il volume dedicato alla diocesi di Milano va alle stampe sono in corso contatti, per il momento ancora informali, con i rispettivi referenti al fine di riuscire a completare l'indagine sull'intero territorio regionale entro il prossimo 2003.

Sviluppi e ampliamenti dunque, giacché la Regione Lombardia è fermamente convinta che la realizzazione di un intervento di tale vastità e portata rappresenti un investimento non solo di alto valore

culturale ma anche di grande efficacia pratica. Al di là, si direbbe, dei suoi specifici e limitati obbiettivi, delle sue caratteristiche di strumento settoriale. L'impianto del *progetto CIVITA* era stato sostanzialmente calibrato su un pubblico di addetti ai lavori: per produrre strumenti tecnici da archivisti per aiutare il lavoro archivistico. Abbiamo invece constatato, con una qualche meraviglia, un numero davvero elevato di richieste dei volumi prodotti nella prima tranche del progetto, dedicata alle istituzioni civili tra i secoli XIV e XIX, segno di un interesse che andava al di là della cerchia dei soliti noti. Le richieste delle pubblicazioni sono pervenute non solo, come era facilmente prevedibile, dal mondo degli operatori e da quello della ricerca storica specialistica, ma anche da una vasta platea di studiosi locali, di insegnanti e scolaresche. Abbiamo anche osservato che interi brani tratti dai volumi del progetto CIVITA vengono citati all'interno di inventari di archivi storici comunali, vengono riprodotti sulle pagine Web di enti locali, ricorrono in pubblicazioni divulgative di storia locale, sono utilizzati in laboratori didattici in archivio e così via. In una parola il progetto CIVITA viene saccheggiato. Ne siamo assolutamente lieti anche se l'uso che ne viene fatto non coincide, a ben vedere, con le finalità per le quali era stato pensato originariamente. Conforta tuttavia osservare che uno strumento all'apparenza spoglio – schede asciutte, formulari rigidi, lessico fin troppo misurato - venga assunto come non secondaria fonte di notizie, come punto di partenza per approfondimenti, come strumento anche di uso didattico.

Il volume dedicato alle istituzioni ecclesiastiche della diocesi di Milano vede la luce pressoché in contemporanea con quello dedicato alla amministrazione civile locale e periferica nel periodo 1860-1971, che in qualche modo conclude il primo ciclo di vita del *progetto CIVITA*. Viene così gradualmente componendosi quel gigantesco mosaico delle istituzioni storiche che, verso la metà del decennio passato quando decollò l'iniziativa, si era solo osato immaginare. Con gli anni prende forma e assume contorni sempre più netti la fotografia corale del modo di organizzarsi delle collettività umane sul territorio. Affiora una realtà davvero polimorfa e costantemente in divenire; una realtà, se si vuole, riluttante a farsi incasellare dentro la rigidità dei modelli concettuali. Questo aspetto rende idea delle proporzioni della scommessa affrontata.

Il volume sulla diocesi di Milano, ma soprattutto la base dati da cui è generato, rappresenta un importante risultato di cui vanno sottolineati alcuni aspetti particolarmente innovativi. Innanzitutto va rimarcato che la schedatura delle istituzioni ecclesiastiche ha rappresentato l'occasione ed è stata il banco di prova per mettere a punto un nuovo schema concettuale, dal quale è derivata una struttura dati completamente nuova. In questo passaggio, particolarmente delicato e critico, il team di progetto ha tenuto costantemente d'occhio due punti di riferimento: il dibattito della comunità degli archivisti italiani attorno allo standard I.S.A.A.R.(C.P.F.)¹ e l'analisi condotta sulle modalità descrittive del soggetto produttore nell'ambito del progetto nazionale S.I.U.S.A.² (Sistema Informativo Unificato Soprintendenze Archivistiche). Quest'ultimo in particolare sembra emergere come riferimento portante per il sistema archivistico nazionale o almeno come una sua componente centrale. Ci pare che per gli archivi, in questo primissimo scorcio del nuovo secolo, si apra una fase che, sotto il profilo dell'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'allestimento dei sistemi informativi, si potrebbe definire in qualche modo matura. Abbiamo ormai alle spalle il primo lungo periodo di sperimentazione caratterizzato dal vario proliferare di soluzioni tecnologiche, e se ne inaugura ora uno in cui un modello concettualmente unico ma al contempo flessibile e scalabile rende possibile a breve termine implementare il ricco patrimonio di banche dati presenti sul territorio all'interno di un sistema di sistemi o meglio di una federazione di sistemi.

Ci piace pensare che lo sviluppo di S.I.U.S.A. abbia anche tenuto conto delle esperienze effettuate in Lombardia, tra le quali non ultima per impegno

organizzativo e riflessione metodologica è appunto il *progetto CIVITA*.

Il progetto CIVITA dunque ha cambiato veste. Il mutamento rispetto al sistema precedentemente adottato è stato davvero notevole; dettagli tecnici puntuali sono illustrati in questo stesso volume dalle note di Saverio Almini, direttore con Ezio Barbieri del progetto, e di Michele Giordano, anima tecnologica delle diverse stagioni del progetto CIVI-TA. Si è passati da un sistema fondamentalmente pensato per la stampa a uno che mira invece alla pubblicazione telematica. Insomma d'ora in poi la naturale destinazione dei vari lavori di schedatura delle istituzioni che verranno effettuati sul nostro territorio è rappresentata dal Web. Ciò non significa naturalmente un repentino e totale abbandono del supporto tradizionale, che anzi continuerà a essere utilizzato. Tuttavia la pubblicazione telematica rappresenta un indubbio vantaggio e permette di affrontare in modo meno assillante il problema della stabilità e della durevolezza delle informazioni, potendosi aggiornare e correggere i dati in tempo reale e con grande facilità. Il nuovo orizzonte che si apre consente, e al tempo stesso in qualche modo impone, alla comunità degli archivisti lombardi di partecipare attivamente al costante lavoro di revisione e integrazione della base dati.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del progetto CIVITA, occorre ricordare che l'intervento, ideato e definito nelle sue componenti metodologiche e organizzative nel corso del 2000, è diventato operativo a partire dal marzo 2001. In sostanza il progetto è stato realizzato in poco più un anno: dodici mesi di intensa, a volte frenetica, attività. Nell'insieme si tratta di una performance davvero considerevole, della quale non si può non andare fieri e per la quale non si può non ringraziare tutti coloro che vi hanno a vario titolo contribuito: i membri del comitato scientifico, i ricercatori, il team di coordinamento generale. In particolare la rapidità della realizzazione è stata resa possibile proprio grazie alla grande motivazione e alla ferma determinazione del team di progetto validamente organizzato presso l'Università degli Studi di Pavia. Va da sé che la ristrettezza dei tempi ha comportato un qualche sacrificio in termini di approfondimento e di possibilità di verifica dei dati mano a mano prodotti. Come si diceva poco sopra, la pubblicazione telematica dei dati e la possibilità di integrarli agevolmente rende il problema di possibili revisioni e approfondimenti meno pressante.

Vale la pena di ricordare poi che questa prima indagine riguardante le istituzioni ecclesiastiche rappresenta il primo significativo incontro tra l'insieme delle Diocesi Lombarde e la Regione Lombardia sul fronte degli archivi storici. Non che prima del progetto CIVITA fossero mancate occasioni di collaborazione e di incontro: basti citare, a mero titolo di esempio, i lavori di ordinamento e inventariazione in corso presso alcuni archivi diocesani

^{1.} Cfr. in particolare il documento *Proposte di integrazione e modifica dello Standard internazionale per i record d'autorità archivistici ISAAR (CPF) formulate dall'Amministrazione archivistica italiana e dall'Associazione nazionale archivistica italiana,* consultabile sulle pagine del "Servizio V Studi e pubblicazioni" dell'Amministrazione archivistica: www.archivi.beniculturali.it/Divisione_V/isaar/

^{2.} Informazioni e documenti sul progetto sul sito della Servizio III dell_Amministrazione archivistica: www.archivi.beniculturali.it/divisione_III/siusa.html

(Mantova, Lodi, Vigevano) oppure i censimenti di archivi parrocchiali (Como, Sondrio, Lodi, Oltrepò Pavese). Ma solamente con il *progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche* ci si è posti, per la prima volta, in una logica di collaborazione ad ampio spettro. E i risultati non si possono non considerare ampia-

mente positivi. Ci si augura che la cooperazione si possa estendere e consolidare.

Insomma, come si suol dire con espressione un poco frusta in analoghe occasioni, questo volume rappresenta insieme un approdo e un punto di partenza.



PREFAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

sac. Bruno Maria Bosatra

L'archivista diocesano di Milano ha competenza su qualcosa come cinquemila chiese e chiesette, disseminate tra il Po e le Tre Valli elvetiche. A certe interpellanze telefoniche, forse un po' impertinenti, di studenti o studiosi, son solito rispondere che non è agevole fornire sui due piedi informazioni inerenti questo o quell'edificio di culto. Vogliano pertanto gli interessati pazientare, consentano qualche riscontro documentario su San Carlo alla Cascina Corba o sull'oratorio mariano del Monasterolo di Vanzago! Meglio ancora: si degnino venire di persona, disposti a passare a tavolino, tanto per cominciare, una buona mezza mattina.

Non dissimili sono curiosità o quesiti d'indole più prettamente istituzionale: in quale tornante storico Giubiano e Bosto, le due castellanze meridionali di Varese, si vennero tra loro a separare sotto il profilo parrocchiale? Quando mai San Bovio e Mirazzano, per duplice simultanea gemmazione, si resero autonome dalla matrice di Mezzate? Dove reperire l'atto di erezione di San Silvestro in località Cartabbia, parrocchia stralciata da Capolago nell'estate nel 1912? E come inquadrare ecclesiasticamente le Fornaci di Briosco? È proprio vero che acquistarono autonomia parrocchiale sul finire del secondo conflitto mondiale? Ancora: è plausibile che i fedeli di Ballabio Superiore comincino a guardare sin d'ora al sesto centenario della loro ottenuta separazione da Lecco (1412-2012)?

Sono gratissimo alla squadra dei valenti ricercatori del progetto CIVITA per i volumi che ci vengono offerti, i quali daranno risposta precisa e sicura a una quantità enorme di quesiti, analoghi a quelli da me prospettati. Il panorama delle istituzioni civili della Lombardia, delineato nella prima serie di volumi del progetto CIVITA, viene così arricchito e integrato da una copiosissima messe di informazioni sul fronte ecclesiale. Se le realtà parrocchiali sono per evidenti ragioni le più accuratamente messe a fuoco (si veda nelle ultime pagine il repertorio dei provvedimenti di erezione), non mancano utilissimi profili su istituzioni ecclesiastiche di altra natura, exempli gratia sulle confraternite dei disciplini: da Motta Visconti ad Agrate, da Lissone a Premana e a San Pietro di Abbiategrasso...

Mi si precisa che, non solo con riguardo alle confraternite, il quadro delle istituzioni ecclesiastiche è ancora da completare, e sarà via via arricchito, per fornire uno strumento di lavoro presto disponibile per via telematica. Ma già al punto attuale della ricerca l'abbondanza di informazioni appare sorprendente, come è agevole cogliere dal solo caso della località di Monza, con le sue trenta e più schede. In totale è sopravanzata la ragguardevole quota di 3300 notizie su altrettante istituzioni. Il che davvero non è poco.

A nome dell'Archivio Storico diocesano di Milano non posso che tornare ad esprimere sincera riconoscenza, non disgiunta da ammirazione e fierezza, per il brillante risultato perseguito.



PREFAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

di Ezio Barbieri

Nell'ambito del *progetto CIVITA* della Regione Lombardia, l'Università di Pavia ha curato nel corso del 2001 l'estensione della ricerca verso le istituzioni ecclesiastiche. Per realizzare questa iniziativa la Regione Lombardia ha assicurato la direzione generale e ha fornito la copertura finanziaria, mentre il coordinamento e la verifica scientifica sono stati garantiti dal Dipartimento di Scienze storiche e geografiche dell'Università di Pavia, mediante un'équipe di rilevatori opportunamente formati e un apposito comitato di ricerca.

L'intervento dell'Università si è inserito quindi a più livelli nel progetto regionale. Un primo livello, amministrativo, è consistito nel fornire il supporto logistico della Segreteria del Dipartimento di Scienze storiche e geografiche "C.M.Cipolla" - anche con la consulenza degli uffici amministrativi centrali dell'Università - per i contratti da stipulare con i singoli ricercatori e per la gestione dei fondi e per i pagamenti, a lavori ultimati. Si è trattato di un sicuro appoggio che ha fornito una corretta e puntuale gestione, peraltro tipica di una amministrazione consolidata nei secoli come quella dell'Ateneo pavese.

Al supporto logistico si è aggiunto il contributo a livello scientifico. Attraverso propri diplomati del Diploma Universitario in Operatore dei beni Culturali e singoli giovani laureati del corso di laurea in Lettere, l'Università di Pavia ha fornito la maggioranza dei rilevatori del progetto CIVITA istituzioni ecclesiastiche. Già nella precedente fase del progetto alcuni ricercatori e schedatori erano stati reclutati tra i giovani formati presso l'Università di Pavia, scelti soprattutto tra i primi

e i migliori diplomati del Diploma Universitario di Operatore dei beni culturali.

Si è trattato certamente di una esperienza in larga misura positiva. E' stato infatti possibile per gli allievi giunti al termine degli studi presso l'Ateneo pavese proseguire e approfondire una esperienza di attività pratiche iniziata già all'epoca delle frequenza dei corsi, parallelamente alla formazione teorica. Il connubio di studio teorico e di attività presso archivi e biblioteche convenzionate, nell'ambito di un ben definito programma di tirocini, costituiva la novità metodologica del Diploma universitario pavese. Le esperienze maturate nel corso degli studi hanno permesso ai giovani coinvolti in questa fase del progetto CIVITA di inserirsi con grande facilità e di consegnare alla scadenza del tempo disponibile per la ricerca un prodotto di buon livello. E questo, si tenga ben presente, entro limiti cronologici molto ristretti, soprattutto rispetto ai tempi lunghi normalmente richiesti della ricerca in campo umanistico. Le finalità del *progetto CIVITA*, e in particolare del *pro*getto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche, si adattavano del resto in modo perfetto alla relativa inesperienza pratica di alcuni degli schedatori: si trattava qui di fare uno spoglio di materiale bibliografico e di ben definiti fondi d'archivio. Era da escludere quindi una ricerca articolata, possibile soltanto a chi possiede una esperienza pluridecennale tra il materiale d'archivio. Ma è stato comunque attuabile, sulla base delle risultanze documentarie, fissare a esempio dei limiti cronologici minimi per le istituzioni indagate, sfoltire il ginepraio delle ipotesi assolutamente fantasione circa l'antichità (in parole povere spesso la congetturata origine longobarda) di alcune chiese, appurare la supposta esistenza di istituzioni date per scomparse e probabilmente mai esistite.

La verifica di questi aspetti è stata condotta sotto uno stretto controllo del comitato scientifico che, pur composto da persone di svariata formazione e provenienza accademica, ha fatto capo in questa fase all'Università di Pavia: siamo dunque di fronte a un positivo esperimento in cui l'alta formazione scientifico-pratica è stata incanalata in un prodotto fortemente voluto dalla Regione Lombardia in una prospettiva di conoscenza delle strutture civili ed ecclesiastiche impostata in modo del tutto innovativo.

INTRODUZIONE



di Saverio Almini

Premessa

Il giorno 15 marzo 2001, nel corso della manifestazione *Bibliostar* tenutasi a Milano presso il Palazzo delle Stelline, venne presentato lo studio preliminare riguardante l'estensione del progetto CIVITA alle istituzioni ecclesiastiche. Come è noto, il campo di indagine per il progetto CIVITA era stato circoscritto nella sua prima fase alle sole istituzioni pubbliche civili che svolgevano funzioni di carattere politico-amministrativo. Nell'affrontare la nuova fase di ricerca, si è partiti dal presupposto che in area lombarda storia ecclesiastica e storia civile sono sempre state, come del resto ovunque, strettamente connesse e interdipendenti (L. Prosdocimi, Storia ecclesiastica locale e storia della società cristiana, in Chiesa e Società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde, a cura di A Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia, 1986, p. 17-28) e che un repertorio delle istituzioni, se vuole riflettere la mutevole organizzazione della società, deve considerare, oltre agli aspetti politico-amministrativi, anche quelli religiosi, caritativi, assistenziali che da essi hanno spesso avuto origine (G. Rumi, *In*troduzione al problema storiografico della "storia diocesana", in Chiesa e Società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde, a cura di A Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia, 1986, p. 29-38).

Occorre ricordare preliminarmente che l'indagine avviata ormai da alcuni anni con il *progetto CIVITA* non ha compiutamente il carattere di ricerca storica pura, pur essendo assimilabile a questa in ragione della metodologia applicata. Più esattamente, non ambisce a comporre, con la redazione di profili istituzionali, altrettanti saggi storici, per quanto sintetici, ma piuttosto mira a conseguire elementi nuovi di cono-

scenza sulle singole istituzioni, laddove possibile, e a precisare, nelle intenzioni, i dati già conosciuti, fornendo un quadro di insieme partendo da un esame puntuale.

La vastità e complessità dello sviluppo storico delle istituzioni ecclesiastiche ha comprensibilmente consigliato di iniziare un censimento e una schedatura sistematica a partire dalle istituzioni di carattere territoriale. La stessa scelta era stata attuata in passato per quanto riguardava le istituzioni politico-amministrative. Così, come in questo caso si era delineata in modo analitico la fitta trama di relazioni tra le istituzioni territoriali locali (comuni) e quelle di livello superiore via via succedutesi nel tempo (comunità, pievi, contadi, distretti, province, dipartimenti), con la prosecuzione della ricerca in ambito ecclesiastico si è inteso avviare un analogo lavoro ricostruttivo, partendo dalle parrocchie per risalire, attraverso le circoscrizioni sovraparrocchiali, alle diocesi.

Dalla ricerca si sono pertanto escluse preliminarmente tanto le fondazioni degli istituti di vita consacrata (in particolar modo abbazie, monasteri, conventi), che le istituzioni di carattere caritativo, assistenziale, devozionale, la cui collocazione in un preciso ordinamento (civile o ecclesiastico) non è peraltro sempre agevole. In realtà, come dimostra il volume dedicato alla diocesi di Milano, questa impostazione di ricerca è stata in parte disattesa, non con l'intenzione di tratteggiare fin da subito il quadro complessivo delle istituzioni ecclesiastiche e di quelle a esse direttamente o indirettamente correlate, bensì di sperimentare le possibilità descrittive messe a disposizione dal mezzo informatico. L'analisi dei risultati potrà suggerire eventuali approfondimenti dello studio stesso per particolari settori, mediante la selezione di fonti archivistiche ancora poco sfruttate e il pieno utilizzo delle fonti edite specialmente per i secoli del medioevo, fin qui solo parzialmente utilizzate.

Ambito della ricerca

L'ambito geografico dell'indagine è stato stabilito sovrapponendo agli attuali confini della Provincia ecclesiastica di Milano i confini amministrativi della Regione Lombardia. Al criterio generale sono state apportate vistose variazioni. Sono state infatti comprese nella ricerca le parrocchie amministrativamente pavesi appartenenti alla diocesi di Tortona, mentre sono state escluse in questa prima fase le parrocchie del Garda bresciano appartenenti alla diocesi di Verona, le parrocchie pavesi delle diocesi di Piacenza-Bobbio e di Vercelli. Come già annunciato nel marzo 2001 in sede di presentazione del progetto, è stata per il momento accantonata la ricerca sulle diocesi di Bergamo e di Brescia.

Riassumendo, la ricerca ha finora riguardato le istituzioni ecclesiastiche di carattere territoriale attualmente esistenti e quelle estinte o soppresse che hanno o ebbero sede nelle diocesi di Milano, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Vigevano, e quelle comprese nel territorio delle parrocchie amministrativamente pavesi della diocesi di Tortona, rapportate ai confini delle diocesi a tutto il 1989. Sul criterio di scelta di questa soglia cronologica finale si rimanda al commento riguardante gli estremi cronologici delle schede. Meritano invece un commento immediato le scelte effettuate circa i limiti cronologici complessivi della ricerca e di conseguenza circa i limiti cronologici iniziali attribuiti alle singole schede. Il progetto CIVITA si era preoccupato finora di censire le istituzioni pubbliche civili del territorio lombardo a grandi linee dall'epoca di formazione del primo stato regionale al 1971, anno di attivazione delle moderne regioni a statuto ordinario. Alcuni scostamenti verso i secoli centrali del medioevo erano giustificati dalla continuità temporale di talune delle singole istituzioni censite. L'esclusione delle istituzioni medievali era dovuta alla nota frammentarietà delle fonti disponibili. Per quanto riguarda la maggior parte delle istituzioni schedate, vale a dire quelle di livello locale, erano stati redatti profili diversificati per ciascuna realtà, rispettosi a grandi linee delle principali cesure politicoistituzionali riguardanti l'assetto statuale. L'arco cronologico stabilito per il *progetto CIVITA* non si adattava quindi se non marginalmente a illustrare in modo compiuto nascita e sviluppo delle varie istituzioni ecclesiastiche, che hanno avuto nei secoli interferenze diversificate con lo svolgimento della storia politica e amministrativa.

Le diocesi, infatti, hanno talora una continuità storica che origina dall'epoca tardo-antica. L'organizzazione pievana, preceduta dalla lenta evoluzione delle comunità cristiane, ricostruibile per lo più con dati non documentari, deve essere fatta risalire al IX-X secolo, per quanto se ne abbia un quadro completo nelle

fonti documentarie talora solo dopo l'XI secolo. Le parrocchie sono sorte in gran parte tra il XIII e il XVI secolo. Gli originari limiti cronologici generali del progetto CIVITA sono stati quindi sorpassati. La scelta era inevitabile, al di là dei problemi connessi con la schedature delle istituzioni di carattere territoriale, soprattutto in previsione di un futuro completamento dell'indagine verso le fondazioni monastiche. Per le istituzioni schedate è stato redatto un solo sintetico profilo storico dalle origini fino all'epoca contemporanea, tranne nei casi di soppressione e successiva rifondazione. La continuità storica (competenze giurisdizionali, struttura, organi) delle istituzioni ecclesiastiche ha consigliato una tale impostazione. Poiché la ricerca svolta nel corso del 2001 è stata incentrata sulle istituzioni di carattere territoriale e tra queste in particolare sull'istituto parrocchiale, il limite cronologico iniziale è stato generalmente fissato al XIII secolo: ma si tratta pur sempre di un limite con valore meramente indicativo.

Va ricordato, ancora, che il piano di pubblicazione del *progetto CIVITA* è stato avviato in primis per fornire strumenti di corredo per l'applicazione specialistica dell'ambito archivistico. In tal senso, sono sempre state privilegiate, per la definizione dei limiti cronologici delle singole istituzioni, fonti di carattere documentario, e, data la natura di censimento del progetto, fonti di carattere generale, sia edite sia inedite, laddove reperite.

La realizzazione della ricerca sulle istituzioni ecclesiastiche di carattere territoriale della Lombardia ha consentito di individuare, pur con le inevitabili lacune, le istituzioni effettivamente esistite, di segnalarne almeno approssimativamente l'arco cronologico di attività, di individuare eventuali vincoli di subordinazione o di controllo rispetto ad altre istituzioni. Le informazioni raccolte sono state presentate in testi sintetici, volutamente articolati in un formulario rigido, limitando il più possibile le valutazioni interpretative, anche laddove riportate da studi pregressi. L'intento principale, infatti, era quello di rendere facilmente disponibili informazioni preliminari su soggetti istituzionali che possono trovarsi disperse all'interno di fonti bibliografiche e archivistiche non sempre e non tutte di facile accesso. Di seguito vengono fornite alcune informazioni sintetiche sull'impostazione del lavoro e sulle sue caratteristiche.

Indicazioni metodologiche

La ricerca per il *progetto CIVITA* · *istituzioni eccle- siastiche* si è articolata in diverse fasi, illustrate puntualmente nel paragrafo riguardante i tempi e le responsabilità.

La prima fase operativa si è conclusa nel mese di giugno del 2001, e ha avuto come oggetto l'individuazione delle componenti territoriali delle diocesi. Questo primo risultato ha consentito di sviluppare coerentemente in seguito la selezione delle fonti per la redazione delle schede. L'istituzione di livello più

basso interessata dalla prima fase della ricerca per il progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche è stata la parrocchia (parrocchia territoriale). Per quanto riguarda il fatto che il termine parrocchia ha avuto un uso e una pregnanza differenziati a seconda delle aree geografiche e delle epoche storiche, si è cercato di contemperare l'uso di fonti nelle quali è significativa l'indicazione terminologica con l'attestazione di determinati contenuti giuridici e istituzionali dei soggetti censiti. A cappellanie, cappellanie curate, vicecure, vicarie curate, delegazioni vescovili, rettorie non sono invece dedicati autonomi profili. Se storicamente hanno preceduto la parrocchia in un determinato luogo, se ne è dato conto a livello di mera indicazione nel profilo della parrocchia. Sono state escluse tutte le cosiddette parrocchie ospedaliere, mentre sono state incluse le cure d'anime affidate a religiosi. In alcuni casi si sono formulati brevi profili riguardanti parrocchie personali. Oltre alla parrocchia, la ricerca ha riguardato l'articolazione per pievi, che ha costituito la prima struttura territoriale di una diocesi. A causa della primaria attenzione data nella ricerca all'istituto parrocchiale, le schede dedicate alle pievi contengono descrizioni sommarie, con riferimento essenzialmente alla loro circoscrizione territoriale. Dal XVI-XVII secolo le parrocchie sono state organizzate in vicariati o in vicariati foranei, di cui si è cercato di precisare le circoscrizioni, ma dei quali non sempre è stato possibile precisare la sede, stante il carattere essenzialmente personale dell'istituzione stessa. Dopo il Concilio Vaticano II la struttura vicariale è stata rivista. Le nuove circoscrizioni si chiamano ancora vicariati, oppure zone pastorali o decanati, dei quali sono stati recuperati, laddove possibile, i decreti istitutivi. Anche in questo caso, l'istituzione non è riferibile a una sede. A causa delle difficoltà di schedatura che si presentano in questi casi alla luce dei criteri adottati nel progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche (per i quali si rimanda al paragrafo dedicato all'intestazione delle schede), sono state trovate soluzioni empiriche delle quali si renderà conto nel momento di illustrare le schede relative alle singole diocesi.

Per ricostruire un elenco di tutte le istituzioni comprese nelle tipologie or ora elencate, incluse quelle soppresse o cessate, per intestare loro una scheda e darne una sommaria descrizione, sono state innanzitutto consultate le copie degli annuari o delle guide diocesane, risalenti in alcuni casi agli anni 1760-1770; gli elenchi portanti le denominazioni delle parrocchie così come stabiliti dai decreti vescovili degli anni 1986-1987, pubblicati in adempimento degli accordi di revisione concordataria del 1984; i decreti con i quali i vescovi hanno rivisto la struttura territoriale delle diocesi negli anni successivi al Concilio Vaticano II; gli elenchi delle parrocchie, pievi e vicariati, desumibili dalle fonti di archivio, in particolare dalle visite pastorali e dagli atti sinodali; gli elenchi di pievi o parrocchie antiche desumibili da fonti edite, in alcuni casi confrontati con elenchi di natura non pastorale, ma ad esempio fiscale; i registri delle erezioni canoniche delle parrocchie laddove esistenti. Sono stati esclusi per evidenti ragioni di tempo e di risorse gli atti delle visite *ad limina apostolorum* conservati nell'Archivio Segreto Vaticano.

La seconda fase della ricerca, compresa tra i mesi di luglio e ottobre 2001, si riprometteva nelle intenzioni di formare un elenco delle istituzioni correlate a quelle parrocchiali; formulare la parte descrittiva delle schede con le informazioni desunte dalle fonti archivistiche selezionate; correggere gli estremi cronologici attribuiti inizialmente alle schede con i dati eventualmente più corretti e precisi man mano desunti dalle fonti. Le informazioni ritenute significative per la parte descrittiva delle schede dovevano riguardare in primo luogo i rapporti istituzionali-territoriali: in altre parole, per la parrocchia, occorreva indicare l'appartenenza alla diocesi, pieve, vicariato antico e circoscrizione sovraparrocchiale contemporanea, riportando le eventuali variazioni e l'anno o l'epoca della variazione; fornire una descrizione sommaria del territorio, cioè elencare vici, contrade, frazioni, cassinaggi ed eventualmente i rispettivi luoghi di culto; dare un'indicazione sommaria dello status animarum ovvero della popolazione, cioè riportare il numero dei fuochi, il numero degli abitanti, le anime da comunione; dare conto dei legami giurisdizionali, in particolare dei diritti di iuspatronato, dei legami feudali, dei diritti di riscossione delle decime; inserire note specifiche sul clero, indicandone consistenza, funzioni, se diocesano o meno; specificare la consistenza del beneficio parrocchiale; accennare alla presenza di case religiose e di altre istituzioni quali confraternite o luoghi pii, fornendone un elenco sommario.

Come si intuisce, il compito prefissato era impegnativo. Il valore della rilevazione sarebbe stato senza dubbio molto maggiore se si avesse avuto più agio nel condurre la ricerca, in modo da ordinare la stessa tipologia di dati, ricavati in successione temporale, in aderenza con tappe significative dell'evoluzione storica di una determinata area. Il tempo effettivamente disponibile, in alcuni casi la difficoltà di accesso alle fonti, il fatto che per la maggior parte dei collaboratori coinvolti si trattasse della prima significativa esperienza di ricerca hanno indubbiamente limitato la profondità della rilevazione. Per ovviare ai problemi di contenuto cui si è ora accennato sono state effettuate scelte molto drastiche nella selezione delle fonti, delle quali si riferirà puntualmente nel momento di illustrare i contenuti della ricerca sulle singole diocesi.

Fonti di carattere generale

La ricerca per il *progetto CIVITA* · *istituzioni eccle- siastiche* si è dichiaratamente rivolta in modo preminente alle fonti di carattere archivistico, edite in tutto o in parte, o inedite. Un esame appropriato delle fonti utilizzate sarà fatto descrivendo i risultati del lavoro diocesi per diocesi. La limitatezza del tempo a disposizione per la ricerca ha portato, in linea generale, a privilegiare fonti seriali, quali le visite pastorali, o ge-

nerali, quali gli atti sinodali, piuttosto che le fonti particolari, alle quali si devono assimilare i fascicoli dei fondi parrocchiali conservati negli archivi diocesani, spesso di non agevole consultazione. La consultazione di fonti bibliografiche è stata assai diversificata tra area e area, tra ricercatore e ricercatore. Ma, considerato il particolare taglio dato alla ricerca e il tipo di informazioni che si intendevano in primo luogo reperire, in non pochi casi il ricorso alla bibliografia è risultato dispersivo, rispetto alla disponibilità di tempo, e assai meno produttivo rispetto alla consultazione diretta delle fonti archivistiche. E' quindi possibile che l'indagine bibliografica appaia, nel suo complesso, insufficiente o per lo meno carente specie per quanto riguarda l'esame dei contributi degli storici locali. La medesima considerazione deve valere anche per comprendere l'impostazione data ai profili generali introduttivi che, data la vastità e complessità dei temi trattati, nelle intenzioni si avvicinano piuttosto alla voce enciclopedica, essendo altri gli strumenti e gli autori ai quali attingere per un'esaustiva disamina nella prospettiva storica delle istituzioni ecclesiastiche nella loro accezione generale. Si segnalano invece qui di seguito alcune fonti dell'Archivio di Stato di Milano che sono risultate molto utili nella fase di studio preliminare, con l'avvertenza che si riferiscono in particolar modo ai territori diocesani già appartenenti alla Lombardia austriaca:

- Culto p.a. cart. 1 fasc. 23 (sovrane risoluzioni in materia ecclesiastica, sec. XVIII);
- Culto p.a. cartt. 9-12 e ss. (elenchi del clero regolare e secolare, ruoli personali del clero secolare e regolare con le loro rendite e spese, 1771-1780);
- Culto p.a. cart. 20 notificazioni del clero e dei benefici (stato attivo e passivo dei benefici esistenti nella repubblica cisalpina, 1798);
- Culto p.a. cart. 129 (elenco delle pie adunanze autorizzate dal ministro dell'interno dopo il decreto 27 dicembre 1802; organizzazione delle confraternite abolite dal governo francese, 1814);
- Culto p.a. cartt. 229 e ss. (elenchi dei benefici dello stato di Milano, 1770; e del ducato di Mantova, 1780; benefici ecclesiastici, cappellanie titolari e residenziali nella diocesi di Milano; registro dei benefici della diocesi di Milano e relative imposte, 1579-1585; elenco analitico dei benefici nella città di Milano e diocesi, 1770; regola per la confraternita del Santissimo Sacramento approvata dalla regia imperiale corte con lettere 7 febbraio 1791; manuale dei fabbriceri, o collezione dei decreti e regolamenti risguardanti l'amministrazione delle chiese, 1812; distinta delle rendite dei beni già delle confraternite, distinti per dipartimento, 1814-1815);
- Culto p.a. cart. 252 (capitoli, collegiate, possesso di benefici, cappellanie e chiericati del ducato di Milano distinti per pievi; perticato dei possessi ecclesiastici, comprese le confraternite; possessi di

- capitoli e collegiate; estimo teresiano in copia, sec. XVIII);
- Culto p.a. cartt. 564-570 (sistemazione delle parrocchie dello stato di Milano, 1770-1790);
- Culto p.a. cart. 566 (tabella di tutte le parrocchie della città e diocesi di Milano, 1787; sommario generale degli assegni ai parroci delle città e province di Milano, Pavia, Como, Cremona, Lodi gravanti sul fondo di religione o con congrua non sufficiente ai sensi dell'editto 31 ottobre 1787; compartimento delle parrocchie della diocesi Milano, 1787);
- Culto p.a. cartt. 1448-1450 (soppressioni di confraternite, 1780-1790);
- Culto p.m. cart. 124 (patronati regi, comunali, privati; distinta delle chiese di regio patronato in Lombardia; prospetto delle parrocchie di regio patronato, con elenchi precedenti; patronati privati e comunali, 1856);
- Popolazione p.m. cartt. 47-50 (popolazione della Lombardia per provincia, censimento 1816);
- Catasto, cart. 1655 (sommari generali della popolazione nello Stato di Milano, 1771);
- Luoghi pii p.a. cartt. 4-5 (sistemazione dei luoghi pii nello stato di Milano, sec. XVIII)
- Censo p.a. cart. 250 ("Nota dei livelli ecclesiastici che si trovano descritti nel catastro ecclesiastico del Ducato di Milano", 1558, copia: possessi delle chiese locali secondo la distrettuazione delle comunità civili).

Alcune pubblicazioni e alcune ricerche o progetti hanno parzialmente fornito modelli di ispirazione per l'indagine del *progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche* nonché una serie di dati e notizie immediatamente utilizzabili. Si citano in particolare:

- Censimenti di archivi parrocchiali (parrocchie della diocesi di Como nella provincia di Sondrio; diocesi di Vigevano, diocesi di Bergamo, diocesi di Lodi);
- Progetti archivistici più articolati (avviati, ad esempio, nella diocesi di Mantova);
- Schedatura sperimentale di parrocchie storiche veneziane nell'ambito dello studio sull'applicazione dell'I.S.A.A.R.(C.P.F.) agli enti (a cura di Ermanno Orlando, Archivio del Patriarcato di Venezia).

Devono parimenti essere ricordati, pur non trattandosi di iniziative nate in ambito archivistico e mancando delle caratteristiche di banche dati aggiornabili:

- A.C.O.L.IT. (*authority file* degli autori cattolici e opere liturgiche in italiano) a cura dell'A.B.E.I.;
- Dizionario della Chiesa Ambrosiana, edito dalla N.E.D., Milano (con molte schede che sono state parzialmente integrate nel *progetto CIVITA* · *istituzioni ecclesiastiche*) per la diocesi di Milano;
- La collana *Storia religiosa della Lombardia*, edita da La Scuola, Brescia, con ampio repertorio bibliografico e inserti cartografici.

Contenuti e fonti per la diocesi di Milano

L'esame delle fonti per la realizzazione della ricerca sulla diocesi di Milano è stato condizionato dalle dimensioni stesse dell'ambito di indagine, nonostante si facesse riferimento ai confini diocesani attuali, e non a quelli storici, ben più estesi. In ossequio alle finalità della ricerca, i profili dedicati alla diocesi e alla provincia ecclesiastica hanno un carattere meramente compilatorio. Per la diocesi, non c'è analisi dello sviluppo storico della curia vescovile, non c'è accenno alla dimensione politica e feudale dell'episcopato nel medioevo. L'auspicato proseguimento della ricerca dovrà naturalmente tenere conto degli aspetti fino ad ora trascurati. La ricerca svolta si è incentrata sulla ricostruzione della struttura pievana-vicariale della diocesi a partire dall'epoca post-tridentina e sulla trasformazione di questa struttura nella contemporanea articolazione per zone pastorali e decanati. Con il rimando a questa duplice trama sono stati redatti i profili delle singole parrocchie. Per definire i limiti cronologici iniziali di pievi e vicariati foranei si sono fatti propri i criteri adottati nel Dizionario della chiesa ambrosiana (DCA). La conservazione della duplice (solo in parte sovrapponibile) articolazione per pievi e vicariati foranei fino al 1971 (il dato in sè costituisce un'anomalia assoluta nell'ambito delle diocesi lombarde) ha consigliato una verifica puntuale dei provvedimenti più recenti (XIX e XX secolo) di erezione tanto di nuove pievi che di vicariati foranei nel Fondo Maini dell'Archivio storico diocesano di Milano. La scarsa disponibilità di tempo non ha permesso di verificare invece l'esatta localizzazione dei vicari foranei all'indomani del Concilio provinciale I del 1565 che li istituì. Pertanto, sono genericamente state individuate come sedi vicariali più antiche i centri plebani fin dall'estremo indicativo del XVI secolo. Le schede di pievi e vicariati riportano schematicamente i rispettivi ambiti territoriali-giurisdizionali, con gli elenchi delle chiese, cappelle, e poi delle parrocchie dipendenti, con le variazioni intervenute nel tempo, e con la segnalazione della fonte alla quale si è fatto riferimento. Per le schede decanato (dal 1972) è stato possibile ricostruire la sede del decano; per questo motivo, non esiste sempre un solo profilo per ciascun decanato, ma due, tre, quattro a seconda dei casi, sotto il toponimo corrispondente alla sede del parroco o prevosto investito pro tempore dell'ufficio. Questa scelta è stata attuata per rispettare uno dei criteri generali usati nel progetto CIVITA, cioè individuare il toponimo-sede per intestare la scheda a una determinata istituzione.

Se per la sommaria descrizione dei decanati si è potuto fare riferimento ai decreti istitutivi pubblicati sulla Rivista diocesana milanese, per i vicariati foranei e per le pievi antiche ci si è appoggiati su fonti edite di carattere generale. Le stesse fonti sono state utilizzate per impostare la parte introduttiva delle schede-parrocchia (Liber notitiae); (Vigotti 1974); (Notitia cleri 1398); (Bascapè 1937); (Liber seminarii 1564). Si tratta di fonti già note, che sono state integrate da informazioni più puntuali, specie riguardo la

costituzione delle parrocchie, ricavate dagli inventari delle visite pastorali curati da Ambrogio Palestra e dall'esame del Registro di erezione dei benefici nella diocesi (ASDMi, Visite pastorali, Inventario); (ASDMi, REB). Le schede delle parrocchie cittadine sono state integrate dall'uso di altre fonti (Indice 1454); (Indice 1729); (Rubrica 1524); (Decreti 1576); (Registro 1579-1585). Le datazioni delle medesime schede si devono ritenere provvisorie per quanto riguarda l'estremo iniziale. Le località che furono sede di pieve hanno intestate due schede: una per la *pieve* (con le caratteristiche di contenuto che si sono accennate), uno per la *parrocchia* (con datazione dal XVI secolo), alla quale sono riferite tutte le informazioni di carattere istituzionale.

Il ricorso a studi monografici sulla storia delle parrocchie della diocesi è stato saltuario; si è verificato che non pochi contributi di storia locale sono incentrati prevalentemente sugli aspetti artistici e storicoarchitettonici degli edifici sacri, trovandosi spesso solo accenni alle vicende più propriamente istituzionali. Ciò non toglie che il mancato esame di tutte le fonti bibliografiche disponibili in ambito locale costituisca un limite alla ricerca svolta.

Costituisce invece una sostanziale novità l'aver condotto un sistematico spoglio delle annate della Rivista diocesana milanese, del Fondo Maini e del Fondo Investiture parroci dell'Archivio storico diocesano di Milano per recuperare almeno gli estremi di tutti i decreti istitutivi di nuove parrocchie dalla seconda metà del XIX secolo agli anni più recenti. Considerato il grande numero di provvedimenti rintracciati, potrebbero mancare per involontarie disattenzioni alcuni collegamenti tra le citazioni fatte nelle schede e l'elenco dei decreti riportato nelle pagine degli apparati critici.

Nel paragrafo riguardante le indicazioni metodologiche sono state elencate le informazioni essenziali che era intenzione ricavare dalle fonti archivistiche per tratteggiare i profili delle singole parrocchie. Si pensava di ricorrere a fonti seriali quali le visite pastorali per ricavarne la medesima tipologia di dati da confrontare su almeno tre-quattro soglie temporali successive: periodo post-tridentino; inizio del XVII secolo; metà circa del XVIII secolo; fine del XIX secolo. Dopo aver valutato i limiti assai severi di tempo disponibile, è stato scelto di incentrare gli sforzi su due sole fonti, per essere sicuri di tratteggiare almeno un sommario quadro di riferimento, omogeneo per tutta la diocesi. L'obiettivo, salvo qualche lacuna, è stato raggiunto. Le due fonti prescelte, a motivo della loro leggibilità e completezza, sono state gli atti della visita pastorale dell'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli e gli atti della prima visita pastorale del cardinale Andrea Carlo Ferrari. Da queste fonti si sono ricavate le informazioni riguardanti il numero dei parrocchiani, la consistenza del clero, l'esistenza di edifici di culto diversi dalla chiesa parrocchiale, la presenza di confraternite. Basandosi sulle informazioni tratte dagli atti della visita del Pozzobonelli sono stati redatti succinti profili sulle singole confraternite (sodalizi, scuole, compagnie, consorzi) esistite localmente, alle quali sono stati attribuiti estremi cronologici provvisori, indicando però, laddove supportati dalla citazione di documenti di cancelleria, gli anni di fondazione. Dagli atti della visita pastorale del cardinal Ferrari sono stati desunti anche la rendita netta del beneficio parrocchiale e la titolarità della nomina del parroco. Il dato economico è confrontabile nella maggior parte dei profili redatti con una fonte dell'Archivio di Stato di Milano, portante i dati sommari sullo stato patrimoniale delle parrocchie alla data del 1781 (Nota 1781), (Tabella 1781). Una fonte dell'Archivio di Stato di Milano (Tabelle 1768) è stata utilizzata per integrare le informazioni relative alle parrocchie della città di Milano, per le quali non c'è disponibilità delle accurate visite del Pozzobonelli.

Oltre alle istituzioni cui si è fatto cenno, nella banca dati della diocesi di Milano sono stati inseriti altri profili, dei quali è utile rimarcare l'assoluta provvisorietà e incompletezza. Si tratta delle schede relative a prepositure, arcipreture, canoniche, capitoli collegiali, che sono state redatte sulla traccia dei prospetti riassuntivi riguardanti queste istituzioni contenute nelle pagine del Dizionario della chiesa ambrosiana. Si tratta inoltre delle schede intestate a luoghi pii, monti di pietà, ospedali, i cui elenchi sono stati desunti da fonti dell'Archivio di Stato di Milano. Si tratta infine di conventi e monasteri, di cui si fornisce un elenco assolutamente parziale, e solo di quelle fondazioni di cui si è trovata menzione nelle fonti altrimenti consultate.

Presentazione delle informazioni

Vengono fornite di seguito alcune indicazioni sulle modalità seguite nella redazione delle schede e sul modo di segnalare i riferimenti agli apparati critici.

La mole non indifferente delle schede, l'esiguità del tempo disponibile per la revisione, la partecipazione di un numero considerevole di ricercatori alla fase di schedatura ha fatto sì che dal punto di vista dell'omogeneità redazionale il risultato non possa certo essere considerato ottimale. La caratteristica di work in progress che il progetto CIVITA si è dato spiega le lacune negli aspetti di presentazione delle informazioni. Se le informazioni raccolte in una o più fonti non permettevano di chiarire completamente un aspetto delle vicende storiche relative a una istituzione, si è ricorsi a espressioni del tipo: "risulta che..."; "secondo quanto riportato da..." ecc. La fonte bibliografica, archivistica o legislativa alla quale si è fatto puntuale riferimento è indicata tra parentesi tonde alla fine del paragrafo o dopo un'affermazione o una citazione precisa. L'uso massiccio della funzione del copia-incolla da parte di tutti i ricercatori può avere creato involontariamente delle ambiguità in tale tipo di indicazioni. Citazioni dirette sono state riportate tra virgolette alte "...". Formule dubitative sono state usate in caso di notizie insicure o nell'impossibilità di controllare tutte le fonti o le relative notizie. Nel testo

della scheda sono stati indicati sempre e normalmente maiuscoli i soli nomi propri di persona e di luogo. Si avverte che per quanto riguarda le istituzioni e le cariche non è stato possibile provvedere a una uniformazione nell'uso delle maiuscole.

Le date nel testo delle schede sono state riportate secondo l'uso corrente.

I riferimenti archivistici, bibliografici, legislativi sono stati resi con brevi codici tra parentesi tonde; in calce alle schede tali codici sono sciolti nelle puntuali informazioni, che, per quanto riguarda i riferimenti legislativi e archivistici, prevedono l'indicazione della fonte dalla quale sono stati desunti ovvero della collocazione archivistica.

Per i riferimenti bibliografici (monografie, contributi, articoli di periodici) si è usato il cognome dell'autore o del curatore seguito dall'anno di edizione. Esempio: (Xeres 1983); se non si è potuto risalire all'autore si è usato un elemento del titolo particolarmente significativo e l'anno di edizione. Esempio: (Mantova 1988).

Le edizioni di fonti sono equiparate ai riferimenti bibliografici.

Per i riferimenti legislativi si è usato il solo termine generico che indica il tipo di provvedimento seguito dalla data per esteso. Esempio: (decreto 20 agosto 1677), (bolla 23 maggio 1835), (dispaccio 15 giugno 1791). Naturalmente il decreto o il dispaccio o la notificazione ecc. possono essere di volta in volta "regio", "imperiale", "sovrano" "vescovile". Ma per la sigla del riferimento si è usato solo il termine generico. Per disambiguare codici altrimenti coincidenti è stata aggiunta a ciascuno dei riferimenti una lettera. Esempio: (decreto 10 luglio 1986a).

I provvedimenti legislativi sono elencati in ordine cronologico, senza distinzione tra autorità emananti. I documenti del Concilio Vaticano II sono trattati alla stregua di provvedimenti legislativi.

Per i riferimenti archivistici si è partiti generalmente dal titolo dell'unità archivistica (fascicolo o registro) desumendone un elemento particolarmente significativo e un estremo cronologico. Esempio: (Tabella 1781); oppure, se si partiva da fonti seriali come le visite pastorali o gli atti sinodali, il riferimento è stato risolto con l'indicazione del cognome del visitatore ed eventualmente l'anno o l'area geografica interessata. Esempio: (Visita Pozzobonelli, Pieve di Trenno); (Sinodo 1603).

Intestazione delle schede

Un aspetto particolarmente complesso, almeno agli occhi degli addetti ai lavori e di coloro che si occupano con più frequenza di banche dati, di liste di autorità o reference file, ai quali il *progetto CIVITA* è in parte assimilabile, riguarda non tanto il contenuto, quanto l'intestazione delle schede, che contiene gli elementi essenziali per l'univoca individuazione delle istituzioni alle quali si riferisce. Tali elementi sono il toponimo, la denominazione, gli estremi cronologici.

Nelle schede della banca dati del progetto CIVITA questi elementi sono affiancati da altri campi, che non fanno parte dell'intestazione vera e propria, che precisano la collocazione della singola istituzione nello spazio e nell'ordinamento storico-giuridico. Questi campi sono il comune amministrativo attuale, al cui territorio si può rapportare il toponimo prescelto per indicare la sede di una istituzione; la provincia nella quale è sito il comune amministrativo; la tipologia istituzionale, che qualifica se un'istituzione è riferibile all'ordinamento civile o all'ordinamento canonico; la scala territoriale, che stabilisce il livello di appartenenza territoriale (dal massimo del livello statuale o sovradiocesano al minimo del livello comunale o parrocchiale) delle istituzioni schedate, in modo trasversale rispetto alla loro tipologia.

La determinazione dei criteri per la formulazione delle intestazioni non è stata agevole. Si è cercato di arrivare a una omogeneità nel risultato, appoggiandosi a una grammatica il più possibile coerente. Le indicazioni in merito, tratte dalle diverse tipologie di fonti cui si è fatto cenno nel paragrafo riguardante le indicazioni metodologiche, erano fortemente discordanti a seconda delle epoche e dell'area geografica. Si è fatto tesoro, naturalmente, dell'esperienza pregressa maturata nell'ambito del *progetto CIVITA*, anche se le istituzioni ecclesiastiche, rispetto a quelle civili, presentano peculiari problematiche. Di seguito si danno alcune delle indicazioni seguite nella schedatura.

Il toponimo

Un aspetto particolarmente delicato ha riguardato la scelta del toponimo al quale riferire le istituzioni schedate, dal momento che i profili descrittivi del progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche sono ordinati secondo una sequenza toponomastica. Alcuni criteri guida sono utili per capire l'impostazione seguita. L'elenco dei toponimi relativi alle istituzioni ecclesiastiche schedate non coincide con la lista degli attuali comuni amministrativi lombardi, nonostante alcuni annuari diocesani usino o abbiano usato come criterio identificativo delle parrocchie il toponimo corrispondente al comune di appartenenza. Ciascuna istituzione è associata al toponimo nel quale ha sede, che può non coincidere con quello che identifica il comune amministrativo. Il toponimo non si ricava da un'unica fonte, ma dal confronto con l'atto fondativo, se conosciuto, con la tradizione e con l'uso corrente. La forma del toponimo è, per le istituzioni esistenti, la forma attuale del toponimo stesso. Per le istituzioni estinte è ancora la forma attualmente usata del toponimo stesso. Se sono estinti toponimo e istituzione, sono state fatte di volta in volta le scelte che sembravano più coerenti. Casi problematici apparivano quelli in cui una medesima istituzione si trovava indicata nel tempo sotto due diversi toponimi. In altre parole, andava stabilito come comportarsi nei casi in cui si trovasse variato uno dei due elementi che abbiamo detto essere fondamentali nell'intestazione, cioè il toponimo o la denominazione. In generale, se il toponimo è variato e l'istituzione ha cambiato sede, sono stati redatti due profili distinti. Se il toponimo è variato nell'uso, ma l'istituzione non ha cambiato sede è stato redatto un solo profilo sotto il toponimo che ha avuto la più lunga attestazione, o quello storicamente più rilevante. Questa soluzione può prestarsi a equivoci, dal momento che alcune istituzioni attualmente esistenti sono schedate sotto toponimi ormai desueti. Si cita ad esempio il caso, nella diocesi di Milano, del toponimo *Villincino* rispetto a *Erba*. Diverso il caso delle istituzioni che cambiano denominazione, pur rimanendo identificate dallo stesso toponimo: per questi casi si rimanda al breve paragrafo dedicato alla denominazione delle istituzioni.

Gli estremi cronologi delle schede

Per quanto riguarda l'estremo cronologico iniziale è stato indicato il preciso anno di fondazione dell'istituzione (esempio: 1513), laddove conosciuto e attestato da una fonte assolutamente certa o da più fonti convergenti, oppure il solo secolo di presunta fondazione (esempio: sec. XV). Se dell'anno si sono rintracciati gli estremi precisi (compresi mese e giorno) se ne è data ragione solo nel corpo descrittivo della scheda, mentre nell'intestazione si è indicato solo l'anno. Se di una istituzione si possedeva solo una prima citazione in un determinato anno o genericamente in un secolo si è data l'indicazione del solo secolo corrispondente (esempio: sec. XIV) dando ragione del dato preciso (cioè dell'anno della citazione) solo nel corpo descrittivo della scheda.

Francesca Cavazzana Romanelli ha suggerito di prendere in considerazione l'ipotesi di consentire in futuro una maggiore precisione nella datazione rispetto alla mera indicazione del secolo, secondo una prassi peraltro diffusa in ambito storico e archivistico.

Per quanto riguarda l'estremo cronologico finale, è stato indicato il preciso anno di cessazione, soppressione o scomparsa (esempio: 1787), oppure il secolo di presunta cessazione (esempio: sec. XVI). Se dell'anno si sono rintracciati gli estremi precisi (compresi mese e giorno) se ne è data ragione solo nel corpo descrittivo della scheda, mentre nell'intestazione si è indicato solo l'anno. Se di una istituzione si conosceva una generica ultima citazione (in un determinato anno o in un secolo) si è data l'indicazione del solo secolo (esempio: sec. XVIII) dando ragione del dato preciso solo nel corpo descrittivo della scheda. Se l'istituzione era esistente alla data del 1989, l'estremo cronologico finale corrisponde a1989.

La scelta del 1989 come limite cronologico finale della ricerca non è stato casuale. Non sono stati presi in considerazione i diversi provvedimenti di revisione delle strutture territoriali diocesane, attuati negli anni seguenti il Concilio Vaticano II, appunto perché diversificati da diocesi e diocesi. Gli adempimenti legati alla revisione concordataria (legge 20 maggio 1985, n. 222) e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione (decreto 13 febbraio 1987, n. 33), forni-

vano invece un valido appoggio nella definizione di una soglia temporale comune a tutte le diocesi lombarde: il superamento del sistema beneficiale, stabilito con decreti degli ordinari diocesani, il contemporaneo riconoscimento della personalità giuridica dei nuovi enti parrocchia. Il limite fissato per l'iscrizione delle parrocchie nel Registro delle persone giuridiche era appunto il 1989.

La denominazione delle istituzioni

Per la denominazione ci si è attenuti di norma a due principi. Il primo riguarda la forma diretta. Tutte le istituzioni, comprese quelle la cui denominazione ufficiale non lo prevedeva, sono state indicate nella forma diretta. Esempi: diocesi di Cremona; vicariato foraneo di Corbetta; parrocchia dell'Immacolata Concezione (non: parrocchia Immacolata Concezione); confraternita del Santissimo Sacramento; scuola delle Quattro Marie; consorzio della Misericordia.

Il secondo principio prevedeva di formulare l'intestazione in modo che in tutte le denominazioni fosse indicato un termine generico (diocesi, vicariato foraneo, parrocchia, confraternita, scuola, consorzio) variamente specificato. Per specificare diocesi e vicariato foraneo è stato ritenuto sufficiente, alla luce delle fonti e dell'uso comune, il toponimo di riferimento, per la parrocchia e per le pievi è stato usato sempre il titolo della parrocchia o della pieve (nome del santo o mistero al quale è dedicata la chiesa parrocchiale o plebana più eventuali attributi). Nella denominazione i termini generici sono stati scritti sempre minuscoli. Il titolo della parrocchia e della pieve è stato formato unendo al nome proprio o al mistero il relativo attributo ed eventuali specificazioni. Gli attributi Santo, Santa, San, Sant', Santi, Santissimo, Sacro, Sacri, Beato, Beata, ecc. sono stati indicati maiuscoli in quanto parte del nome proprio. Tutte le abbreviazioni sono state sciolte. Il nome proprio è stato indicato tenendo conto della tradizione e, per così dire, dell'orizzonte storico. Esempi: San Michele, San Paolo Miki, San Massimiliano Kolbe, Beata Vergine del Rosario, Santa Maria Nascente. Tutti gli attributi comunque riferibili alle Sacre Persone della Trinità e alla Madre di Dio sono stati messi maiuscoli. I completamenti del titolo, qualora presenti nelle denominazioni ufficiali o nella tradizione locale, sono stati indicati. Esempi: parrocchia di San Michele arcangelo, parrocchia di San Giorgio martire, parrocchia di Santa Lucia vergine e martire, parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo apostoli. Altre specificazioni, di origine prettamente locale, sono sempre state riportate perché parte integrante della denominazione. Esempi: parrocchia di San Tomaso in Terramara, parrocchia di San Giorgio al Palazzo, parrocchia di San Mattia alla Moneta, parrocchia di Santa Maria della Scala in San Fedele (maiuscoli perché assimilati a toponimi).

Le fonti principali usate per derivare la denominazione delle parrocchie esistenti sono stati i decreti vescovili per l'istituzione degli enti parrocchia, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

negli anni 1986-1987. Le esigenze di coerenza interna della banca dati hanno sconsigliato di assumere direttamente le denominazioni presenti nei decreti per l'intestazione delle schede del progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche. Le intestazioni delle schede consentono in ogni caso, grazie all'indicazione sistematica delle varianti della denominazione (cui sono associati gli estremi cronologici più o meno precisi di uso della variante stessa, come reperiti nelle fonti utilizzate), l'identificazione puntuale delle parrocchie, nonostante il mancato rispetto delle regole, comprese quelle redazionali, utilizzate negli elenchi ufficiali. La pubblicazione dei dati del progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche, infatti, non ha la pretesa di sostituirsi a strumenti ufficiali come gli annuari diocesani, nei quali può e forse deve essere richiesto il rispetto formale (grafico) della denominazione perché anche giuridicamente rilevante. Quella del progetto CIVITA è una rilevazione di carattere storico, che nella maggior parte dei casi si deve adattare a compromessi, sia per gli usi diversi nella formazione delle denominazioni che si riscontrano nei singoli ambiti diocesani, sia per la storia spesso plurisecolare di talune denominazioni. Il fine che ci si è posto nella schedatura per il progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche, ripeto, è stato quello di garantire l'identificazione univoca dell'istituzione censita, e nel contempo il collegamento (rimando) con la fonte di carattere ufficiale. Evidentemente, per le parrocchie e per le pievi cessate o soppresse, non è sempre stato possibile un confronto con fonti ufficiali. Per le istituzioni soppresse, in linea generale sono state recuperate le denominazioni risalenti all'epoca della soppressione; per quelle scomparse si è adoperata la forma più ricorrente nelle fonti di carattere ecclesiastico (visite pastorali, atti sinodali).

Per quanto riguarda le denominazioni, deve valere quest'ultima importante considerazione: l'avere scelto, anche se non in forma vincolante, i decreti del 1986-1987 per stabilire la denominazione delle parrocchie esistenti ha fatto sì che in non pochi casi appaiono attribuite alle parrocchie denominazioni non appropriate agli estremi cronologici stabiliti per la scheda. In altre parole, la denominazione del 1986-1987 o comunque la denominazione recente della parrocchia può non coincidere con quella originaria della parrocchia stessa. In questi casi è stata sempre valutata la continuità istituzionale della parrocchia, indipendentemente dai cambiamenti di denominazione. Le varianti della denominazione, che compaiono associati alla denominazione, dovrebbero appunto rendere l'idea dell'evoluzione storica delle denominazioni.

Le relazioni tra istituzioni

Chi ha già una qualche dimestichezza con il *progetto CIVITA* ricorderà che per descrivere i rapporti intercorrenti tra istituzioni, sia per disambiguare eventuali omonimie, sia per collocare correttamente le singole realtà nel loro contesto geografico e storico, si ricorreva a quell'elemento spurio individuato appunto

come *contesto*, mediante il quale potevano essere generate strutture ad albero più o meno complesse, che avevano lo scopo di rappresentare anche graficamente la struttura organizzativa propria di una determinata istituzione. Il difetto di una simile impostazione stava, semplificando, nell'essere monodimensionale e nel fatto di non essere adatta a descrivere compiutamente le relazioni che non fossero propriamente quelle gerarchiche del tipo ente-organo. Su queste stesse pagine, nella Nota tecnica, Michele Giordano rende conto della profonda modificazione concettuale avvenuta nel corso del 2001, che ha completamente cambiato la prospettiva dell'intero progetto CIVITA. Tuttavia, si riprendono qui alcuni concetti legati all'introduzione, al posto di una sola, di una pluralità di relazioni, in quanto discorso legato al più complessivo problema dell'inquadramento tipologico delle istituzioni. Va da sè che il tentativo di sintetizzare in alcune e solo in alcune tipologie di relazioni la diversità delle situazioni storiche concretamente realizzatesi tra le istituzioni tanto nel tempo che nello spazio è stato particolarmente difficile. Chiunque può perciò cogliere nella soluzione proposta una certa dose di arbitrarietà. Tuttavia, il tentativo non può nemmeno essere altrettanto facilmente liquidato, dal momento che si è cercato di giungere a un livello di generalizzazione tale da consentire di utilizzare le medesime relazioni per il più vasto numero possibile di istituzioni, appartenenti a ordinamenti storico-giuridici diversi.

Le proposte *relazioni* possono essere identificate e descritte informaticamente nel *progetto CIVIT*A collegando tra loro le schede intestate a istituzioni distinte, ma unite appunto tra loro nel corso della storia sotto i più diversi punti di vista. Il fine di un simile tentativo era quello di rendere ragione anche visivamente della pluralità e/o complessità delle relazioni istituzionali, ovvero, in altre parole, di descrivere astrattamente le relazioni di cui le istituzioni costituiscono gli snodi, per ottenere alla fine la rappresentazione sommaria di un determinato ordinamento nella sua dimensione storica.

Sono state messe in luce in particolare le relazioni seguenti:

- una istituzione precede o segue cronologicamente un'altra istituzione;
- una istituzione è costituita presso un'altra istituzione, senza che vi sia una dipendenza di tipo gerarchico:
- una istituzione rientra nell'ambito giurisdizionaleterritoriale di un'altra istituzione, e viceversa una istituzione comprende nel proprio ambito giurisdizionale-territoriale altre istituzioni;
- una istituzione è sita nel territorio che identifica un'altra istituzione;
- una istituizione è congiunta a un'altra istituzione, mediante un tipo di relazione trasversale: è il caso di due istituzioni nelle quali l'esistenza di una determinata carica non può prescindere dall'esistenza dell'istituzione correlata, ovvero delle istituzio-

- ni che contano, tra i rispettivi organi, la stessa persona fisica;
- una istituzione dipende in linea gerarchico-funzionale da un'altra istituzione;
- una istituzione costituisce un'istanza dell'istituzione generica da considerare astrattamente come matrice delle diverse istituzioni storicamente esistite.

Il valore semantico delle dizioni prescelte per individuare le singole relazioni non deve trarre in inganno. Infatti, al di là delle ragioni di semplificazione, ogni relazione può abbastanza agevolmente essere adattata a situazioni prossime a quella enunciata. Ad esempio, la relazione *precede-segue* si adatta anche a descrivere la relazione *confluisce in*, e così via. Per ogni tipologia di relazione è stata specificata la durata. Le relazioni che si possono istituire sono reciproche. Una volta cioè che si è istituita una relazione, diciamo A verso B, se ne istituisce automaticamente un'altra simmetrica e reciproca B verso A.

La relazione di appartenenza territoriale-giurisdizionale, o "rientra nella giurisdizione di", è stata applicata per:

- parrocchia verso pieve;
- parrocchia verso vicariato;
- parrocchia verso decanato;
- parrocchia verso zona pastorale;
- parrochia verso diocesi.

La relazione precede-segue è stata instaurata ad esempio tra le parrocchie scomparse, accorpate o soppresse rispetto a quella nella quale sono confluite o alla quale sono state unite.

La relazione di prossimità istituzionale, o "è costituito presso", è stata usata per descrivere il rapporto intercorrente tra la confraternita che è fondata canonicamente nella chiesa parrocchiale e la parrocchia.

La relazione di che indica l'insistenza su un medesimo territorio, o "è sito presso", è servita a identificare, ad esempio, la relazione tra la confraternita istituita in una chiesa o in un oratorio diverso dalla chiesa parrocchiale, ma sempre nei confini territoriali di una parrocchia, rispetto alla parrocchia. Quest'ultima relazione è stata ritenuta appropriata anche per descrivere il rapporto che esisteva nell'antico regime tra la localizzazione di un convento o un monastero e la parrocchia o la pieve: un rapporto meramente territoriale.

La relazione "è congiunto istituzionalmente a" è stata usata per descrivere le relazioni intercorrenti tra i vicariati antichi e la parrocchia nella quale aveva sede il vicario; tra la prepositura o l'arcipretura, il collegio canonicale o canonica e la scheda pieve o la scheda della parrocchia plebana.

La scala territoriale

Nella fase di redazione delle schede del *progetto* CIVITA · istituzioni ecclesiastiche, il ricercatore ha compilato alcuni campi le cui informazioni non sono per il momento fruibili da parte del lettore. Si tratta

delle note relative alla scala territoriale e alla tipologia istituzionale. Se ne illustra brevemente il contenuto perché i temi della discussione circa l'opportunità del loro inserimento non sono stati estranei al dibattito sull'impostazione generale del lavoro, e anzi, per certi versi, ne hanno costituito alcuni degli stimoli più importanti. Una volta presa la decisione di far confluire tutte le schede rinvenienti del progetto CIVITA, tanto del passato che del presente, in un'unica banca dati (rimando ancora una volta alle parole di Michele Giordano per un esame più particolareggiato del significato tecnico e concettuale di una simile scelta), si è posto il problema, in vista di una futura consultazione della banca dati stessa, di individuare diversi livelli tipologici tra le istituzioni schedate, riferibili, pur con grande approssimazione, ad altrettanti livelli di estensione o appartenenza territoriale. L'utilità di una simile funzione è evidente: rendere possibile la selezione e il contemporaneo confronto tra istituzioni appartenenti a diversi ordinamenti storico-giuridici, ma rapportabili a uno stesso livello territoriale. Questi livelli per le istituzioni ecclesiastiche sono stati così indivi-

- un livello "parrocchiale"
- un livello "sovraparrocchiale"
- un livello "diocesano"
- un livello "sovradiocesano"

In conseguenza di ciò, le schede intestate a parrocchie, vicariati foranei in luogo, confraternite sono state inserite al livello più basso, o livello "parrocchiale". Pievi, vicariati foranei, zone pastorali, decanati sono stati compresi nel livello "sovraparrocchiale". Le diocesi hanno avuto attribuito, come si è visto, un livello autonomo. Provincia ecclesiastica e regione ecclesiastica appartengono invece al livello "sovradiocesano".

La tipologia istituzionale

Un problema non secondario, in funzione soprattutto di una futura consultazione della banca dati unificata del *progetto CIVITA*, è stato quello di approntare uno schema per il raggruppamento logico delle tipologie istituzionali ecclesiastiche, che stesse sullo stesso piano, dal punto di vista di livello di astrazione, rispetto allo schema che Mario Signori aveva mutuato da una pubblicazione della collana degli Acta Italica per i volumi del *progetto CIVITA* riguardanti le istituzioni politico-amministrative (A. Annoni, *Stato di Milano, Lombardia Austriaca*, Milano, 1966).

Passando dall'ordinamento civile all'ordinamento canonico, le cose naturalmente sono cambiate e si sono complicate. Lo schema usato non si prestava più a collocare in modo congruente le istituzioni, anche solo quelle di natura territoriale. La soluzione prescelta rappresenta un'evidente forzatura rispetto alla complessità dello sviluppo storico delle istituzioni di diritto canonico. Ma di per sè una schematizzazione non significa impoverimento. O meglio, ciò che da una parte si viene a perdere in spessore e precisione rispetto alla contestualizzazione storica, può essere guada-

gnato dall'altra nella visione di sintesi, forse parziale, ma almeno coerente nelle intenzioni. Anche di questo tipo di informazioni il lettore non può rendersi ancora conto, ma se ne accenna per chiarire gli orientamenti nella predisposizione di un futuro sistema di interrogazione della banca dati. L'operazione compiuta presuppone la coscienza che nell'approccio a un ordinamento giuridico peculiare quale quello canonico, non tutti gli elementi sono riconducibili al mero contesto storico e giuridico contingente, bensì si inseriscono in un preciso quadro di riferimento dogmatico-teologico. Dal momento che il limite temporale della ricerca arrivava alle soglie della contemporaneità e dal momento che molte delle istituzioni censite hanno avuto una continuità storica secolare o addirittura millenaria, esse sono state collocate nel quadro di riferimento giuridico-istituzionale attuale della Chiesa, definito dai documenti del Concilio Vaticano II e dal Codice di diritto canonico del 1983, accettando quindi una precisa visione ecclesiologica e assumendone tutte le conseguenze. Nella tipologia chiesa particolare, oggetto principale della ricerca per il progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche, rientrano: i vescovi in genere, i vescovi diocesani, i vescovi coadiutori e ausiliari, province ecclesiastiche e regioni conciliari, i metropoliti, i concili particolari, le conferenze episcopali regionali, il sinodo diocesano, la curia diocesana, i vicari generali ed episcopali, il cancelliere, il consiglio per gli affari economici, il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, il consiglio pastorale, le parrocchie, i parroci e i vicari parrocchiali, i vicari foranei, i rettori delle chiese e i cappellani.

Se fosse stata oggetto di ricerca per il progetto CI-VITA · istituzioni ecclesiastiche, nella tipologia chiesa universale, corrispondente alla suprema autorità della Chiesa, sarebbero rientrati il romano pontefice e il collegio dei vescovi, il sinodo dei vescovi, i cardinali di santa romana Chiesa, la curia romana, i legati del sommo pontefice. Nella tipologia istituti di vita consacrata rientrano gli istituti religiosi, le rispettive case, i superiori e i consigli, i capitoli, i novizi, le conferenze dei superiori maggiori. Altri oggetti formano gli istituti secolari e le società di vita apostolica. Nella tipologia associazioni di fedeli sono comprese nel diritto canonico vigente associazioni pubbliche di fedeli o loro confederazioni e associazioni private: a questa tipologia sono state attribuite le confraternite di antico regime schedate nel corso della ricerca.

In sintesi: parrocchie, pievi, vicariati foranei, decanati, zone pastorali, e tutte le altre realtà facenti riferimento all'articolazione territoriale delle diocesi sono state schedate nella tipologia *chiesa particolare*; canoniche, collegi canonicali, arcipreture, prepositure sono sempre state schedate nella tipologia *chiesa particolare*; confraternite, sodalizi, consorzi, scole, e simili come *associazioni di fedeli*; luoghi pii, monti di pietà, ospedali e simili nella tipologia già individuata per le istituzioni civili come *locale*;

conventi, monasteri, abbazie nella tipologia *istituto* di vita consacrata.

Limiti, problemi e prospettive

Nello svolgimento del lavoro per il progetto CIVI-TA · istituzioni ecclesiastiche è emerso con chiarezza che la discussione sulle questioni di merito, soprattutto di impianto metodologico e concettuale, non può essere avulsa dai problemi e dalla risultanze portati dalla ricerca effettiva sul campo, nè si può immaginare di avviare la ricerca solo una volta risolte le questioni di natura teorica. La prospettiva del progetto CI-VITA rimane essenzialmente operativa e l'obiettivo è dichiaratamente quello di produrre il risultato maggiormente apprezzabile nel minor tempo, senza naturalmente per questo scadere nell'improvvisazione per quanto riguarda l'approccio ai problemi. Più volte è stato sottolineato con i componenti del comitato scientifico che il tempo a disposizione ha permesso solo di mettere a fuoco ma non di discutere in modo esaustivo tutti gli aspetti legati all'impostazione della ricerca e al suo significato.

In particolare, Francesca Cavazzana Romanelli ha sollecitato diversi argomenti di discussione che non si sono potuti affrontare compiutamente, anche per l'andamento dei lavori: innanzitutto, l'opportunità di avviare un confronto preliminare e costante (non solo logistico, ma programmatico) con le istituzioni del mondo ecclesiastico, quali la Conferenza episcopale regionale, i singoli vescovati e le loro strutture deputate ai beni culturali in generale e archivistici in particolare, e ancora l'Associazione archivisti ecclesiastici.

Alcuni problemi di fondo, inoltre, avrebbero richiesto una definizione più puntuale prima di passare alla fase propriamente esecutiva della ricerca. Per quanto riguarda l'inquadramento concettuale complessivo, non è stato possibile risolvere le problematiche che una schedatura quale quella del *progetto CI-VITA* comporta rispetto al mutare nel tempo delle istituzioni cui essa si rivolge. In altre parole, per i diversi tipi di istituzione è mancata una coerente contestualizzazione, con il rischio di appiattimento nella descrizione delle istituzioni su un modello non storicizzato

Altre considerazioni si riferiscono ad aspetti più propriamente tecnici, legati all'intestazione dei profili. Segnalo i seguenti punti di discussione, sollevati in particolare da don Giancarlo Manzoli, Maurizio Savoja e Alfredo Lucioni: distinguere concettualmente tra intestazione e denominazione; formulare coerentemente la denominazione; scegliere di fare riferimento al toponimo sede e di collegare questo alla circoscrizione amministrativa attuale come riferimento esterno rispetto all'intestazione vera e propria; permettere il puntuale riferimento anche alle circoscrizioni territoriali ecclesiastiche; determinare la tipologia istituzionale ecclesiastica, in rapporto con le tipologie già individuate per le istituzioni politico-amministrative;

precisare la serie di tipologie di relazioni che descrivono i rapporti istituzionali, in primo luogo dal punto di vista concettuale.

Notevoli perplessità ha poi suscitato il proposto rilevamento dei dati di popolazione, sia in merito alle modalità della rilevazione sia alla validità e utilizzabilità dei dati eventualmente rilevati. Alfredo Lucioni ha insistito sulla assoluta necessita che i dati statistici sulla popolazione fossero in qualche modo precisati nella loro natura, per evitare che i dati, usati in futuro in qualsiasi modo, possano dare risultanze del tutto errate o parziali.

Non vanno dimenticati infine i problemi di allineamento della schedatura del *progetto CIVITA* rispetto a I.S.A.A.R.(C.P.F.). (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families), proposto dal C.I.A. (Conseil International des Archives). L'allineamento è limitato, parzialmente, alle sole problematiche della intestazione. Non vi è stata adozione, ad esempio, della scansione della descrizione nei diversi elementi indicati in I.S.A.A.R.(C.P.F.) per l'area 2. Un primo passo verso l'adeguamento (purché ne siano chiarite le finalità) potrebbe consistere in una netta distinzione anche nel *progetto CIVITA* nella formulazione dell'intestazione rispetto alla rilevazione della denominazione.

Per quanto riguarda l'uso delle fonti, è stata sollecitata la necessità di prestare la massima attenzione nell'uso di fonti attestanti il reddito delle parrocchie, ovvero della chiesa o del beneficio parrocchiale (specificando e ricostruendo se necessario con precisione a quali cespiti fa riferimento la fonte utilizzata e su quale base è fornito il dato, per evitare di diffondere dati imprecisi o addirittura erronei). E' stato parimenti sollecitato un maggiore controllo nell'uso della terminologia riportata nelle fonti di carattere generale, evitando di appoggiarsi a esse senza una verifica critica.

E' stata messa in discussione, in particolare da don Giancarlo Manzoli e da Alfredo Lucioni, l'opportunità di inserire fin da subito nella banca dati, oltre alle schede relative alle istituzioni di carattere territoriale, anche quelle relative a diverse tipologie istituzionali, quali confraternite, luoghi pii o monasteri, soprattutto in mancanza di datazione precisa, occorrendo inoltre chiarimenti rispetto alle loro relazioni con le altre schede.

Alla fine di questo *excursus*, vorrei ritornare, a scanso di ogni equivoco, sul fatto che l'esiguità del tempo a disposizione per la ricerca ha obbligato a procedere assai selettivamente nella presentazione delle informazioni, e che le difficoltà pratiche incontrate in non pochi casi dai ricercatori per l'accesso alle fonti degli archivi ecclesiastici hanno consigliato di imprimere alla rilevazione un carattere fortemente standardizzato e per certi versi limitante.

Tempi e responsabilità

Nei mesi di gennaio e febbraio del 2001 è stato definito il gruppo di coordinamento del *progetto CIVITA*

· istituzioni ecclesiastiche, del quale hanno fatto parte Roberto Grassi, Ezio Barbieri, Michele Giordano, Saverio Almini, con la partecipazione assidua di Maurizio Savoja. Il gruppo di coordinamento è stato affiancato da un comitato scientifico al quale hanno preso parte, con modalità e tempi diversi di coinvolgimento, don Giancarlo Manzoli, don Paolo Bonato, don Saverio Xeres, don Andrea Foglia, Francesca Cavazzana Romanelli, Alfredo Lucioni, Carmela Santoro, Mauro Livraga. Hanno partecipato a singoli incontri Stefano Vitali e don Bruno Bosatra. Si sono avuti contatti, tramite Lavinia Parziale, con il gruppo di lavoro dell'Università degli Studi di Milano coordinato da Angelo Moioli che si sta occupando della schedatura delle corporazioni in antico regime. Nel primo trimestre del 2001 è stato predisposto un primo repertorio delle fonti utilizzabili e sono stati avviati i primi incontri presso gli archivi ecclesiastici interessati. Tra febbraio e marzo è stato individuato e costituito il gruppo dei ricercatori, che, con qualche variazione, alla fine è risultato composto da Caterina Antonioni (parrocchie pavesi della diocesi di Tortona); Piero Majocchi (diocesi di Crema, diocesi di Lodi); Mara Pozzi e Cecilia Gatti (diocesi di Cremona, diocesi di Pavia); Giancarlo Cobelli, Giuliano Annibaletti, Elena Lucca (diocesi di Mantova); Emanuele Robbioni (diocesi di Vigevano); Alessandra Baretta, Federica Biava, Marina Regina (diocesi di Milano, diocesi di Como), Rocco Marzulli, Claudia Morando, Saverio Almini (diocesi di Milano).

Tra marzo e aprile sono state definite le specifiche tecniche per la raccolta dei dati. Il dibattito ha comportato una profonda revisione dell'impianto complessivo dell'intero progetto CIVITA. Per l'analisi delle novità rispetto alla precedente versione si rimanda alla Nota tecnica di Michele Giordano. Dopo alcuni incontri dedicati, in aprile, alla formazione dei ricercatori è stata finalmente avviata, verso la metà di maggio, la fase vera e propria di schedatura. Alla fine di giugno è stata fatta una prima rilevazione quantitativa della banca dati prodotta. Con la fine del mese di ottobre si è esaurita la fase centrale della ricerca. Le settimane successive sono state dedicate all'affinamento e completamento dei dati e alla loro progressiva revisione in vista della stesura finale, da intendersi non esaustiva anche delle sole fonti essenziali disponibili, ma tale da consentire comunque il rispetto dei limiti cronologici fissati per la ricerca. Si dà per scontata la perfettibilità di tutte le informazioni presentate. Per la schedatura delle informazioni raccolte i ricercatori si sono avvalsi dell'applicativo CIVITA, sviluppato da Michele Giordano. Note specifiche sull'architettura e principali funzionalità dell'applicativo sono illustrate nelle pagine di commento tecnico. Si accenna qui che, quanto alla metodologia di lavoro, i ricercatori hanno operato autonomamente su file portanti ciascuno uno spezzone della banca dati. Il versamento dei dati da parte dei ricercatori si è completato tra i mesi di gennaio e febbraio del 2002, per rendere possibile una prima presentazione dei risultati nel successivo mese di marzo. La ristrettezza dei tempi a disposizione ha permesso una più accurata correzione delle schede, anche se non una vera e propria attività di editing e correzione bozze, per la pubblicazione cartacea in un certo senso prototipale della sola parte di banca dati concernente la diocesi di Milano.

Rapporti di collaborazione

L'esecuzione di tutto il lavoro ha richiesto l'utilizzo di fonti conservate in archivi pubblici e in archivi ecclesiastici e la consultazione di testi in biblioteche locali. Con l'Archivio di Stato di Milano, in particolare, è stato instaurato un formale rapporto di collaborazione. Ma per la specificità della ricerca, è stato cercato un rapporto diretto di collaborazione con gli archivi diocesani, sia per un accesso facilitato alle strutture e alle fonti, sia per una consulenza mirata nell'impostazione della ricerca. La limitatezza dei tempi a disposizione ha forse impedito di approfondire con la dovuta acribia tutte le strade per arrivare ovunque a una condivisa adesione alle finalità della ricerca, al di là dell'accesso e della consultazione abitualmente consentiti agli studiosi. Nel concreto, si sono avuti riscontri assai diversificati tra diocesi e diocesi. Senza nulla togliere a chi ha volenterosamente accordato aiuto fattivo ai ricercatori nel limite delle proprie possibilità, si desidera però ringraziare in particolare la direzione e il personale di alcuni archivi: don Bruno Bosatra e l'Archivio storico diocesano di Milano: don Giancarlo Manzoli e l'Archivio storico diocesano di Mantova; don Saverio Xeres e l'Archivio storico diocesano di Como; Paolo Paoletti, esperto conoscitore dell'Archivio vescovile di Tortona. Sia nella fase di impostazione della ricerca, sia nella fase più propriamente esecutiva i singoli ricercatori hanno potuto contare sulla collaborazione di consulenti qualificati, con specifiche conoscenze per i relativi ambiti geografici. Questa collaborazione, paraltro, ha avuto un limite nella libertà scientifica dei ricercatori stessi. Ricordo don Andrea Foglia per la diocesi di Cremona, don Paolo Bonato per la diocesi di Vigevano, il professor Ezio Barbieri per le diocesi di Pavia e Tortona, Mauro Livraga, per le diocesi di Crema, Lodi, Cremona, Vigevano.

NOTA TECNICA



di Michele Giordano

Premessa

Come già ampiamente illustrato, il *progetto CIVI-TA* è nato con l'intento di costituire una vasta collezione di notizie sulle diverse istituzioni sorte nel corso dei secoli sul territorio lombardo. Dapprima la ricerca è stata orientata verso gli istituti soggetti all'ordinamento civile e successivamente verso quelli soggetti all'ordinamento canonico. Questo volume raccoglie i risultati di una parte (la diocesi di Milano) della seconda fase della ricerca.

Va detto, però, che il modello studiato per ospitare le numerose notizie raccolte nel corso dell'intera ricerca, che ormai dura da quasi otto anni, ha subito cospicui ritocchi. Chi ha avuto occasione di sfogliare uno dei 13 volumi del progetto CIVITA · istituzioni civili, per esempio, si accorgerà sicuramente del fatto che molti aspetti della pubblicazione che sono rimasti immutati, ma alcuni sono scomparsi, altri sono stati introdotti per la prima volta e altri ancora, infine, sono variamente mutati. Lo scopo di questa nota tecnica, dunque, è duplice: da un lato essa intende a delineare per sommi capi le modifiche introdotte al modello di organizzazione dei dati che sovrintende - anche retroattivamente – all'intero progetto in corso; dall'altro lato, più semplicemente, vuole offrire una doverosa guida tecnica alla consultazione del volume.

Carta stampata e nuove tecnologie

Sul piano operativo, la differenza essenziale che distingue la ricerca svolta nell'ambito civile da quella svolta nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche è la seguente: nel primo caso la destinazione principale dei risultati era la carta stampata, benché non fosse affatto escluso, anzi auspicato, che prima o poi, in qual-

che modo, si sarebbe proceduto anche ad una pubblicazione non tradizionale (CD-ROM, Internet). Nel seconda caso, invece, è stata proprio l'idea di una pubblicazione non tradizionale, rispetto alla carta stampata, quella che ha guidato molte delle scelte operative che hanno orientato la ricerca.

Bisogna ammettere che, a dispetto delle buone intenzioni, è proprio la pubblicazione tradizionale che inaugura anche questa seconda fase del progetto, e questo la dice lunga - mi sembra - sulla vitalità di cui gode ancora questo sistema di distribuzione delle informazioni. Tuttavia, il vantaggio è solo cronologico. Le diverse parti della ricerca, infatti, affidate a numerosi ricercatori che hanno lavorato in parallelo su 18 archivi informatici, sono state organizzate in maniera tale da poter confluire senza difficoltà in un ampio archivio informatico unificato dove - fra l'altro - si affiancheranno alle diverse parti della ricerca già svolta nel settore civile. I 13 archivi informatici che hanno consentito la pubblicazione degli altrettanti volumi di cui si è detto sopra, infatti, sono già stati riconvertiti e non senza qualche difficoltà – in modo da poter convivere con gli archivi prodotti per la ricerca nel settore ecclesiastico. In breve, esiste ormai una consistente base di dati unificata che ospita in maniera omogenea circa 36 000 notizie relative alle istituzioni civili ed ecclesiastiche del territorio lombardo.

Vista in questa prospettiva, la pubblicazione del presente volume costituisce il doveroso tributo ad una modalità di consultazione delle informazioni che in certe situazioni resta insostituibile. Essa non esaurisce affatto, tuttavia, la varietà di domande che domani potranno essere poste all'intera collezione di informazioni contenute nella base di dati del *progetto CIVITA*, quando essa verrà resa disponibile agli utenti dell'In-

ternet. Al contrario, sarà proprio in quella sede che lo studioso, o il curioso, potranno aspettarsi di trovare una risposta a quesiti complessi che coinvolgano in maniera massiccia e trasversale l'intero patrimonio di notizie pazientemente raccolto in tutti questi anni.

La pubblicazione a stampa che è stata realizzata, tuttavia, si sforza con molta diligenza di competere fin dove può con il mezzo informatico e via via cercheremo di spiegare come. Nel suo insieme, dunque, il volume è costituito di quattro parti: i profili generali, i profili particolari, gli apparati critici e l'indice analitico.

I profili generali

Una scelta fondamentale del progetto CIVITA che, mi sembra di poter dire, ha rivelato col tempo una certa felicità è stata quella di distribuire tutte le informazioni raccolte nel corso della ricerca in due distinte tipologie di schede, secondo un criterio mirato a distinguere il generale dal particolare. I profili generali, dunque, costituiscono una selezionata serie di schede, in genere molto consistenti, ove il lettore può trovare tutte quelle informazioni che sono tipicamente legate a un *genere* di istituzione. Questa scelta ha consentito di mantenere più leggero il profilo di tutte quelle istituzioni che delle prime costituiscono una istanza locale e temporale e che sono radunate nella seconda parte del volume sotto l'etichetta di *profili* particolari. Nel caso particolare di questo volume, per esempio, esiste un profilo generale denominato parrocchia, ove viene inquadrata ampiamente la natura storico-giuridica di questa istituzione, ed esistono 1234 profili particolari intestati alle diverse parrocchie presenti sul territorio della diocesi di Milano. Resta inteso che il lettore può farsi un'idea più o meno completa di questa rilevanza istituzionale combinando variamente la lettura dei due tipi di profilo. Anche i volumi del progetto CIVITA · istituzioni civili erano organizzati in questo modo; in quel caso, però, i profili generali erano rimasti estranei alla base di dati del progetto, per la semplice ragione che non esisteva ancora una base di dati unificata. La cosa appare del tutto irrilevante considerando la presentazione a stampa del lavoro: oggi come allora, infatti, bisogna saltare da una pagina all'altra del volume per leggere le diverse informazioni che riguardano, per restare all'esempio fatto, la parrocchia. La modifica del modello di raccolta dei dati che è intervenuta nel frattempo, tuttavia, ha assegnato ai profili generali uno spazio preciso nella base di dati del progetto CIVITA. Inoltre, e questa appare come la novità più significativa, ogni istituzione particolare, che costituisce una istanza dell'istituzione generica da considerare astrattamente come matrice delle diverse manifestazioni istituzionali reali, nella base di dati è connessa a quest'ultima e viceversa. Preparando questo volume si è pensato, ma solo per un istante, di rendere esplicite tutte queste relazioni tra i profili generali e i profili istituzionali. Subito si è rinunciato, tuttavia, poiché ciò avrebbe portato a un insopportabile appesantimento del volume in cambio praticamente di nessun vantaggio. Ma in una prospettiva di distribuzione telematica della base di dati riesce grato immaginare fin da ora, grazie alle nuove tecnologie, una presentazione *gemina* dei risultati di ogni interrogazione, ove gli aspetti particolari di ogni istituzione ricercata siano istantaneamente affiancati ai dettagli di valore più generale, e viceversa. Accenniamo solo, infine, alla possibilità di aggregare grandi masse di dati per ricavare notizie di alto valore statistico. Si tratta opportunità offerte dal nuovo modello di raccolta dei dati che pone un'attenzione assai maggiore di quella rivolta in passato alle *relazioni* che intercorrono tra le diverse informazioni raccolte.

I profili particolari

Come accennato, non è stato un lavoro semplice riconvertire i 13 archivi del *progetto CIVITA* · *istituzioni civili*. La ragione di questa difficoltà, però, è presto detta: essi non erano stati concepiti, se non in via del tutto ipotetica, per convivere omogeneamente in un contenitore unico; erano nati bensì per servire al processo di preparazione dei volumi a stampa. Anche in questo caso, i ritocchi introdotti al modello originario di organizzazione dei dati sono stati sensibili, e ne diamo qui di seguito un rendiconto esaminando in dettaglio gli elementi che compongono le schede dei profili particolari.

Intestazione · E' stata giudicata corretta – e quindi mantenuta – l'idea che ogni istituzione censita dovesse essere definita in maniera inequivocabile in base a tre coordinate; esse sono il toponimo in cui l'istituzione ha sede, la sua denominazione propria (che di norma incorpora quella di genere) e gli estremi cronologici di esistenza. Come già nei volumi dedicati alle istituzioni civili, dunque, anche in questo volume il materiale è organizzato su base toponomastica ordinata alfabeticamente. Sotto i vari toponimi, pertanto, sono raggruppate le diverse istituzioni ad essi riconducibili con le relative indicazioni cronologiche.

Diversamente dai volumi del *progetto CIVITA · istituzioni civili*, però, questo non è parso più sufficiente; molti dei toponimi che sono stati sede di una o più istituzioni, infatti, hanno ormai solo una valenza storica. Si pensi, infatti, che il rapporto fra i comuni odierni e i toponimi registrati nel corso dell'intera ricerca è di circa 1 a 3. Si è deciso pertanto di collegare tutti i toponimi delle istituzioni censite ai nomi degli attuali comuni lombardi, secondo le notizie fornite dall'ISTAT.

I 1546 comuni lombardi, perciò, rappresentano l'ossatura dell'intera base di dati del *progetto CIVITA*, poiché ad essi, spesso grazie a laboriose ricerche, sono stati ricondotti tutti i toponimi sede delle istituzioni censite. Come si può facilmente notare sfogliando il volume, l'indicazione del comune odierno e della relativa provincia compare in corpo minore subito dopo l'indicazione del toponimo. La precisazione relativa alla provincia, in effetti, sarebbe stata pressoché inutile nei volumi dedicati alle istituzioni civili, dal

momento che la pubblicazione dei volumi stessi è avvenuta (ad eccezione dell'ultimo) su base provinciale. Non così si può dire per questa nuova serie di volumi, invece, i quali, essendo realizzati su base diocesana, rispettano solo parzialmente la suddivisione amministrativa. Oltre alla comodità consentita in questo volume di inquadrare rapidamente un determinato toponimo storico in un ambito contemporaneo, credo che si intravveda abbastanza facilmente la feconda possibilità, grazie ad una distribuzione telematica, di aggregare e selezionare domani gruppi di istituzioni di diverso ordinamento ma appartenenti, per esempio, in un preciso periodo storico, ad una determinata base toponomastica o amministrativa.

Variante denominativa · Con più sistematicità di quanta ne sia stata impiegata nel *progetto CIVITA · istituzioni civili* molte istituzioni censite in questo volume recano l'indicazione della variante denominativa, accompagnata dagli estremi che ne delimitano cronologicamente l'effettivo uso.

Profilo · Del profilo analitico che accompagna e delinea ogni istituzione censita si dice ampiamente nella *Introduzione* di Saverio Almini. Qui non pare il caso di aggiungere altro se non che esso è accompagnato dalla sigla dell'autore, sciolta nella pagine dei crediti sul verso del frontespizio.

Relazioni tra le diverse istituzioni · La novità più importante introdotta nel modello di raccolta dei dati del *progetto CIVITA · istituzioni ecclesiastiche* è sicuramente il trattamento delle cosiddette *relazioni*. Si è già accennato a questo aspetto descrivendo la parte del volume dedicata ai profili generali, ma in realtà, le novità introdotte sono ben più cospicue di quanto potrebbero lasciare intendere quegli accenni e meritano dunque un approfondito discorso aggiuntivo.

Volendo esprimere in sintesi la natura del modello adottato nel progetto CIVITA · istituzioni civili si può dire che esso adottava una ibrida struttura ad albero. La forma arborescente di questo modello consisteva nel fatto che in capo a tutto stava genericamente l'idea del territorio lombardo. In subordine, vi erano i diversi toponimi storici identificati come sede delle istituzioni censite; a ciascuno di questi toponimi, poi, erano collegati tutti gli enti che facevano capo a ciascuno di questi toponimi; infine, se del caso, ad ogni ente erano collegati i diversi organi, spesso riccamente gerarchizzati, nel caso si trattasse di enti di grande importanza. La natura ibrida del modello, viceversa, stava nel fatto che, come è facile intuire, non c'era alcuna omogeneità fra i diversi livelli che costituivano l'albero. Al primo livello, infatti, si trovavano elementi di natura territoriale (i toponimi), al secondo livello vi erano elementi di natura più propriamente istituzionale (gli enti), mentre dal terzo livello in poi era possibile incontrare elementi sub-istituzionali, come organi e uffici. In verità, non era tanto la natura ibrida di questa struttura ad impensierire, dal momento che essa era dichiarata esplicitamente come una comoda forzatura per inquadrare la massa delle informazioni raccolte in una struttura organica. Il vero problema derivava dal fatto che, il più delle volte, le relazioni che le varie istituzioni censite intrattenevano fra di loro erano di natura più debole o sfuggente di quella gerarchica. A ciò si aggiunga il fatto che molto spesso ci si trovava di fronte a relazioni istituzionali che travalicavano un determinato dominio territoriale. Ciò poneva un serio dilemma: ignorare tali relazioni inclassificabili nel modello ad albero oppure rinunciare al modello ad albero a favore di un *modello reticolare*, più ricco e più flessibile come verrà mostrato fra breve, e dunque il grado di riflettere meglio la reale situazione di ciò che si andava a censire.

Come si intuisce, è stata scelta questa seconda possibilità. Obiettivamente, si è imboccata la strada più faticosa, per il cospicuo lavoro di revisione del modello e di bonifica (buona parte della quale ancora da realizzare) dei dati raccolti fino a quel momento, relativi al *progetto CIVITA* · *istituzioni civili*. Ciò che indotto a questa scelta, tuttavia, è stata la ferma convinzione del considerevole valore aggiunto che le relazioni fra le varie istituzioni introducono nel patrimonio informativo della base di dati del *progetto CIVITA*.

Va sottolineato, peraltro, che il modello ad albero non è stato definitivamente abbandonato, bensì incorporato in quello reticolare, e questo per due ragioni. In effetti, accanto alla struttura reticolare che costituisce il tessuto connettivo delle istituzioni censite vi è giustapposta una struttura ad albero – non ibrida, questa volta, o molto meno ibrida che in passato – che vede in capo, ancora una volta, il territorio lombardo, costituito dai 1546 comuni della Lombardia, e subordinatamente i toponimi storici di cui si è già detto poco prima. Inoltre, come si vedrà immediatamente, nulla vieta di dichiarare gerarchiche alcune delle relazioni istituzionali, e dunque di ricostruire, nel caso ciò torni utile, quella struttura ad albero che, per la sua mancanza di alternative, si rivelava in molti casi troppo rigida.

In effetti, il principio che ha guidato la revisione del modello delle relazioni è stato molto semplicemente quello di immaginare un adeguato pacchetto di tipologie relazionali, invece che una sola relazione troppo stringente. Sciolto questo vincolo, semmai, il problema è stato quello di non esagerare dalla parte opposta, ovvero di non scatenare una superfetazione relazionale che, in fin dei conti, avrebbe vanificato l'utilità del concetto medesimo. Il continuum relazionale, insomma, andava suddiviso in una quantità giudiziosa di segmenti, anzitutto per renderlo ragionevolmente digeribile ad una applicazione informatica, ma soprattutto per non restare alla fine soffocati da una inutile ricchezza di sfumature.

Si è trattato di una impresa non facile, i cui primi risultati vengono sottoposti qui al pubblico per la prima volta, nella speranza che saranno accolti con qualche favore. Un'idea, però, ci è parsa subito feconda: la natura *binaria* di quasi ogni relazione istituita; ovvero, se tra A e B intercorre una relazione che possiamo denominare *alfa*, allora tra B ed A intercorrerà una relazione *beta*, che esprime il calco negativo della relazione alfa.

In coda ad ogni scheda, perciò, il lettore potrà trovare una o più notizie, qualificate da una particolare icona, atte a designare il tipo di relazione che l'istituzione intrattiene con un'altra istituzione. Ecco la legenda:

segue cronologicamente...

precede cronologicamente...

■ è costituito/costituita presso...

□ ha presso di sé...

rientra nella giurisdizione di...

comprende nella propria giurisdizione...

è sito/sita nel territorio...

include nel proprio territorio...

Come si può notare le icone sono facilmente raggruppabili in coppie, caratterizzate da una inversione grafica positivo/negativo, per sottolineare il maniera che si spera abbastanza perspicua quella natura binaria della relazione cui si è appena accennato. La situazione immaginata nella Esempio 1, perciò, andrà letta

BELSITO Milano (MI)

123.

parrocchia del Buon Gesù

1930 - 1989

•••

confraternita del Sacro Cuore di Gesù (1950 - 1989), Belsito [321]

Esempio 1

come: la parrocchia del Buon Gesù di Belsito include nel proprio territorio la confraternita del Sacro Cuore di Gesù, mentre la corrispondente situazione immaginata nella Esempio 2 andrà letta come: la confraterni-

BELSITO Milano (MI)

321.

confraternita del Sacro Cuore di Gesù 1950 - 1989

parrocchia del Buon Gesù (1950 - 1989), Belsito [123]

Esempio 2

ta del Sacro Cuore di Gesù è sita nel territorio della parrocchia del Buon Gesù di Belsito, e così via.

Per risolvere salomonicamente il caso di quelle relazioni particolarmente difficili da inquadrare, oppure soggette a troppe imbarazzanti sfumature, si è deciso di definire un tipo di relazione non binaria la quale, pertanto, ha lo stesso significato in entrambe le direzioni:

è congiunto/congiunta istituzionalmente a...

Infine ci sembra utile segnalare la semplice possibilità di futuri sviluppi, non ancora presenti in questa ricerca o non necessariamente legati alla pubblicazione a stampa:

è un organo di...

ha per organo...

ha per istanza...

costituisce una istanza di...

Le prime due icone, come si capisce facilmente, istituisco proprio quel tipo di relazione gerarchica che aveva messo in crisi il vecchio modello di raccolta dei dati; in realtà questo tipo di relazione non è stato istituito solo per ragioni, per così dire, di economia. Non è stato ancora possibile, purtroppo, spingersi avanti nella ricerca tanto da censire anche organi e uffici in grado di intrattenere con le altre istituzioni dei rapporti gerarchici, e questo spiega semplicemente la mancanza nelle schede dei primi due simboli.

Degli ultimi due simboli, invece, si è già detto indirettamente parlando del rapporto fra profili generali e profili particolari: in questa sede sarebbero del tutto inopportuni, ma associati domani a un bottone di una pagina Web potrebbero svolgere adeguatamente il proprio ufficio.

Gli apparati critici

Per apparati critici, nell'ambito del *progetto CIVI-TA*, si è sempre fatto riferimento alle notizie di carattere archivistico, legislativo e bibliografico introdotte a sostegno delle informazioni raccolte. Nei volumi del *progetto CIVITA* · *istituzioni civili* vigeva una precisa distinzione fra apparati locali e apparati generali: i primi erano posti in calce ai singoli profili qualora la loro validità fosse limitata a questi ultimi, mentre i secondi erano raggruppati in coda a tutti profili – generali e particolari – perché ritenuti di validità più universale. Nel presente volume è stata fatta cadere questa distinzione, e dunque tutti gli apparati sono stati raccolti in coda ai profili. Ad ogni notizia è premesso un codice univoco al quale si fa variamente riferimento nelle citazioni contenute nei profili.

L'indice analitico

L'indice analitico dei volumi del *progetto CIVITA* istituzioni civili ricalcava in maniera massiccia lo sforzo di inquadrare le istituzioni censite nel modello ad albero di cui si è già ampiamente parlato. Anche in questo caso il lettore incontrerà una importante novità, trovando un indice molto snellito nella struttura. Le voci, infatti, non sono più tanto numerose e articolate, bensì riprendono, con un opportuno ordinamento, le denominazioni delle istituzioni.

In particolare, l'indice è ordinato in base alla denominazione, in subordine agli estremi cronologici (viene considerato l'estremo iniziale) e ancora in subordine al toponimo. Naturalmente, viene dato opportuno conto in corsivo delle numerose varianti denominative.

PROFILI GENERALI



REGIONE ECCLESIASTICA SEC. XX

Per la loro funzione prevalentemente disciplinare e legislativa e per la loro celebrazione piuttosto rara, i concili particolari nell'ambito della provincia ecclesiastica (concili plenari e concili provinciali) non erano sentiti già più come sufficienti per un efficace esercizio del ministero episcopale negli anni immediatamente seguenti la stesura del Codice di diritto canonico del 1917. Di propria iniziativa, i vescovi di diverse nazioni o regioni cominciarono a incontrarsi tra loro, per uno scambio di opinioni, esperienze e indicazioni su problemi comuni. Nacquero in questo modo dei nuovi organismi, approvati dalla Santa Sede, che presero il nome di Conferenze episcopali nazionali (Abate 1983). Il Codice di diritto canonico del 1983 ha messo in rilievo le strutture di antica tradizione e di nuova evoluzione che uniscono fra loro le diocesi, e che esprimono, su un piano storico e concreto, l'aderenza all'identità culturale e religiosa di aree geografiche omogenee ma più vaste dell'ambito locale diocesano. Dopo aver richiamato l'istituto della provincia ecclesiastica, il Codice del 1983 illustra l'istituzione delle regioni ecclesiastiche. "Le province ecclesiastiche viciniori, sulla proposta della Conferenza episcopale, possono essere congiunte dalla Santa Sede in regioni ecclesiastiche" (CIC 1983, can. 433 § 1). Lo scopo dell'assemblea dei vescovi delle regioni ecclesiastiche è quello di favorire la cooperazione e l'attività pastorale comune nella regione; tuttavia normalmente non competono a essa i poteri che sono attribuiti alla Conferenza episcopale, con cui non si identifica (CIC 1983, can. 434).

Conferenza episcopale · Il Codice di diritto canonico del 1917 prevedeva che gli ordinari del luogo in una provincia ecclesiastica si radunassero almeno ogni cinque anni per mezzo del loro metropolita (o del suffraganeo più anziano) per promuovere il bonum religionis nelle diocesi e preparare il futuro concilio provinciale. Le decisioni di queste conferenze non avevano forza obbligante per le diocesi, ma la conseguivano con la promulgazione da parte dei singoli vescovi nelle loro diocesi (Retzbach 1958). Una più ampia considerazione riserva il Codice del 1983 alle Conferenze episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II (Bertone 1983).

Il Codice di diritto canonico del 1983 definisce la Conferenza episcopale (CIC 1983, can. 447) "l'insieme dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio, i quali esercitano con azione congiunta alcuni uffici pastorali a favore dei fedeli della medesima area, per incrementare il bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente mediante l'uso di forme e metodi d'apostolato convenientemente adattati, a norma del diritto, alle situaziooni di tempo e luogo". Come regola generale, la Conferenza episcopale comprende i presuli di tutte le chiese particolari di una stessa nazione. Tuttavia, se a giudizio della Sede apostolica, e a parere dei vescovi diocesani interessati, situazioni di tempi e di luogi lo consiglino, la Conferenza episcopale, con norme stabilite dalla medesima Sede apostolica, può essere eretta per un territorio di maggiore o minore ampiezza, come la regione, che comprenda solo i vescovi di alcune chiese particolari costituite in un determinato territorio. Spetta alla suprema autorità della Chiesa, dopo aver sentito il parere dei vescovi scopali. Di diritto fanno parte delle Conferenze tutti i vescovi diocesani e coloro che sono a essi equiparati nel diritto, come i vicari e i prefetti apostolici, i vescovi coadiutori, i vescovi ausiliari, e gli altri vescovi che esplicano nello stesso territorio uno speciale ufficio da parte della Santa Sede o della Conferenza episcopale stessa. Salve le norme del diritto comune, è lasciato alle singole Conferenze episcopali di ordinare il loro funzionamento con statuti propri, riveduti dalla Sede apostolica. Negli statuti sono regolate le assemblee e sono definiti un consiglio permanente dei vescovi, con il compito di curare la preparazione dei problemi da trattare e l'esecuzione delle decisioni; una segreteria generale, con mansioni organizzative e pratiche; altri uffici o commissioni a giudizio della Conferenza. Ogni Conferenza episcopale, a norma degli statuti, deve eleggersi un preside che presieda sia alle riunioni della stessa Conferenza sia al consiglio permanente; determinare la persona che dovrà fungere da vice-preside qualora il preside sia legittimamente impedito; nominare un segretario generale. Le assemblee plenarie devono tenere almento ogni anno e ogni volta che lo richiedono particolari circostanze, secondo le prescrizioni degli statuti. In questi incontri i vescovi esplicano "alcuni uffici pastorali" di magistero e di direzione "con azione congiunta". Nelle assemblee plenarie partecipano con voto deliberativo, esclusivo se si tratta di modifiche agli statuti, i vescovi diocesani e coloro che sono a essi equiparati nel diritto, e i vescovi coadiutori; con voto deliberativo o consultivo soltanto, secondo le determinazioni degli statuti, i vescovi ausiliari e i vescovi titolari che appartengono alla medesima assemblea. La funzione "ordinaria e specifica" della Conferenza episcopale è di ricercare e concordare "forme e metodi di apostolato convenientemente adattati, a norma del diritto, alle circostanze di tempo e di luogo". Sono norme di orientamento pastorale, con indole di direttiva e di consiglio. La maggioranza per la loro approvazione viene computata secondo il Codice di diritto canonico, can. 119 § 1, e cioè, se non è stabilito diversamente, sul numero dei partecipanti all'assemblea. Tuttavia, come funzione "straordinaria", in casi espressamente indicati e a precise condizioni, la Conferenza episcopale può esercitare anche un'attività congiunta deliberativa e legislativa. L'assise può emettere decreti generali, che sono "propriamente leggi" (CIC 1983, can. 29) solo nei casi in cui ne abbia avuto disposizione o deputazione dalla Sede apostolica. Questa può dare l'incarico o la facoltà o a tutte le conferenze episcopali, con disposizione generale, o a una singola Conferenza episcopale, su sua richiesta. Nel Codice del 1983, oltre cento enunciati demandano alle Conferenze episcopali il compito di determinare, con decreti generali, e quindi con funzione legislativa, i loro prescritti. Perché i decreti generali siano emessi validamente devono essere suffragati, con voto deliberativo, da almeno due terzi di voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte della Conferenza episcopale con voto delibera-

interessati, sopprimere o rinnovare le Conferenze epi-

tivo, anche se non intervenuti. I decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede apostolica e promulgati a norma del diritto. Spetta alla Conferenza episcopale determinare la forma nella quale devono essere promulgati, cioè consegnati ufficialmente alla comunità ecclesiale cui sono destinati, e il tempo dal quale entrano in vigore. Dotati di obbligo giuridico, con forza di legge, a tali decreti sono tenuti, insieme ai loro fedeli, tutti i vescovi che fanno parte dell'assemblea, anche quelli che fossero stati di opinione contraria. Nelle loro diocesi possono dispensare in casi particolari e per giusta causa. Nelle decisioni che non hanno valore di legge, ai singoli vescovi è raccomandato che prendano per regola di farle proprie in spirito di unità e di carità, tenendo presente che esse sono scaturite da un'azione congiunta. Resta però integra la competenza del singolo vescovo il quale, se in suo giudizio non ritenesse adatta per la propria diocesi la decisione della maggioranza, potrebbe non seguirla o preferirne una diversa per i suoi fedeli. Se l'accetta, egli, nella sua diocesi, potrebbe annettere a essa valore di legge, la quale, in questo caso, sarebbe legge puramente episcopale (direttorio 22 febbraio 1973, § 221). La Conferenza episcopale o il suo preside agiscono validamente a nome di tutti i vescovi, unicamente se questi, nessuno escluso, hanno dato il loro consenso (Abate 1983).

PROVINCIA ECCLESIASTICA SEC. IV – SEC. XX

Le diocesi sono normalmente raggruppate in circoscrizioni più ampie, dette province ecclesiastiche, che nel diritto canonico vigente sono di istituzione pontificia. A ciascuna provincia presiede un metropolita o arcivescovo, dignità che è congiunta con una sede vescovile designata dal pontefice. Le diocesi che fanno parte della provincia sono dette suffraganee, in quanto ai vescovi a esse preposti spetta, nel concilio provinciale presieduto dal metropoluta, lo ius suffragii. Le diocesi che, per privilegio, dipendono direttamente dalla Santa Sede sono dette esenti (Del Giudice 1953).

La prima organizzazione delle comunità cristiane avvenne, se non esclusivamente, almeno prevalentemente nelle maggiori città dell'impero romano. Da questo fatto discende l'inserimento del sistema di organizzazione ecclesiastica nelle stesse strutture dell'amministrazione civile, per cui si ebbero, a seconda delle regioni cristianizzate, diocesi meno o più vaste, e la preminenza anche religiosa, che di solito si sarebbe conservata, del principale centro amministrativo sulle altre città della regione. Al centro principale venne riconosciuto il nome di metropoli, cioè di città matrice. Alle metropoli, con lo svolgersi del tempo e con l'incremento dei fedeli, vennero riconosciuti particolari diritti. Anche in Occidente il cristianesimo inserì i suoi quadri organizzativi nelle strutture geogra-

fiche e storiche delle divisioni amministrative territoriali in cui Diocleziano prima e Costantino poi avevano diviso l'impero romano (Vigotti 1981).

Nello svolgimento storico della costituzione ecclesiastica i poteri degli uffici intermedi tra l'episcopato e il supremo pontificato, cioè quelli spettanti a patriarchi, primati, esarchi, metropoliti, potevano essere considerati, giuridicamente, come derivanti dalla parziale comunicazione della suprema potestà giurisdizionale della Santa Sede. Un ufficio che ha conservato potestà giurisdizionali superdiocesane anche in epoca di codificazione del diritto canonico è quello del metropolita, che oltre ad avere potestà vescovile nella propria diocesi ha, nelle diocesi suffraganee costituenti la provincia ecclesiastica, i poteri giurisdizionali sia di carattere amministrativo che giudiziario (CIC 1917, can. 274). Uno dei diritti eminenti del metropolita è di convocare e presiedere il concilio provinciale, cui partecipano i vescovi suffraganei (Del Giudice 1953).

Metropolita · Il metropolita (arcivescovo) presiede una provincia ecclesiastica. Di fronte alle diocesi della provincia il metropolita ha determinate facoltà. Ad esempio, è sede di appello contro le sentenze giudiziarie definitive o interlocutorie aventi forza di definitive pronunciate dalle curie suffraganee; può compiere la visita canonica, previa approvazione della Santa Sede, se omessa dal suffraganeo. In segno di distinzione, al metropolita compete di procedere con la croce; mentre simbolo proprio del suo potere è una fascia di lana larga alcuni centimetri con sei croci nere intessute, detta pallio, che si porta sulla pianeta (Retzbach 1958); il pallio denota la pienezza dell'ufficio pastorale e della potestà. Il metropolita nella sua archidiocesi ha gli stessi obblighi e diritti che ha qualunque vescovo nella sua diocesi; in più quelli derivanti dal pallio che porta come segno distintivo (Masseo 1967).

Nelle diocesi suffraganee spetta al metropolita vigilare perché la fede e la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate, e informare il romano pontefice degli eventuali abusi; deve informare la Sede apostolica sull'assenza dei vescovi suffraganei (CIC 1917, can. 395 § 4) e sull'inabilità dei vescovi a reggere la diocesi (CIC 1917, can. 415); deve intervenire se non è stato eletto l'amministratore diocesano (CIC 1917, can. 421 §2, can. 425 § 3). Dove le circostanze lo richiedono, la sede apostolica può conferire al metropolita funzioni e potestà peculiari da determinare nel diritto particolare. Nessuna altra potestà di governo compete al metropolita nelle diocesi suffraganee; egli può però celebrare funzioni sacre in tutte le chiese delle diocesi suffraganee, come se fosse il vescovo nella propria diocesi, deve solo avvertire il vescovo suffraganeo, se si tratta della chiesa cattedrale.

Concilio provinciale · II concilio provinciale è un'istituzione che raggruppa i rappresentanti di una provincia ecclesiastica. La convocazione e la presidenza spettano all'arcivescovo metropolita. Nel caso che ne sia impedito, e che la sede sia vacante, la convocazione spetta al vescovo suffraganeo più anziano

nella promozione all'episcopato. L'assemblea si riunisce, di preferenza, nella chiesa metropolitana, ma per un giusto motivo è lecito scegliere un luogo diverso nel territorio della provincia. Gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e i prelati nullius che non fanno parte di alcuna sede metropolitana, non sono, per questo, dispensati dalla partecipazione a un concilio provinciale. Essi si uniscono al concilio della provincia da loro scelta a questo scopo, una volta per tutte, con l'approvazione della Santa Sede. I membri di diritto del concilio provinciale sono, anzitutto, i prelati che sono a capo, nel periodo del concilio, di un territorio autonomo nella provincia: vescovi residenziali, abati e prelati nullius, eventuali vicari capitolari, amministratori apostolici di diocesi. Tutti questi membri hanno voce deliberativa. Una seconda categoria di membri di diritto è formata da due rappresentanti di ciascun capitolo cattedrale o, in mancanza di capitolo, del collegio dei consultori diocesani; dai superiori maggiori degli istituti religiosi clericali esenti; dai superiori delle congregazioni monastiche. Questi membri non godono del diritto di voto. E' permesso invitare altri membri del clero secolare o regolare, i quali pure hanno soltanto voce consultiva. I vescovi titolari residenti nella provincia, invece, prendono parte al voto, se sono convocati al concilio. Il concilio provinciale si adopera per favorire i buoni costumi, correggere gli abusi, risolvere controversie, conservare o ristabilire la disciplina; consigliarsi e decidere per l'incremento della fede. Può prendere provvedimenti che avranno forza di legge in tutta la provincia e nei territori dei prelati che si sono aggiunti al concilio. Gli atti e le decisioni dei concili provinciali devono essere inviati al presidente della Santa Sede e non possono essere promulgati che dopo il loro esame da parte della Congregazione del Concilio. Le decisioni promulgate a norma di legge hanno valore di diritto particolare nel territorio corrispondente (Retzbach 1958). Gli ordinari dei luoghi non sono autorizzati a dare dispense generali dalle leggi promulgate nel concilio. Possono dispensare soltanto in casi particolari, non essendo essi gli autori diretti di queste leggi, ma l'assemblea conciliare in quanto tale.

La cadenza delle riunioni dei concili provinciali è stata storicamente assai varia. Il Concilio di Trento aveva voluto che la riunione dei concili provinciali avesse luogo ogni tre anni. Ma la pratica di queste riunioni cadde in seguito in disuso. Il testo che ha ordinato la riunione periodica e obbligatoria dei concili provinciali risale soltanto al 1917, ma le circostanze storiche del XX secolo non hanno permesso la convocazione dei concili provinciali durante il tempo stabilito.

Oltre al concilio provinciale, il Codice di diritto canonico del 1917 prevedeva una riunione quinquennale dei vescovi di ciascuna provincia ecclesiastica. L'assemblea episcopale, però, non godeva del potere legislativo nella provincia. I vescovi avrebbero potuto discutere i problemi di interesse comune, rimanendo

a ciascuno la facoltà di prendere, nel proprio territorio, le disposizioni opportune.

Il Codice di diritto canonico del 1983 ha previsto che l'azione pastorale congiunta fosse esercitata nelle province ecclesiastiche da "concili particolari" (CIC 1983, can. 439), per un determinato territorio, che possono essere "plenari", se sono celebrati per tutte le chiese particolari (diocesi) da cui è formata la medesima conferenza episcopale, oppure "provinciali", se vengono celebrati per le diverse chiese particolari della stessa provincia ecclesiastica. La funzione del concilio provinciale e del concilio plenario è di provvedere alle necessità pastorali con un esercizio di potestà di regime, specialmente legislativa (Abate 1983).

DIOCESI SEC. IV – SEC. XX

La fondamentale e organica circoscrizione territoriale della Chiesa cattolica è la diocesi. Nei documenti del Concilio Vaticano II i riferimenti alla diocesi, quale "base organizzativa delle chiese particolari, con a capo un vescovo", assumono una valenza semantica assai vasta. Essi possono indicare infatti un semplice dato territoriale; il gruppo umano vivente in un'area determinata, con il suo contesto sociale, culturale e religioso specifico prodotto dalla storia; la connotazione cristiana del gruppo umano locale, come comunità liturgica e missionaria o come comunità carismatica e gerarchica, con le sue esperienze di fede, di culto, di disciplina, di spiritualità (Bertone 1983). Il Codice di diritto canonico del 1983 adombra, per quanto riguarda l'aspetto strutturale-organizzativo, l'iter giuridico di formazione della diocesi, a partire dal momento della cristianizzazione del territorio (Midali 1983). Nei luoghi di missione, prima che sia stabilita la normale organizzazione ecclesiastica, vengono istituite le prefetture apostoliche e in seguito i vicariati apostolici, il cui governo è dato, rispettivamente, ai prefetti e ai vicari apostolici. A costituire, modificare e sopprimere le circoscrizioni diocesane e quelle a esse equiparate, cioè le abbazie nullius e le prelature nullius, è competente, a norma del diritto canonico vigente, esclusivamente il pontefice. Le diocesi, salvo qualche eccezione, sono raggruppate in province ecclesiastiche dirette da un vescovo metropolita che porta il titolo di arcivescovo. Esistono diocesi indipendenti dalle province ecclesiastiche e immediatamente soggette alla Santa Sede, che sono dette diocesi esenti. L'azione della Santa Sede e della Curia Romana si esercita direttamente su ciascuna diocesi, senza intermediazione del metropolita. Le diocesi a loro volta si suddividono in parrocchie, nell'ambito delle quali attende alla cura d'anime un parroco o curato (rector). Dall'epoca successiva al Concilio di Trento, per meglio esercitare su tutta la diocesi e sulle parrocchie il proprio governo, il vescovo può raggruppare in distretti più parrocchie, affidandone la sorveglianza a un

vicario foraneo; nell'epoca contemporanea, in particolare dopo il Concilio Vaticano II, l'organizzazione vicariale è stata rinnovata o sostituita da articolazioni diverse, come i decanati e le zone pastorali.

Vescovo diocesano · Nell'ordinamento canonico vigente, il papa nomina liberamente i vescovi in tutta la Chiesa latina. Nei primissimi secoli di vita della Chiesa e nell'alto medioevo, il vescovo veniva solitamente scelto tra il clero diocesano, ed era spesso un prete o un diacono della chiesa maggiore, eletto dal popolo e dal clero. Tentativi di ingerenza politica nell'elezione dei vescovi si ebbero con più frequenza a partire dall'età longobarda, e con maggior forza nel periodo carolingio, in coincidenza con il progressivo coinvolgimento del vescovo da una parte in funzioni politiche e amministrative sulla città e anche nell'amministrazione centrale del regno, dall'altra con l'affermazione dei legami feudali, secondo un percorso chiusosi con l'età ottoniana e salica. Dopo la lotta per le investitute conclusasi con il concordato di Worms nel 1122, le normali elezioni vescovili tornarono a clero e popolo, ovvero, con modalità diversamente applicabili, al diritto riservato ai canonici titolari della chiesa cattedrale. In passato, meno frequentemente nell'epoca contemporanea, i concordati riconoscevano ai sovrani, in seguito ai capi di stato, il diritto di designare i vescovi. Ancora oggi la Santa Sede ammette che l'autorità secolare possa interessarsi della scelta dei vescovi, concedendo un diritto di consultazione al governo che lo solleciti. In virtù di tale accordo, la Santa Sede si impegna a comunicare al potere civile il nome del candidato che ha intenzione di elevare all'episcopato, autorizzando il governo a formulare, se è il caso, le obiezioni di ordine politico che potrebbe sollevare la nomina. Ma qualunque sia il modo di designare i candidati, la collazione dei poteri propriamente detti di ordine e di giurisdizione dipende dalla competenza esclusiva della Santa Sede.

La fonte unica da cui i vescovi ricevono qualsiasi loro ufficio e da cui derivano la sacra potestà è Cristo stesso, e non il papa. La sacra potestà di cui è dotato il vescovo e che egli esercita nel nome e nell'autorità di Cristo si esprime nella funzione di santificare, di insegnare e di governare. Tutti questi compiti il vescovo li riceve per mezzo della consacrazione episcopale (costituzione 21 novembre 1964, § 21; CIC 1983, can. 375 § 1). Con la consacrazione episcopale i vescovi entrano a far parte del collegio dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale e, di conseguenza, nel potere supremo su tutta la Chiesa, senza che sia determinato l'ambito entro cui possono e devono esercitarli. La determinazione in concreto di tali ambiti dipende dal papa, che detiene su tutta la Chiesa il potere primaziale. In forza di questo potere il papa manda i vescovi al servizio di quella particolare porzione del popolo di Dio che forma la diocesi. L'atto con cui il papa assegna ai vescovi il loro ufficio prende il nome di missione canonica (costituzione 21 novembre 1964, Nota explicativa praevia, § 2). La qualifica di canonica è data dal fatto

che tale missione o determinazione è regolata da norme giuridiche. Il fatto che il vescovo eserciti la propria potestà personalmente in nome di Cristo non significa che i vescovi godano di una potestà assoluta, senza che il loro esercizio possa mai essere delimitato, nemmeno dal papa. I vescovi, infatti, esplicano sempre il loro potere sotto l'autorità del sommo pontefice (Abate 1983).

Il vescovo gode di poteri e di diritti ampi. Grazie alla pienezza di sacerdozio che gli è stata attribuita, può conferire gli ordini sacri e procedere a tutte le consacrazioni. Egli dispone del potere legislativo, giudiziario e coercitivo nei limiti fissati dal diritto canonico. L'importanza della carica impone al vescovo gravi obblighi. Egli deve vigilare sul bene dei fedeli che gli sono affidati, sulla dottrina, vita religiosa, costumi; ha la responsabilità del ministero pastorale nella diocesi; stabilisce il collegamento tra il potere centrale della chiesa e i cristiani. La Santa Sede esercita la propria azione su ciascun fedele per l'intermediario dei vescovi.

Secondo quanto stabilito dal Concilio di Trento, ogni vescovo deve compiere, a date regolari, un viaggio a Roma, chiamato "ad limina apostolorum", al fine di prendere contatto con il pontefice e con le diverse congregazioni romane. Ogni vescovo è obbligato a inviare a Roma, ogni cinque anni, un rapporto scritto che si estende a tutti gli aspetti della vita religiosa della diocesi: fede e culto; organizzazione della curia diocesana, statistica del clero; ordinazioni; pratiche religiose; opere di apostolato; collaborazione degli ordini religiosi. Questi rapporti quinquennali vengono esaminati dalla Congregazione Concistoriale.

Nell'esercizio del suo ministero, il vescovo è assistito da un organismo chiamato curia diocesana o curia episcopale, che lo asseconda nel lavoro amministrativo. Nella curia diocesana, l'ufficio preminente è quello del vicario generale (decreto 28 ottobre 1965, § 27). Nella diocesi gli affari giudiziari sono affidati a un tribunale ecclesiastico. Il vescovo si avvale della consultazione, in determinate circostanze, di un consiglio che prende il nome di capitolo cattedrale, composto da canonici. Nelle diocesi che non possiedono capitolo, i canonici sono sostituiti da sacerdoti designati dal vescovo che portano il titolo di consultori diocesani.

Il prelato (vescovo) che si trova a capo di una diocesi in piena attività, già chiamato vescovo residenziale, è detto oggi propriamente vescovo diocesano. Vescovo titolare è invece il prelato che è stato nominato dal papa a una antica sede episcopale, conservata a titolo onorifico, la cui popolazione è stata un tempo cattolica, ma il cui territorio è stato perduto dalla cristianità. Nelle diocesi maggiori, il vescovo viene coadiuvato nel proprio lavoro da uno o da diversi collaboratori, che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e che, quindi, possono sostituirlo per le ordinazioni e soprattutto per l'amministrazione del sacramento della cresima. La Santa Sede concede sovente un coadiu-

tore a un vescovo vecchio o ammalato. Qualche volta accorda a questo coadiutore il diritto di succedere al vescovo che egli assiste nella direzione della diocesi. Nel linguaggio canonico, la prassi riserva il titolo di ausiliario ai vescovi coadiutori che non godono del diritto di successione. I vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari sono vescovi titolari. Il vescovo, all'interno della diocesi, è anche chiamato ordinario, termine che tuttavia designa, in senso ampio, tutte le persone che godono del potere di governo (giurisdizione) in foro esterno, ossia nel dominio degli atti pubblici (in opposizione al foro interno: dominio della coscienza). Queste persone sono il papa in tutta la Chiesa latina, il vescovo residenziale e il vicario generale nelle diocesi. Nei paesi di missione sono il vicario apostolico o il prefetto apostolico e il vicario generale che ha il titolo di provicario o di proprefetto. Nelle abbazie o nelle prelature nullius sono l'abate o il prelato nullius e il vicario generale. Negli istituti religiosi di sacerdoti esenti (esenti dalla giurisdizione del vescovo), l'ordinario è il religioso che ha il titolo di superiore maggiore. L'espressione ordinario del luogo designa le stesse persone, esclusi però i superiori religiosi che non godono del potere di giurisdizione territoriale, ma unicamente del potere di giurisdizione personale.

Nelle diocesi e nei territori equiparati (prelature e abbazie nullius, vicariati e prefetture apostoliche) il potere legislativo appartiene a colui che detiene la giurisdizione. Nella diocesi è dunque il vescovo, ma se la diocesi è retta da un amministratore apostolico, il potere legislativo viene affidato all'amministratore. Se la sede episcopale è vacante, il capitolo della cattedrale, o in mancanza del capitolo, il collegio dei consultori diocesani esercita provvisoriamenle il potere legislativo. Nel caso in cui al vescovo sia impedito di esercitare le proprie funzioni a causa della prigionia, della relegazione, dell'esilio o dell'inabilità personale, in modo che non possa neppure comunicare con i fedeli mediante lettere, il potere legislativo passa nelle mani del vicario generale, o dei vicari generali, se ve ne sono diversi; o di un altro ecclesiastico designato dal vescovo.

Il vescovo, come regola generale, emana leggi per applicare nel proprio territorio le leggi universali della Chiesa. A questo scopo, egli prende provvedimenti per precisare le disposizioni del diritto canonico e all'occorrenza le sanziona. Nonostante l'autorità di cui è investito nella propria diocesi, il vescovo non può adottare provvedimenti che andrebbero direttamente contro il diritto delle autorità superiori, permettendo, per esempio, ciò che il diritto generale o provinciale proibisce, oppure vietando ciò che l'uno o l'altro di questi diritti autorizza espressamente. Nella diocesi spetta al vescovo scegliere la maniera di esercitare il proprio potere legislativo. Praticamente egli legifera con grande libertà; tuttavia in certi campi è obbligato a richiedere il parere del capitolo cattedrale e assai raramente il suo consenso. I provvedimenti legislativi del vescovo prendono solitamente la forma del decreto.

La redazione delle leggi da parte del vescovo è soggetta a regole, di cui la principale è la promulgazione. I provvedimenti presi dall'autorità vescovile, perché abbiano forza di legge, devono essere portati alla conoscenza del pubblico mediante un atto che prende il nome di promulgazione. I vescovi promulgano durante i sinodi diocesani i provvedimenti legislativi che prendono in quelle stesse occasioni, mentre le prescrizioni che essi elaborano al di fuori dei sinodi vengono pubblicate attualmente nell'organo ufficiale della diocesi (rivista, bollettino o foglio diocesano). Le leggi episcopali entrano in vigore al momento della loro promulgazione. Queste leggi non godono, in linea di principio, di alcuna mora nell'applicazione e la loro entrata in vigore è immediata. Ma niente impedisce al vescovo di accordare, in certe circostanze, una vacatio di cui fisserà il. limite. E' il caso, come regola generale, degli statuti sinodali.

Oltre alla legge, il vescovo, come le altre autorità ecclesiastiche che godono del potere di giurisdizione in foro esterno, dispone di un'altra istituzione per disciplinare situazioni particolari, che riguardano una o più persone, cioè il precetto. Il precetto è una disposizione di carattere particolare (personale e non territoriale) che si indirizza a individui e comunità incapaci di ricevere leggi e consiste in un ordine, dato in forma privata o solenne.

La cura di adattare le leggi spetta al legislatore stesso, al suo successore o al suo superiore, mediante l'abrogazione, l'obrogazione o la deroga (la soppressione di una legge, senza la sua sostituzione con un'altra è l'abrogazione; l'emanazione di una legge opposta alla legge in vigore, e che ne rende inutile la soppressione esplicita è l'obrogazione; l'introduzione di modifiche alla legge è la deroga). In casi speciali il vescovo può sospendere l'obbligazione della legge verso una o più persone, mediante un atto che prende il nome di dispensa. I vescovi dispensano dalle leggi proprie del loro territorio, di cui essi stessi o i loro predecessori sono stati gli autori. In casi particolari dispensano dalle leggi del concilio plenario e del concilio provinciale. Inoltre i vescovi fruiscono di un ampio potere delegato, potendo dispensare da tutte le leggi generali della Chiesa ogni volta che, contemporaneamente, il ricorso a Roma risulti difficile; il ritardo nella concessione provochi gravi inconvenienti agli interessati; si tratti di una legge da cui la Santa Sede è solita dispensare.

Vescovo ausiliare · Il vescovo ausiliare (uno o più), senza diritto di successione, è dato dalla Santa Sede al vescovo diocesano, dietro sua richiesta, quando le necessità pastorali della diocesi, cioè estensione territoriale, numero dei fedeli, complessità delle situazioni lo consiglino. Allo stesso vescovo diocesano può essere dato dalla Santa Sede un vescovo ausiliare dotato di facoltà speciali anche per ragioni personali. Nel caso che per una diocesi venga nominato un vescovo ausiliare non speciale, il vescovo diocesano lo deve costituire, a sua scelta, o vicario generale o almento vicario vescovile. Lo stesso deve fare per ogni altro

vescovo ausiliare qualora ne venisse istituito più di uno. Tutti dipendono unicamente dall'autorità del medesimo vescovo diocesano, o del vescovo coadiutore o del vescovo ausiliare speciale. Nella vacanza della sede episcopale, se esiste un solo vescovo ausiliare, egli prende in cura la diocesi fino alla costituzione dell'aministratore apostolico; se ci fossero più vescovi ausiliari, assume l'ufficio il più anziano per promozione. Nell'ipotesi che il vescovo ausiliare venga designato amministratore della diocesi, egli, come qualsiasi altro sacerdote eletto al medesimo ufficio, gode della potestà del vescovo diocesano, esclusi quei compiti che, per natura propria o del diritto vengono eccettuati (CIC 1983, can. 247). Se non è assunto a tale ufficio, il vescovo ausiliare, anche nel breve periodo in cui prende in cura la diocesi, conserva tutte e soltanto le potestà e le facoltà che godeva prima come vicario generale o come vicario vescovile. Per concessione che gli proviene dallo stesso diritto, egli gode della medesima facoltà fino a che il nuovo vescovo non prende possesso della diocesi, che però deve esercitare sotto l'autorità dell'amministratore della diocesi stessa (Abate 1983).

Vescovo coadiutore · Il vescovo coadiutore, con diritto di successione, è dato dalla Santa Sede di propria iniziativa, anche senza richiesta da parte del vescovo diocesano, "ove a essa sembri più opportuno". In genere è dato, con facoltà speciali, in aiuto al vescovo diocesano a ragione di una causa inerente alla sua persona che lo rende incapace di assolvere adeguatamente il suo ufficio. Nella medesima diocesi ne può esistere uno soltanto. Il vescovo coadiutore deve essere nominato vicario generale dal vescovo diocesano, che gli deve conferire, prima che a ogni altro, i compiti che per diritto richiedono un mandato speciale. Nella vacanza della sede episcopale, il vescovo coadiutore diviene immediatamente vescovo della diocesi per la quale è stato costituito (Abate 1983).

Vicario vescovile · Il vicario vescovile è un sacerdote che coadiuva e rappresenta il vescovo in una determinata parte del territoio diocesano, o in un particolare genere di problemi, oppure nei riguardi dei fedeli di un determinato rito o di una categoria di persone, secondo la designazione del vescovo diocesano (CIC 1983, can. 476). Relativamente a questo settore soltanto, i vicari vescovili godono della stessa potestà che il diritto annette all'ufficio del vicario generale. Inoltre, nei limiti della loro competenza, godono delle facoltà abituali che la Santa Sede concede al vescovo. Tuttavia questi, anche nel settore affidato al vicario vescovile, è libero di riservare a sè o al vicario generale le cause che crede, così come può conferire al vicario vescovile il mandato speciale richiesto dal diritto per il vicario generale nella trattazione di alcuni problemi. La differenza tra il vicario generale e il vicario vescovile non è nella natura della potestà che loro compete, ma nell'ambito in cui si estende. Anche il vicario vescovile, come il vicario generale, gode di una potestà ordinaria, annessa all'ufficio e vicaria, cioè esercitata in nome del vescovo diocesano. Il vicario vescovile, eccetto che non sia vescovo ausiliare, riceve la nomina a tempo determinato, da fissarsi all'atto della nomina; può essere rimosso per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento. Nella vacanza della diocesi, scade dall'ufficio (Abate 1983).

Curia vescovile · L'insieme delle persone, ecclesiastiche e laiche, che coadiuvano il vescovo nel governo della diocesi costituisce la curia diocesana o vescovile. La struttura della curia vescovile, così come tratteggiata nel diritto canonico codificato nel 1917, riflette la plurisecolare evoluzione di questo istituto e dei suoi organi. Nell'organizzazione ecclesiale tra XIX e XX secolo, la curia è stata articolata normalmente in due sezioni, una amministrativa e una per gli affari giudiziari. La prima era presieduta dal vicario generale e ne facevano parte il cancelliere, che formulava gli atti, costudiva l'archivio e rilasciava le copie e i certificati consentiti; gli esaminatori sinodali, nominati, su proposta del vescovo, dal sinodo diocesano, per partecipare alle commissioni per le provviste delle parrocchie e dare consiglio nelle cause per la rimozione dei parroci; i parroci consultori, nominati anch'essi dal sinodo per dare pareri sui ricorsi presentati all'ordinario dai parroci rimossi. Nelle diocesi maggiori, in rapporto alla quantità degli affari, vi potevano come vi possono essere altri ufficiali, tra cui il vice cancelliere, l'archivista, il protocollista, i censori. Alla sezione giudiziaria presiedeva l'officiale di curia, provveduto di potestà ordinaria vicaria. Di tale sezione facevano parte i giudici sinodali, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, gli uditori, i notai. Nella curia vi erano ufficiali con mansioni d'ordine: cursori o uscieri, apparitori o notificatori. Gli ufficiali della curia dovevano prestare nelle mani del vescovo il giuramento di adempiere le loro mansioni con fedeltà e diligenza a norma del diritto e di serbare il segreto d'ufficio nei limiti e nel modo stabiliti dal diritto o dal vescovo. Gli uffici di curia erano per loro natura amovibili e non avevano carattere beneficiario (Del Giudice 1953; Retzbach 1960).

Il nuovo Codice di diritto canonico ha confermato che la curia diocesana è costituita dalle persone e dagli organismi che aiutano il vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria (CIC 1983, can. 469). La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al vescovo diocesano (CIC 1983, can. 470); tra costoro vi deve essere un moderatore di curia (CIC 1983, can. 473 § 2) che preferibilmente è individuato nel vicario generale (CIC 1983, can. 473 § 3). A lui spetta, sotto l'autorità del vescovo, coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure curare che gli addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato. Tra i collaboratori principali del vescovo c'è il vicario giudiziale (CIC 1983, can. 472; 1420) e il cancelliere (CIC 1983, can. 482) al quale possono essere affiancati altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede (CIC 1983, can. 483-485). In ogni curia poi deve essere costituito l'archivio (CIC 1983, can. 486-488), come pure un archivio segreto (CIC 1983, can. 489).

Il nuovo Codice di diritto canonico prevede poi obbligatoriamente la creazione di un consiglio per gli affari economici, presieduto dal vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli; in aggiunta a tale consiglio, in ogni diocesi il vescovo dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici nomina un economo. Il consiglio per gli affari economici è subentrato all'ufficio amministrativo diocesano, che aveva un direttore amministrativo (Bertone1983)

Vicario generale · Nella curia diocesana, l'ufficio preminente è l'ufficio del vicario generale. Il vicario generale è colui che fa le veci del vescovo, lo rappresenta e lo sostituisce, anche quando egli è presente in sede, in tutto il territorio della diocesi, in tutte le materie e in tutte le persone demandate alla cura pastorale del vescovo diocesano. Il vicario generale gode di potestà ordinaria, cioè agisce con potere che gli è accordato non dal vescovo, nei limiti da lui voluti, ma dallo stesso diritto, annesso all'ufficio che occupa. Però si tratta di una potestà "vicaria", esercitata a nome di un altro, non a nome proprio. Gli atti di governo contenuti nei suoi poteri, anche se fisicamente sono posti da lui, moralmente e giuridicamente devono essere considerati atti del vescovo. Pertanto, al vicario generale compete la stessa potestà che spetta al vescovo per diritto proprio, eccettuato in quelle materie che il vescovo abbia voluto riservare a sè o per le quali è richiesto uno speciale mandato o incarico da parte del vescovo stesso. La nomina del vicario generale è obbligatoria. Il vicario generale è nominato a tempo indeterminato, ma può essere rimosso per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento. In caso di vacanza della diocesi, scade dall'ufficio. Di regola il vescovo ne deve nominare uno solo; ci sono però casi in cui il vescovo può nominare più vicari generali nella stessa diocesi. La facoltà è data quando lo consiglino l'estensione della diocesi o il numero dei fedeli. In questi casi, la competenza di ciascuno è sempre generale in tutta la diocesi e non soltanto nel settore che ha richiesto o consigliato la nomina. Per ovviare alle difficoltà che possono sorgere in questi casi, possono esser costituiti, nella curia diocesana, uno o più vicari vescovili (CIC 1983, can. 476) (Abate 1983).

Capitolo della cattedrale · Si chiama capitolo (capitulum canonicorum) un collegio di sacerdoti istituito in una chiesa perché sia reso più solenne il culto e siano adempiute altre mansioni di ordine spirituale. Il capitolo della cattedrale è un collegio di sacerdoti il cui compito specifico è di assicurare il culto pubblico nella chiesa cattedrale. Trae la sua origine da quei gruppi di chierici che fin dai primi secoli del cristianesimo vivevano legati alla chiesa episcopale e aiutavano il vescovo nelle funzioni religiose e nel ministero pastorale. Per il fatto che vivevano insieme, sotto una regola o canone, furono chiamati canonici. Il capitolo cattedrale ha avuto per secoli carattere di senato

o consiglio del vescovo, per coadiuvarlo nell'esercizio della sua potestà giurisdizionale, e, nel caso di vacanza della sede vescovile, assumendo compiti diretti per il governo interinale della diocesi. Gli uffici capitolari si distinguono in dignità e canonicati. Le denominazioni delle dignità e degli altri uffici capitolari possono essere varie. Le più comuni sono decano, arcidiacono, arciprete, prevosto, primicerio, cantore, priore, teologo, penitenziere. Il capitolo possiede statuti propri che indicano quali siano le dignità e i differenti compiti, le prerogative interne e onorifiche a ciascuno spettanti. Gli statuti capitolari possono risultare o dallo stesso atto di costituzione o da deliberazione dello stesso capitolo approvata e resa esecutiva dal vescovo (Del Giudice 1953).

Nel corso del tempo, il capitolo ha perduto una parte considerevole dell'importanza di cui aveva goduto in passato. Il Codice di diritto canonico del 1917 l'ha ulteriormente diminuita, per cui il vescovo non è obbligato a ottenere il consenso del capitolo che in rare circostanze, nella maggior parte dei casi essendo sufficiente che solleciti il parere del suo consiglio, senza essere tenuto a seguirlo. Il capitolo ritrova il proprio prestigio al momento della vacanza della diocesi a causa della morte, del trasferimento o della rinuncia del vescovo. Ma ciò avviene per breve durata. Il diritto gli affida la direzione della diocesi con l'obbligo di nominare, entro otto giorni, un vicario capitolare. Al momento della sua nomina, il vicario capitolare assume l'amministrazione della diocesi fino alla presa di possesso del nuovo titolare e il capitolo riprende il suo posto primitivo (Abate 1983).

Collegio dei consultori · Il collegio dei consultori è costituito da sacerdoti, non meno di sei e non più di dodici, scelti dal vescovo diocesano nella cerchia dei membri del consiglio presbiterale, i quali agiscono sotto la sua presidenza, con compiti fissati dal diritto comune o particolare (CIC 1983, can. 502). Fra questi compiti, ve ne sono due che spettano, per diritto comune, al collegio dei consultori, durante la vacanza di una diocesi. Il primo è di reggere la diocesi, se non c'è un vescovo ausiliare o se la Santa Sede non ha provveduto diversamente, fino alla costituzione dell'amministratore diocesano, che viene eletto dallo stesso collegio dei consultori. L'altro suo compito è di adempiere gli uffici del consiglio presbiterale, il quale cessa con la vacanza della diocesi. Mentre la sede episcopale è impedita o vacante, al collegio dei consultori, che perdura, presiede colui che, nel frattempo, occupa il posto del vescovo; se questo non fosse stato ancora costituito, il sacerdote più anziano per ordinazione. La Conferenza episcopale può stabilire che gli uffici dei consultori siano affidati al capitolo della cattedrale (Abate 1983).

Consiglio presbiterale · Il Codice di diritto canonico del 1983, al can. 495, dispone che in ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale (Sacra Congregatio pro clericis, Litterae Circulares "Presbyteri Sacra", 11 aprile 1970, Acta Apostolicae Sedis 62, 1970, § 459-465), cioè un gruppo di sacerdoti che aiuti il ve-

scovo nel governo pastorale della diocesi. Il consiglio presbiterale è un organismo che ha il suo fondamento teologico nella comunione gerarchica che esiste tra il vescovo e i suoi sacerdoti, esclude pertanto i laici e anche i diaconi. Il consiglio si deve comporre per metà di sacerdoti eletti liberamente; in parte da sacerdoti eletti in virtù del loro specifico ufficio; in parte da sacerdoti eletti dal vescovo. I membri del consiglio sono nominati per uno spazio di tempo determinato negli statuti, con la norma che l'intero consiglio o almeno una parte di esso venga rinnovato ogni cinque anni. Qualora il consiglio non adempia l'ufficio affidatogli o ne abusi gravemente, il vescovo lo può sciogliere anche prima della scadenza del quinquennio, con l'obbligo di costituirlo di nuovo entro l'anno. Il criterio da seguire nell'elezione dei membri deve essre determinato dagli statuti, in modo però che, per quanto possibile, vengano rappresentate le diverse situazioni, mansioni e ambienti del presbiterio. Il consiglio presbiterale costituisce una sorta di senato del vescovo, non potendo però agire senza di lui. E' compito esclusivo del vescovo diocesano convocare, presiedere, determinare le questioni da trattare, ammettere gli argomenti proposti dai membri, divulgare quanto è stato stabilito dall'assemblea. Oggetto di esame del consiglio presbiterale sono i problemi che concernono il governo della diocesi, cioè l'efficace esercizio dell'ufficio episcopale nelle sue diverse funzioni. In particolare, dall'assemblea possono essere trattate le questioni che si riferiscono al ministero che i sacerdoti svolgono per il bene della diocesi, alla loro vita, alla santificazione dei fedeli, alla necessità dell'opera pastorale. Circa le questioni in programma, ognuno dei membri può esprimere il proprio parere e indicare i principi da difendere, le decisioni da prendere, le eventuali norme da emanare, gli opportuni criteri di azione pastorale da adottare. Dopo che il punto di vista di ciascuno è stato sentito e vagliato, l'ordinario diocesano formula la proposta da mettere al suffragio dell'assemblea. In genere il vescovo diocesano, per agire, è tenuto ad ascoltare il parere dell'assemblea presbiterale, ma non è da esso vincolato. L'assemblea gode al riguardo solo di voto consultivo, che orienta il vescovo nella decisione, che potrà però essere anche diversa dal pensiero della maggioranza se egli crederà opportuno non seguirla (CIC 1983, can. 127). Il vescovo diocesano è legato al consenso dell'assemblea solo nei casi espressamente definiti dal diritto comune o particolare. Con la vacanza della diocesi, il consiglio presibiterale cessa; i suoi compiti vengono assolti dal collegio dei consultori (Abate 1983).

Sinodo diocesano · Il Codice di diritto canonico del 1983 definisce il Sinodo diocesano, la cui vicende riconducono a una antichissima prassi ecclesiale, come "assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al vescovo diocesano" (CIC 1983, can. 460). Il Sinodo diocesano non deriva, come il Concilio ecumenico, dal diritto divino, bensì dal diritto canonico, perciò non

partecipa del potere di giurisdizione sulla diocesi. Il vescovo è per la diocesi l'unico legislatore, tutti gli altri partecipanti al Sinodo hanno solamente un voto consultivo. Il sinodo si doveva tenere almeno ogni dieci anni, a norma del Codice di Diritto canonico del 1917 (ora la celebrazione è a giudizio del vescovo, cfr. CIC 1983, can. 461 § 1), è convocato e presieduto dal vescovo. Sono tenuti a parteciparvi il vicario generale; i canonici della cattedrale o i consultori diocesani; il rettore del seminario; i vicari foranei; un rappresentante di ogni capitolo collegiale (eletto dal medesimo capitolo); tutti i parroci del luogo dove si tiene l'adunanza, cioè di solito la città dove risiede il vescovo, e almeno un parroco di ogni vicariato foraneo, eletti da tutti i parroci in cura d'anime; gli abati reggenti; un superiore di ogni istituto di vita consacrata che ha sede in diocesi. Il vescovo, a suo beneplacito, può invitare anche altri ecclesiastici i quali, salvo diversa disposizione, hanno gli stessi diritti dei partecipanti ordinari. Il sinodo diocesano tratta solamente questioni che interessano il clero e i fedeli della rispettiva diocesi. Compito del sinodo, tra l'altro, è la scelta dei giudici (giudici sinodali). Prima dell'adunanza, il vescovo può affidare a commissioni apposite la preparazione di temi da trattare (Retzbach 1958; Bertone 1983).

Consiglio pastorale diocesano · Il Codice di diritto canonico del 1983, al can. 511, inserisce nella curia diocesana un nuovo organismo, detto consiglio pastorale, da costituirsi "dove le circostanze particolari lo consiglino". Sulla base delle nozioni fornite dai documenti conciliari (decreto 28 ottobre 1965, § 27), il consiglio pastorale esprime la responsabilità di tutto il popolo di Dio nella conduzione della comunità diocesana. E' suo compito specifico ricercare ed esaminare, sotto l'autorità del vescovo, tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato e di proporre al riguardo conclusioni pratiche. Nel consiglio pastorale devono essere rappresentate tutte le categorie dei fedeli che operano nei diversi settori e generi di vita; perciò ne fanno parte fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, e principalmente laici, con designazione effettuata nel modo determinato dal vescovo diocesano. Il consiglio pastorale costituisce un organo consultivo non tecnico, ma pastorale, le cui proposte devono servire "a promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio" con il vangelo. Le proposte formulate sono sempre pareri, che possono offrire al vescovo un indirizzo nella decisione, senza vincolarlo o impedirgli di agire diversamente. Spetta unicamente al vescovo diocesano convocare il consiglio pastorale, presiederlo o personalmente o per mezzo di un delegato, pubblicare ciò che è stato trattato dall'assemblea. Il consiglio pastorale è costituito con durata temporanea, secondo le norme fissate dal vescovo, deve essere convocato almeno una volta all'anno; cessa con la vacanza della diocesi (Abate 1983).

Consiglio diocesano per gli affari economici · Il titolo II del Codice di diritto canonico del 1983 dedica

alcuni canoni ai problemi amministrativi propri delle diocesi. Nell'amministrazione diocesana, il vescovo è attualmente assistito da due organismi collegiali: il consiglio dei consultori e il consiglio per gli affari economici (CIC 1983, can. 492-493), del quale fanno parte almeno tre laici. Il vescovo diocesano è coadiuvato anche dall'economo (CIC 1983, can. 494) al quale può essere affidata l'amministrazione degli enti per i quali non siano previsti amministratori (CIC 1983, can. 1278-1279). Con riferimento al decreto 7 dicembre 1965, § 27-28, e al motu proprio 6 agosto 1966, § 8, il Codice di diritto canonico del 1983 prevede tre organismi: a livello diocesano uno speciale istituto per la raccolta di beni e offerte destinati al sostentamento del clero che presta servizio in favore della diocesi (CIC 1983, can. 1274 § 1) e una "massa comune" che metta in grado i vescovi di provvedere alle necessità della diocesi e di aiutare le diocesi più povere (CIC 1983, can. 1974 § 3); a livello di Conferenza episcopale prevede un istituto che preveda alla sicurezza sociale del clero, soprattutto in caso di malattia, invalidità e vecchiaia (CIC 1983, can. 1274 § 2). I canoni 1284 e seguenti danno un elenco esemplificativo dei diversi compiti amministrativi, tra i quali la vigilanza sulla conservazione del patrimonio, la tutela della proprietà in forme valide anche civilmente, osservanza delle norme poste dal diritto canonico e civile, erogazione di redditi e proventi secondo gli statuti, regolare tenuta dei libri contabili, rendiconto annuo, custodia dei documenti e degli strumenti, osservanza delle leggi, anche civili, riguardanti il lavoro e la vita sociale.

PIEVE SEC. IX – SEC. XVI

Il termine pieve deriva dal latino plebs, avendo assunto a partire dall'epoca longobarda le accezioni sia di nucleo di popolazione cristiana sparsa nella campagna, corporativamente concepita anche sul piano civile e sociale, sia di preciso luogo di culto fornito di fonte battesimale e di cimitero (Coradazzi 1980). Nei documenti medievali pervenutici a partire dal IX secolo, data la loro natura prevalentemente amministrativa, risulta della pieve un'identità più economicogiurisdizionale che pastorale, venendo a definirsi i confini tra le chiese battesimali in ordine alla riscossione delle decime. Nella pienezza del suo significato il termine plebs-pieve ha indicato una porzione ben definita di popolazione e di territorio della diocesi, pastoralmente autosufficiente, subordinata al vescovo che vi era presente e agiva normalmente mediante il ministero del clero locale da lui incaricato di amministrare i sacramenti, di celebrare il culto, di catechizzare i fedeli, di assistere i bisognosi e di formare i futuri membri del clero. Questa pienezza di contenuto dell'istituto plebano si è verificata nei secoli IX-XIII, durante i quali il clero plebano era organizzato in vita comune nelle canoniche, fino alla frammentazione del territorio e della popolazione plebana per il progressivo distacco delle ecclesiae subiectae, riconosciute in seguito come parrocchie. La pienezza di contenuto non coincise peraltro con l'uso del termine stesso di plebs, al posto del quale poteva coesistere nell'uso quello di paroecia. Se circa la loro nascita sembra di poter ravvisare nell'epoca carolingia il momento di formazione della pieve in senso strettamente territoriale, è certo che le premesse della pieve siano state poste anteriormente, già nel IV-V secolo, almeno per alcune delle zone rurali del milanese. Centri commerciali, amministrativi, religiosi, viarii, portuali divennero i primitivi centri di irradiazione dell'evangelizzazione al di fuori delle città. Sempre per la mancanza di sufficienti testimonianze non è possibile localizzare precisamente tutte le chiese che anche in elenchi tardi sono definite plebane, nè conoscere se altre località, dotate di antiche chiese battesimali, si siano estinte. Per quanto riguarda gli indizi rivelatori della presenza dell'istituto plebano e l'epoca della sua origine si possono prendere in considerazione gli apparati architettonici del battistero e della chiesa; le citazioni della chiesa, chiamata ecclesia piuttosto che oraculum o capella o basilica nei documenti scritti; il ritrovamento di iscrizioni funerarie; il titolo della chiesa; le attestazioni riguardanti la riscossione delle decime; la rilevanza civile e commerciale, l'antica titolarità capitaneale di origine pagense; le testimonianze scritte o materiali circa la presenza dei diversi gradi della gerarchia ecclesiastica. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, i termini di arcipretura e arciprete, prepositura e prevosto indicavano gli uni le cariche e la loro estensione nel tempo e nello spazio, gli altri i titolari della carica, designando il capo o prefetto del collegio dei canonici della chiesa plebana. Nelle canoniche plebane, soprattutto della diocesi di Milano, il praepositus sostituì l'archipresbyter fin dall'XI-XII secolo. Con il declino dell'istituto plebano, la dignità prepositurale al pari dell'arcipresbiterale e della vicariale vide crescere il suo valore onorifico a scapito di quello funzionale. Si ebbero così le prepositure e le arcipreture ad personam e in loco (DCA, Prepositura). Con il termine canonica si indicava tanto l'istituto stesso quanto il luogo dove si conduceva la vita in comune del clero plebano in ordine al migliore svolgimento del culto e della cura pastorale. Praticamente con il medesimo significato erano usati i termini collegiata; collegio canonicale; capitolo; capitolo collegiale. Le chiese cattedrali offrirono un esempio di vita comune del clero, secondo una regola ben precisa, organizzata in funzione della liturgia e dell'officiatura e con pertinenze anche di carattere giurisdizionale.

L'evoluzione dell'istituto plebano nelle diocesi lombarde a partire dal tardo medioevo (XIII-XIV secolo) presenta evidenti differenze. La sopravvivenza del termine stesso di pieve, sia pure per indicare un mero ambito territoriale, indipendentemente dalla valenza giurisdizionale-pastorale, è limitata ad alcune aree, tra le quali però spiccano quelle ambrosiana e comasca. Solo negli ultimi decenni del XVI secolo le

diocesi vennero riorganizzate in circoscrizioni che almeno parzialmente ricalcavano l'antica struttura plebana e che presero il nome di vicariati foranei. Il vicario, quale fiduciario del vescovo nel forese, era stato istituito nel 1565 dal primo concilio provinciale milanese. Progressivamente, nelle aree nelle quali l'istituto plebano era rimasto in vita, andò coincidendo la persona del vicario foraneo con quella dell'arciprete o del prevosto, e tutti i vicariati foranei finirono per essere considerati pievi; il termine stesso di pieve divenne di fatto sinonimo di vicariato foraneo. La diocesi milanese, da questo punto di vista, rappresenta un'eccezione, dal momento che si ebbero formali erezioni di plebane, contemporaneamente vicarie foranee, ancora agli inizi del XX secolo.

Indicazioni bibliografiche · (DCA, Pieve); (Mascanzani 1988) L. Mascanzani, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, Bologna, 1988; (Pievi e parrocchie, convegno Firenze) Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo (sec. XIII-XV), Atti del Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma, 1984; (Pievi e parrocchie, convegno Madrid) C. D. Fonseca, C. Violante, a cura di, Pievi e parrocchie dal medioevo all'età contemporanea, Atti del convegno (Madrid, 26 agosto-2 settembre 1990), Galatina, 1990; (Vaccari 1921) P. Vaccari, La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado, Milano, 1921; (Sannazaro 1990) M. Sannazaro, La cristianizzazione delle aree rurali della Lombardia (4.-6. sec.). Testimonianze scritte e materiali, Milano, ISU-Università Cattolica, 1990; (Istituzioni ecclesiastiche, settimana Milano) Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secc. XI-XII: diocesi, pievi e parrocchie, Atti della sesta settimana internazionale di studi (Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, Vita e Pensiero, 1977; (Cristianizzazione, convegno Spoleto) Cristianizzazione e organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenze, Atti del convegno (Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1982; (Forchielli 1938) G. Forchielli, La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese, Bologna, Zanichelli, 1938; (Castagnetti 1982) A. Castagnetti, L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella "Longobardia" e nella "Romania", Bologna, Patron, 1982; (Andenna 1987), G. Andenna, Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia, II, Roma, 1987, p. 677-704; (Andenna 1989), G. Andenna, Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese nella prima età comunale, in Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XIII secolo). Atti dell'XI congresso internazionale di studi sull'Alto medioevo, I, Spoleto 1989, p. 341-373; (Violante 1986), C. Violante, Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centrosettentrionale nel Medioevo, Paler-

mo, 1986, p. 267-447; (Violante 1974), C. Violante, Primo contributo a una storia delle istituzioni nell'Italia centrosettentrionale durante il Medioevo: province, diocesi, sedi vescovili, in La cartographie et l'histoire socio-religeuse de l'Europe jusqu'à la fine de XIIIe. siècle, Louvain, 1974, Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, 5, p. 169-204; (Violante 1982), C. Violante, Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale (secoli V-X), in Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto Medioevo: espansione e resistenze, Spoleto, 1982, p. 963-1155; (Societas christiana 1977), Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie, Milano, Vita e pensiero, 1977; (Agostini 1991), B. Agostini, le pievi rurali nella regione alpina, Trento, Provincia di Trento, 1991; (Coradazzi 1980) G. Coradazzi, La pieve, Travagliato, Polesini, 1980.

VICARIATO FORANEO SEC. XVI – SEC. XX

La necessità di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Concilio di Trento e sulla condotta morale del clero, specialmente in ordine al dovere della residenza, della predicazione, della catechesi e della cura degli infermi, portò a organizzare il territorio delle diocesi in distretti che subentrarono alle antiche suddivisioni plebane, quasi ovunque già scomparse o decadute. In epoca post-tridentina, nella provincia ecclesiastica di Milano con il termine di vicario foraneo venne indicato l'immediato collaboratore del vescovo fuori delle città, e il vicariato era l'ambito della sua giurisdizione. Vicario e vicariato durarono in linea generale dal 1565, anno del concilio provinciale primo, fino all'epoca contemporanea, sopravvivendo per certi versi alla revisione organizzativa delle diocesi lombarde attuata dopo il Concilio Vaticano II. Nelle diocesi lombarde non comprese, in epoca moderna, nella provincia ecclesiastica milanese, la struttura vicariale appare consolidata in date oscillanti tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo.

Data la natura personale dell'istituto vicariale, il suo legame con il territorio non è stato sempre ben definito. Oltre ad abbracciare l'ambito di una o più pievi antiche, il vicariato poteva restringersi a una sola parte di una pieve o designare le circoscrizioni risultanti dalla soppressione e smembramento di un'antica pieve o coprire infine un territorio non riferibile all'antica ripartizione plebana.

Il compito di vicario foraneo poteva venire affidato al prevosto o all'arciprete di una chiesa originariamente plebana, ma poteva pure essere designato come vicario foraneo un sacerdote diverso dal prevosto, così come poteva essere affidata a un solo vicario la giurisdizione sul territorio di più di una pieve antica.

Tra le principali incombenze del vicario foraneo c'era la convocazione delle congregazioni del clero e la visita vicariale periodica. Sui risultati di questi raduni e di queste ispezioni si fondavano le relazioni fatte dal vescovo in occasione dei sinodi o delle congregazioni diocesane dei vicariati foranei. Con il tempo la figura del vicario foraneo assunse i caratteri dell'onorificenza in analogia alle figure del prevosto e dell'arciprete. Così alcune località e alcuni sacerdoti vennero sottratti alla giurisdizione del vicario foraneo locale e dichiarati dal vescovo rispettivamente vicari foranei in luogo (in loco) e vicari foranei in luogo alla persona (in loco ad personam).

Le funzioni del vicario foraneo furono definite dal concilio provinciale primo del 1565 e successivamente aggiornate dai successivi concili provinciali e dai sinodi tenuti posteriorrmente dalle singole diocesi, e ancora specificate nel Codice di diritto canonico del 1917.

Il Codice di diritto canonico del 1917 ha fissato i compiti del vicario foraneo, in qualità di vicario del vescovo in periferia, per promuovere la vita liturgica, pastorale e la perfetta amministrazione nel territorio di sua competenza (CIC 1917, can. 445-450). Dopo il Concilio Vaticano II e con le trasformazioni indotte dalla pastorale moderna, la vicaria foranea conserva la sua attualità "affinché la cura d'anime abbia la dovuta unità e sia resa più efficace" (decreto 28 ottobre 1965, § 30). Così il motu proprio 6 agosto 1966, I, § 19, e il nuovo Codice di diritto canonico del 1983, can. 553-555, delineano la figura del vicario foraneo, nominato per un tempo determinato e non legato a una sede parrocchiale, affidandogli oltre ai tradizionali compiti di vigilanza e alle competenze giuridico-amministrative un vero incarico di sollecitudine apostolica, in quanto il vicario è investito del ruolo di animatore della vita spirituale e fraterna del presbiterio locale, e di coordinatore della pastorale organica, anche attraverso lo studio dei problemi di zona e l'eventuale convocazione dell'assemblea vicariale, o mediante l'istituzione di un consiglio pastorale zonale. L'articolazione territoriale delle diocesi lombarde nel periodo seguente il Concilio Vaticano II è stata rivista talora profondamente, secondo linee stabilite dagli ordinari in ragione delle specificità diocesane, delle dinamiche di popolamento e delle esigenze pastorali. A livello denominativo, il vicariato ha fatto luogo al decanato e alla zona pastorale. Il nuovo Codice di diritto canonico peraltro non contempla le zone pastorali se non in una fugace segnalazione (CIC 1983, can. 512 § 2) dove parla della rappresentatività del consiglio pastorale diocesano (Bertone 1983).

PARROCCHIA SEC. XIII – SEC. XX

Nell'Italia settentrionale l'organizzazione della vita ecclesiastica e della cura animarum si configura al di fuori delle città per pievi, raggiungendo un assetto praticamente compiuto tra il VII e il X secolo. Le

cosiddette ecclesiae subiectae, inizialmente solo oratori o capelle nel territorio della pieve, acquistarono soprattutto a partire dal XII-XIII secolo una sempre più spiccata autonomia. Le cause dello smembramento della pieve furono senza dubbio molteplici e complesse. La chiesa plebana, dal X secolo denominata anche chiesa matrice rispetto alle altre del suo territorio, come già precedentemente la cattedrale cittadina, conservò tuttavia la sua fisionomia di chiesa battesimale e di caput decimationis fino al tardo medioevo. Lo studio dello sviluppo dell'istituzione parrocchiale deve pertanto tenere conto del più generale rapporto tra i luoghi di culto e i centri di popolamento, tra la conservazione di stampo gerarchico-istituzionale e l'innovazione di carattere localistico-popolare. Il sorgere della parocchia rurale va messo anche in rapporto con il costituirsi delle signorie territoriali, sia laiche sia ecclesiastiche. La parabola evolutiva istituzionale in ambito urbano presenta analogie con quella dell'ambiente rurale. Sembra necessario, in particolare, non perdere di vista il moltiplicarsi degli edifici di culto di carattere feudale, nobiliare o monastico, con il correlativo risvolto del giuspatronato privato (ius praesentandi, ius collationis, o electionis). Nelle città va ascritta in linea generale ai secoli XII-XIII la nuova situazione pastorale in cui la chiesa cattedrale vide venir meno il proprio esclusivo diritto di battezzare, ma d'altra parte non dovette essere assoluto il collegamento tra l'avvento della società comunale e il quasi simultaneo sorgere delle realtà istituzionali che vennero riconosciute canonicamente in seguito come parrocchiali (DCA, Parrocchia).

Tra XIV e XV secolo, il processo di enucleazione delle singole comunità rispetto all'originario centro pievano è ormai da tempo compiuto in tutte le diocesi lombarde, e le chiese locali compaiono come cappelle, cappellanie curate, rettorie talora già dotate di propri beni. Tuttavia, è solo molto più tardi, cioè con il Concilio tridentino, che si entra propriamente nella fase istituzionale parrocchiale. L'opera riformatrice o rifondatrice dei prelati che operarono in epoca posttridentina riconobbe e istituzionalizzò la situazione di fatto, sovente sanzionandola in atti formali, sulla spinta da una parte delle istanze delle comunità locali, dall'altra dei dettati conciliari. Il parroco divenne infatti nella periferia della diocesi il fulcro portante del rinnovamento pastorale. Al parroco, come al vescovo, era richiesto l'impegno della residenza, era raccomandata la conoscenza del popolo attraverso la compilazione e l'accurata custodia dei libri parrocchiali, era richiesto di partecipare alle adunanze vicariali.

Non secondario aspetto della riforma tridentina fu l'accentuazione della valenza territoriale della parrocchia: "in quelle città a luoghi dove le chiese parrocchiali non hanno confini ben definiti e i loro rettori non hanno un popolo da reggere ma amministrano solo indistintamente i sacramenti a chi li chiede, il Santo Sinodo comanda ai vescovi che, per ottenere con una maggiore certezza la salute delle anime loro affidate, diviso il popolo in parrocchie vere e proprie,

assegnino a ciascuna un proprio parroco permanente, che possa conoscerle, e da cui soltanto ricevano lecitamente i sacramenti... E cerchino di fare al più presto la stessa cosa nelle altre città e luoghi dove non vi sono affatto chiese parrocchiali" (Concilium Tridentinum, Sess. XXIV, De Ref., cap. 13; DCA, Parrocchia). La caratteristica della territorialità finì per restare di fatto in primo piano nella stessa dottrina canonistica sulla parrocchia sino al Codice di diritto canonico del 1917 (CIC 1917, can. 216 § 1) e oltre, ancorché non fosse mai caduta la nozione di parrocchia personale (CIC 1917, can. 216 § 4) e gentilizia. Si deve attendere in pratica il Concilio Ecumenico Vaticano II per trovare un cambiamento nella prospettiva ecclesiologica della parrocchia. L'istituzione parrocchiale, però, già alla sua stessa origine non si risolveva intrinsecamente nel territorio, ma risultava costituita anche da altri elementi essenziali, cioè la popolazione, la chiesa parrocchiale, e il parroco, investito dell'ufficio ecclesiastico. Da un punto di vista costitutivo, l'elemento indispensabile era, come è ancora oggi, il popolo dei fedeli. L'individuazione del "populus" era fatta sulla base dell'elemento territoriale, attraverso il concetto del domicilio.

La parrocchia, che in quanto tale solo in epoca recente, cioè con il Codice di diritto canonico del 1983, ha visto riconosciuta la possibilità di vedere sanzionato il proprio profilo istituzionale con il riconoscimento della personalità giuridica, ha sempre avuto rilievo istituzionale-giuridico sia pure indirettamente, attraverso i suoi tre elementi costitutivi della chiesa, del beneficio parrocchiale e della fabbriceria, i quali a loro volta hanno avuto solo in determinati periodi riconosciuta dallo stato una specifica personalità. Nella chiesa parrocchiale si esercitavano le funzioni di culto e si amministravano i sacramenti. A essa si connetteva l'ufficio ecclesiastico, cioè il complesso di funzioni che per diritto proprio doveva esercitare chi era addetto alla chiesa, cioè il sacerdote parroco. Alla chiesa si potevano riferire diritti spirituali e temporali e beni immobili. Il beneficio parrocchiale era costituito dalla rendita dei beni assegnati al sacerdote addetto, come compenso per l'ufficio che egli esercitava. La fabbriceria era la fondazione destinata alla conservazione e manutenzione della chiesa e alle spese di culto. L'erezione di nuove parrocchie comportava necessariamente la previsione dei relativi redditi beneficiari, che costituissero una dotazione stabile e congrua. Potevano anche essere eretti benefici senza attribuzioni, purché ci fosse la previsione di futuri altri redditi. Il vescovo aveva la facoltà di dividere una parrocchia per formare nuove circoscrizioni parrocchiali, ma per costituire nuovi benefici doveva sentire il parere del capitolo cattedrale. La nuova parrocchia non doveva portare detrimento a quelle già esistenti, e per questo il vescovo, prima di decidere nuove erezioni, doveva sentire il parere dei rettori delle chiese preesistenti. La costituzione di nuove parrocchie doveva essere motivata o dalla difficoltà per la popolazione di accedere alla precedente chiesa parrocchiale, o dalla crescita

della popolazione. Il caso più frequente di erezione di nuove parrocchie era quello che avveniva per divisione, per cui una parte del territorio e della popolazione con i diritti spirituali e temporali di più parrocchie veniva separato allo scopo di formare un nuovo ente. Nel caso di "divisio", il vescovo doveva provvedere che fosse assegnata alla nuova parrocchia una congrua dotazione, che doveva desumersi dai redditi pertinenti alle chiese matrici, purché alle medesime rimanesse una sufficiente quota di redditi. Lo smembramento, invece, era la divisione parziale di una sola parrocchia matrice o del beneficio, cioè lo stralcio da questa di una parte del territorio e del beneficio, per assegnarli alla nuova chiesa. Ai vescovi spettava inoltre la potestà di trasferire la sede di una parrocchia da un luogo ad un altro, e da una chiesa ad un'altra, anche all'interno di una stessa parrocchia.

Nei territori diocesani già compresi entro i confini della Lombardia austriaca, le riforme avanzate dal governo portarono come è noto alla predisposizione di un piano complessivo di riorganizzazione delle parrocchie, che trovò materialmente attuazione nell'ambito delle città maggiori tra il 1787 e il 1789. L'intento della giunta economale era di intervenire sui benefici ecclesiastici sopprimendo quelli non direttamente connessi con la cura animarum, al fine di recuperare tra l'altro rendite da destinarsi a maestri, medici e levatrici di campagna; e di impiegare per la cura d'anime propriamente parrocchiale nelle città le chiese già officiate da regolari in quanto generalmente più capienti; adibendo una serie di edifici, tra i quali le soppresse parrocchiali, a chiese sussidiarie. Anche la successiva politica ottocentesca verso le istituzioni ecclesiastiche e corporazioni religiose (dall'epoca napoleonica all'Italia post-unitaria) fu attuata in modo da salvaguardare la cura d'anime parrocchiale.

Il Concilio Vaticano II ha confermato la fiducia della Chiesa nell'istituzione parrocchiale proponendo di essa una lettura nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione (costituzione 4 dicembre 1963, § 42; decreto 28 ottobre 1965, §§ 30-32; decreto 18 novembre 1965, § 10; direttorio 22 febbraio 1973, §§ 174-183. Il Codice di diritto canonico del 1983 ha segnato una svolta importante con riconoscere personalità giuridica alla parrocchia (CIC 1983, can. 515 § 3) espressamente concepita come "Communitas Christifidelium", nonché con l'avvio del superamento del sistema beneficiale (CIC 1983, can. 1272-1274). Il nuovo Codice ha tuttavia confermato che possano esistere parrocchie personali (CIC 1983, can. 518) costituite ad esempio per fedeli di una stessa lingua o di uno stesso rito, le"parrocchie" ospedaliere, le quasi-parrocchie (CIC 1983, can. 516) tra cui vanno annoverate le vicarie curate e le delegazioni vescovili.

In seguito alla revisione concordataria (legge 20 maggio 1985) e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione (decreto 13 febbraio 1987), il riconoscimento della personalità giuridica agli enti della Chiesa cattolica, ai quali in base alla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 7, 8 e 20) e già al

Concordato del 1929 veniva riconosciuto lo stesso trattamento degli enti civili, cioè quello di soggetti di diritto privato, è stato modificato. La legge 222 del 1985 prevede la riconoscibilità degli "istituti religiosi di diritto diocesano" (art. 8) e delle "società di vita apostolica ed associazioni pubbliche di fedeli" (art. 9), anche se a determinate condizioni, e dispone espressamente (art. 10) la riconoscibilità alle condizioni previste dal codice civile per le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica che non possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 9 della legge. La medesima legge dispone (art. 29) che "con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente", vengano "determinate la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie... Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno..."

Beneficio parrocchiale · La precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale (beneficio curato), come enti giuridici venne solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Al can. 1409, infatti, il beneficio ecclesiastico era identificato come un ente giuridico, eretto dalla competente autorità ecclesiastica, in perpetuo, e costituito dall'ufficio sacro, sul quale solamente si fondava la personalità giuridica del beneficio, e dal diritto di percepire i redditi della dote annessa, come mezzo necessario a sostenere l'ufficio da parte del beneficiato, usufruttuario e non proprietario del beneficio. L'autorità ecclesiastica era l'unica che potesse congiungere la dote, da chiunque costituita ("fundatio beneficii") all'ufficio ecclesiastico ("erectio beneficii"). Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", l'ufficio sacro, l'altro "materiale", la dote annessa.

L'origine dei benefici, intesi in senso generale, si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione. All'origine il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli, per mezzo dell'arcidiacono, ai poveri, alle chiese, al clero. I sacerdoti rurali godettero, a loro volta, l'usufrutto di un praedium, diritti feudali, prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case, e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, la congrua governativa, assegni del comune; da offerte sicure e volontarie dei fedeli, spettanti al beneficiato, come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine, pagati a chi compiva l'ufficio ecclesiastico, non come compenso strettamente personale, ma a titolo appunto beneficiario. Il beneficio parrocchiale era, come si è accennato, un beneficio curato, in quanto aveva annessa la cura d'anime: in analogia con gli uffici ecclesiastici, anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. Non erano ritenuti veri benefici (CIC 1917, can. 1412) le vicarie parrocchiali, non essendo erette in perpetuo; le cappellanie laicali; le coadiutorie con o senza futura successione; le pensioni personali; la commenda temporanea.

L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui; prima dell'erezione dovevano essere chiamati e sentiti i terzi cointeressati (CIC 1917, can. 1416), ma non era necesario il loro consenso; il beneficio, quanto alla forma, doveva essere eretto con strumento o scrittura legale e pubblica, ove si dichiarava il luogo (chiesa, cappella) in cui si erigeva; quale fosse la dote del beneficio e quali i diritti e gli oneri del beneficiato (CIC 1917, can. 1418).

Con la legge 15 agosto 1867 n. 3848 fu disconosciuta la personalità giuridica di molti benefici, ma furono pienamente riconosciuti dallo stato i benefici parrocchiali con quelli cui era annesso l'onere permanente della cura d'anime. Nell'Italia post-unitaria i benefici in cura d'anime di nuova erezione potevano ottenere il riconoscimento giuridico, in applicazione dell'art. 2 del codice civile, con il quale lo stato si riservava il diritto esclusivo al riconoscimento dei corpi morali; non mancavano però, in forza della legge 13 maggio 1871 n. 214 detta delle Guarentigie (art. 16) e del regio decreto 6 maggio 1920 n. 642 alcune limitazioni. Un deciso chiarimento fu portato dall'art. 31 del Concordato del 1929 tra Italia e Santa Sede, concernente l'erezione di nuovi enti ecclesiastici e tra questi delle nuove parrocchie (più propriamente: dei benefici parrocchiali). La procedura per ottenere il decreto di riconoscimento agli effetti civili dal Ministero degli interni, Direzione generale dei culti, era indicata dall'art. 7 del regolamento esecutivo. La domanda veniva indirizzata dal rappresentante dell'istituto ecclesiastico canonicamente eretto, corredata del provvedimento canonico di erezione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini (regolamento esecutivo, art. 7).

Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità; padronato; famiglia; clero regolare; re; governo). Il giuspatronato veniva definito (CIC 1917, can. 1448) quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, spettavano ai cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio, oppure a coloro che dai fondatori avevano legittimamente acquisito il diritto: il patrono presentava l'ecclesiastico da lui prescelto, al quale, se ritenuto idoneo per il benefico vacante, l'ordinario doveva conferire il beneficio (CIC 1917, can. 1466). Le elezioni e le presentazioni popolari, largamente diffuse in epoca moderna in varie zone della Lombardia, erano appena tollerate dal Codice di diritto canonico del 1917 e a condizione che il popolo scegliesse tra una terna di nomi proposti dall'ordinario (CIC 1917, can. 1452). Solo con il Concordato del

1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alle prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decaddero.

L'istituto del beneficio ecclesiastico, anche dopo il Concilio Vaticano II, ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero. Il Concilio si è occupato del beneficio nel decreto "Presbyterorum Ordinis" (decreto 7 dicembre 1965, §. 20), giungendo alla conclusione che il sistema beneficiale doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo". Il Codice di diritto canonico del 1983 ha successivamente prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 1) l'istituto diocesano per il sostentamento del clero, chiamando la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione dei redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto. La finalità di questa trasformazione, attuata nelle diocesi con normativa particolare degli ordinari, era di sostituire un sistema pressoché privatistico di sostentamento del clero ("ius percipiendi reditus") con un sistema pubblicistico e solidaristico (istituto diocesano per il sostentamento del clero) (Rovera 1985).

Parroco · Se si eccettuano le chiese collegiate urbane e le non molte canoniche plebane del forese, le parrocchie lombarde ebbero di norma, tra XVI e XX secolo, non più di un sacerdote addetto, il parroco, al più coadiuvato da un vicario. Diverso il caso dei sacerdoti addetti alle cappellanie (cappellani), istituite nelle parrocchie, coabitanti e celebranti nel medesimo territorio e sovente nella stessa chiesa, il cui sostentamento si basava però su rendite stabilite nei rispettivi atti di fondazione e la cui attività di culto non era correlata con l'istituto parrocchiale, bensì regolata dalla finalità della propria fondazione. Prescindendo dai non molti casi di cura d'anime collegialmente organizzata, casi nei quali accanto al praepositus o all'archipresbyter compariva il canonicus curatus, detto anche canonicus parochus, alle difficoltà della cura pastorale si soleva far fronte attraverso la suddivisione porzionaria della parrocchia. Già a partire dal secolo XIV tale soluzione risulta introdotta in diverse parrocchie, sia pure con varianti e peculiarità locali. Ad esempio, unica chiesa officiata alternativamente dai porzionari, oppure più edifici di culto officiati dai rispettivi rettori (DCA, Parrocchia).

La responsabilità della parrocchia era comunque affidata ai parroci, che una volta nominati erano di norma inamovibili, se non per gravi motivi. A capo di ciascuna parrocchia non si trovava che il solo parroco, come a capo della diocesi non c'era che il vescovo. La scelta e la nomina dei parroci e dei vicari spettava normalmente al vescovo. Tuttavia, in non pochi paesi esisteva il diritto di patronato, in virtù del quale alcune persone fisiche (il discendente da una famiglia nobiliare, ad esempio) o morali (un capitolo, un comune) erano abilitate a presentare al vescovo i candidati, allorché le parrocchie di cui avevano il patronato si rendevano vacanti. Il vescovo era obbligato a conferire la parrocchia al sacerdote presentato, se questi soddisfaceva alle condizioni richieste. Con il tempo il diritto

di patronato si è progressivamente eroso a favore delle facoltà degli ordinari diocesani, soprattutto dalla fine dell'Antico regime. Nel XIX e XX secolo, il diritto di patronato così come il diritto di elezione non hanno goduto del favore della legislazione canonica. Con i Patti Lateranensi del 1929 tra Italia e Santa Sede, lo stato si è impegnato, sia pure in modo non automatico, alla revoca del diritto di patronato regio laddove esistente.

Il Codice di diritto canonico del 1917 fissava e riassumeva facoltà, prerogative, obblighi del parroco così come di fatto consolidati dall'epoca post-tridentina. In possesso del foglio di nomina, il parroco emetteva la professione di fede e prendeva possesso della parrocchia nel corso di una cerimonia più o meno solenne. A partire dalla presa di possesso, aveva diritto di esercitare i poteri legati alla funzione parrocchiale ed era costretto agli obblighi che ne derivavano. I diritti del parroco non erano rapportabili a quelli del vescovo. Egli non disponeva nè del potere legislativo, nè del potere giudiziario, nè del potere coercitivo. La Chiesa non gli riconosceva sui parrocchiani che una specie di potere dominativo o paterno. Poteva dare ordini ai parrocchiani, ma non precetti giurisdizionali e in nessun caso era autorizzato a infliggere pene canoniche. Tuttavia gli era riservata tutta una serie di funzioni pastorali e cultuali, che gli altri sacerdoti potevano compiere soltanto con il suo permesso: l'amministrazione del battesimo solenne e dell'estrema unzione, il trasporto pubblico della comunione e del viatico, l'assistenza al matrimonio, la benedizione nuziale, la benedizione del fonte battesimale. Il parroco poteva assolvere dai peccati i propri parrocchiani nel mondo intero; li dispensava pure, ovunque, dal digiuno, dall'astinenza e dalla legge che impone l'assistenza alla messa, come pure dall'astensione dal lavoro nelle domeniche e nei giorni di festa. Godeva degli stessi poteri, nel proprio territorio, sugli stranieri di passaggio; poteva dispensare dagli impedimenti matrimoniali che il Codice di diritto canonico gli riconosceva nei casi urgenti e in pericolo di morte. Gli obblighi che il diritto imponeva al parroco erano dettati dalla preoccupazione del bene delle anime di cui aveva la responsabilità: la residenza, la predicazione, il catechismo, l'amministrazione dei sacramenti, l'assistenza ai malati e ai moribondi, l'offerta del sacrificio della messa per i suoi parrocchiani la domenica e le feste. Erano inoltre compito del parroco diversi adempimenti amministrativi: la tenuta dei registri di battesimo, di cresima, di matrimonio, di morte, di stato d'anime, le investigazioni matrimoniali, l'amministrazione dei beni temporali della chiesa e della parrocchia in collaborazione con il consiglio dei fabbricieri. L'attività dei parroci e lo stato delle parrocchie erano sottoposti a un controllo continuo e regolare da parte dell'amministrazione diocesana. Il vescovo era obbligato a visitare, in persona o per mezzo di un delegato, ogni parrocchia della sua diocesi ogni cinque anni. Con gli elementi raccolti nel corso dell'ispezione delle parrocchie stendeva il rapporto quinquennale sullo stato della diocesi, richiesto dalla Santa Sede. Così, con l'intermediario dei vescovi, l'autorità centrale conosceva la situazione di ciascuna chiesa particolare anche nei minimi dettagli.

Per quanto riguarda lo status del parroco, solo all'inizio del XX secolo si giunse a un importante snodo del dibattito giuridico-pastorale relativo al tema dell'amovibilità-inamovibilità. La Sacra Congregazione concistoriale con il decreto "Maxima Cura" del 20 agosto 1910, recepito nel Codice di diritto canonico del 1917, precisava, sul presupposto di una generale e acquisita inamovibilità, i casi particolari di una possibile revoca del mandato del parroco e di una conseguente rimozione. E' noto che oggi il diritto generale (motu proprio 6 agosto 1966, I, § 20) ha ampiamente superato il criterio dell'inamovibilità.

La vigente normativa canonica affida al parroco il governo della parrocchia, ossia la cura d'anime dei fedeli e l'amministrazione ecclesiastica dei beni parrocchiali, governo esercitato sotto la direzione e la vigilanza dell'ordinario. Al momento della presa di possesso canonica del proprio ufficio il parroco consegue di diritto precise funzioni e obblighi: l'annuncio integrale della parola di Dio attraverso le omelie, la catechesi, la liturgia eucaristica e il sacramento della riconciliazione, con particolare riguardo rivolti alla formazione dei fanciulli, dei giovani, dei lontani e degli erranti (CIC 1983, can. 528); la conoscenza dei fedeli affidati alle proprie cure, la condivisione dei problemi, l'assistenza agli ammalati, ai moribondi, ai poveri e ai deboli, la formazione spirituale degli sposi e dei genitori, l'attenzione verso associazioni con dichiarate finalità religiose (CIC 1983, can. 529); l'amministrazione del battesimo, della cresima in pericolo di morte e dell'estrema unzione, l'assistenza al matrimonio e la benedizione delle nozze, la pubblicazione delle ordinazioni e dei matrimoni, la celebrazione dei funerali e dell'Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto e la benedizione del fonte battesimale (CIC 1983, can. 530); l'obbligo alla residenza in parrocchia (CIC 1983, can. 533); infine, la redazione e tenuta dei registri parrocchiali e la cura e custodia dell'archivio (CIC 1983, can. 535).

Vicario parrocchiale (coadiutore) · Il vicario parrocchiale (coadiutore) è un sacerdote che tiene le veci del parroco nella cura d'anime. Si riscontrano atti relativi all'erezione di benefici coadiutorali già nel corso del XVII secolo; ma sacerdoti potevano svolgere le funzioni di coadiutore anche attingendo a redditi precari. Coadiutori furono stabiliti in seguito all'attuazione del piano governativo di riforma parrocchiale del 1787. I vicari venivano accordati anche in seguito dai vescovi alle parrocchie per le quali la distanza delle frazioni dal centro o l'accresciuta popolazione rendevano necessaria la presenza di altri sacerdoti nello svolgimento del culto e per l'attività pastorale, purché fossero garantite le sufficienti entrate.

Il Codice di diritto canonico del 1917 enumerava cinque specie di vicari parrocchiali: vicari perpetui attuali; vicari economi; vicari sostituti; vicari adiutori; vicari cooperatori. Il primo era colui che esercitava la cura d'anime in luogo del parroco qualora questi fosse costituito da una persona morale e non fisica, ad esempio un capitolo. Il vicario economo era il sacerdote che reggeva una parrocchia vacante. Il vicario sostituto era il sacerdote al quale era commessa la cura d'anime in assenza legittima del parroco o per sua rimozione in attesa del perfezionamento della causa. Il vicario adiutore suppliva il parroco incapace di adempiere esattamente i suoi doveri per vecchiaia o altra causa permanente. Il vicario cooperatore (il "coadiutore" cui si accennava) doveva rimanere soggetto al parroco, il quale aveva il compito di istruirlo, dirigerlo nella cura d'anime, e ne dava le referenze all'ordinario (Masseo 1967).

Il Codice di diritto canonico del 1983 ha ribadito che la cura pastorale della parrocchia può essere attuata in modo adeguato affiancando al parroco uno o più vicari parrocchiali (coadiutori), i quali, come suoi cooperatori prestano la loro opera nel ministero pastorale, uniti al parroco e sotto la sua dipendenza. Il vicario parrocchiale può essere costituito per collaborare insieme al parroco in tutto il ministero pastorale da esplicare: o per l'intera parrocchia o per una determinata parte, o con un preciso ceto di persone, oppure per dedicarsi a un ministero specifico. I vicari parrocchiali, che devono essere sacerdoti, vengono nominati dal vescovo diocesano (Abate 1983).

Fabbriceria · Sotto il nome di fabbriceria si comprendono spesso tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni (fabbriche, opere, cappelle) provvedevano all'amministrazione dei beni delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto. La loro fisionomia fu sempre di carattere laicale. Si trattava di istituti talora indistricabilmente legati alla storia delle comunità locali e alle loro strutture amministrative. Il loro rilievo istituzionale, invece, non fu sempre ben definito. Le fabbricerie in senso proprio traggono origine unicamente da leggi dello stato. In effetti, sotto il profilo giuridico, solo la legge napoleonica del 1807 istituì nelle parrocchie le fabbricerie, per la gestione dei beni e il controllo dei bilanci parrocchiali. Il Codice di diritto canonico del 1917 contemplava espressamente la fabbriceria ("consilium fabricae": CIC 1917, can. 1183-1184). Con il Concordato del 1929 e con il regio decreto 26 settembre 1935 la rilevanza laicale delle fabbricerie fu di molto ridimensionata. Con la legge 27 maggio 1929 n. 848, legge di applicazione del Concordato tra Santa Sede e Italia, le fabbricerie, che la legislazione fino ad allora in vigore poteva riconoscere anche come persone giuridiche a sè stanti, a cui spettava la proprietà della chiesa, vennero considerate organi amministrativi della chiesa stessa, che assumeva a sua volta personalità giuridica. Anche dopo la legge del 1929 venne mantenuta la tutela statale, assicurando però il pieno accordo tra la potestà civile e quella ecclesiastica. La vigilanza e la tutela dell'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria erano dopo il 1929 esercitate dal ministro della giustizia e degli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica (art. 16). Per il diritto canonico allora vigente l'amministrazione dei beni e delle elemosine della chiesa spettava al legittimo rettore della chiesa stessa (CIC 1917, can. 1182) sotto la vigilanza e il controllo dell'ordinario, oppure al consilium fabricae ecclesiae, ossia alla fabbriceria, che doveva essere presieduta dal rettore e nominata, salve legittime eccezioni, dall'ordinario (CIC 1917, can. 1183). Il regolamento esecutivo della legge 27 maggio 1929 n. 848, emanato con decreto 2 dicembre 1929 n. 2262, conteneva anche un vero e proprio statuto civile delle fabbricerie (artt. 33-51). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'unico controllo dell'ordinario; dove c'era la fabbriceria, essa era presieduta dal rettore; le fabbricerie non erano più enti patrimoniali, bensì organi amministrativi delle chiese, privi di personalità giuridica, ma vigilati anche dallo stato. Se in una parrocchia c'era una sola fabbriceria (quella della chiesa parrocchiale) essa doveva amministrare anche i beni delle chiese sussidiarie o filiali e degli oratori dipendenti, almeno fino a quando non avessero ottenuto anch'essi una personalità giuridica propria. La fabbriceria, e il rettore per essa, doveva tutelare i diritti della chiesa presso i terzi, curando la riscossione degli assegni per spese di culto dovute dai comuni e, quando le competeva, dell'aliquota del 15% sull'ammontare della congrua del beneficiato, ammessa dal fondo per il culto. Le norme pratiche per la nomina delle fabbricerie, salvo il disposto dal diritto canonico e dal regolamento esecutivo (art. 33-36) si desumevano dai regolamenti o statuti vigenti per le singole fabbricerie. Di solito, il parroco o rettore della chiesa sceglieva i membri tra persone pie e probe della parrocchia, ne presentava i nomi all'ordinario per l'approvazione e nomina canonica, da dove passavano alla Prefettura per il riconoscimento o nomina civile (art. 35). Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per diritto canonico (CIC 1917, can. 1189 § 1), per la natura stessa dell'ente ne era il presidente, ma poteva essere nominato tesoriere (art. 42-44). Tra gli affari di culto di cui non doveva ingerirsi: elemosine di messe, modo e tempo di suonare la campane, ordine della chiesa e del cimitero, modo di eseguire le collette, diffusione degli avvisi, decorazione della chiesa, disposizione materiale degli altari e della chiesa per le celebrazioni, uso e scarto degli arredi sacri, scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e degli altri documenti d'archivio (CIC 1917, can. 1184). Il Codice di diritto canonico, poi, precisava che la fabbriceria non aveva ingerenza sul personale di servizio e sugli inservienti della chiesa (sacrestano, cantori, organista, chierichetti, campanaro, affossatori), che dipendevano esclusivamente dal rettore della chiesa, nel rispetto però delle legittime consuetudini, dei contratti e delle prescrizioni dell'ordinario (CIC 1917, can. 1185) (Stocchiero 1933).

Consiglio pastorale parrocchiale · Con il Codice di diritto canonico del 1983, i laici godono nell'ordina-

mento giuridico della Chiesa di una vera uguaglianza sostanziale che comporta la titolarità dei doveri e dei diritti sanciti indistintamente per tutti i fedeli (CIC 1983, can. 224), ferma restando la diversità funzionale che caratterizza la condizione dei singoli appartenenti al popolo di Dio. In ragione della partecipazione all'unica missione della Chiesa, i laici possono partecipare ai concili particolari e provinciali (CIC 1983, can. 443 § 4-5), possono prendere parte al sinodo diocesano (CIC 1983, can. 460, 462 § 2), possono far parte del consiglio per gli affari economici della diocesi e della parrocchia (can. 492, 537), entrano a comporre il consiglio pastorale diocesano e parrocchiale (CIC 1983, can. 512, 536). Il consiglio pastorale parrocchiale è un'assemblea, presieduta dal parroco, nella quale un gruppo di fedeli, scelti per elezione o deputazione, prestano il loro aiuto, mediante consigli o pareri, a coloro che, a ragione del loro ufficio, attendono alla cura pastorale della parrocchia (CIC 1983, can. 536). Il consiglio parrocchiale deve essere costituito in ogni parrocchia, se ritenuto opportuno a giudizio del vescovo diocesano, previo parere del consiglio presbiterale. Gode soltanto di voto consultivo ed è retto da norme stabilite dal vescovo diocesano (Abate 1983).

Consiglio pastorale per gli affari economici · Un giusto coinvolgimento dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici è stato suggerito nel nuovo Codice di diritto canonico del 1983. Anche il Codice del 1917 consentiva la presenza di laici nei consigli di amministrazione (CIC 1917, can. 1521 § 2), con l'esclusione delle donne (coincidendo i laici con i "viri": CIC 1917, can. 1520). Nel Codice del 1983, chierici e laici sono equiparati, adempiendo parimenti i propri compiti "nomine Ecclesiae" (CIC 1983, can. 1282). Con una norma di carattere generale che non ha precedenti legislativi, il Codice del 1983 ha stabilito che "ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino l'amministratore nell'esercizio del suo compito" (CIC 1983, can. 1280). Il parroco è confermato legale rappresentante della parrocchia in tutti i negozi e responsabile della buona amministrazione del patrimonio parrocchiale (CIC 1983, can. 532).

Chiesa parrocchiale · Le chiese parrocchiali possono essere onorate da diversi titoli. Il titolo di basilica minore è dato o per concessione apostolica o per consuetudine immemorabile; come confermato dal Codice di diritto canonico del 1917; tali chiese avevano il diritto a tre privilegi, cioè l'uso del conopeo, del campanello e della cappa magna. Cattedrale è la chiesa nella quale c'è la sede vescovile; può essere metropolitana, primaziale, patriarcale a seconda della dignità del vescovo. La cattedrale è la chiesa madre della diocesi, ne consegue che il parroco della cattedrale ha la precedenza sugli altri parroci della diocesi. Abbaziali sono le chiese sede di un abate, sia secolare che regolare. Collegiali o collegiate sono le chiese che hanno il collegio dei canonici; possono essere perinsigni, insigni o semplicemente collegiali. Arcipretali e prepositurali sono dette le chiese originariamente sede di un collegio canonicale, il cui prefetto era detto appunto arciprete o prevosto, o i cui parroci hanno ottenuto a titolo onorifico nel corso del tempo le insegne di arciprete o di prevosto.

Nessuna chiesa parrocchiale può essere edificata senza il consenso scritto dell'ordinario, che deve accertarsi che la nuova costruzione non rechi danno alle chiese vicine. Il consenso alla costruzione non può essere dato senza la garanzia delle necessarie risorse alla costruzione e conservazione, nonché per il sostentamento dei ministri e per le altre spese di culto (CIC 1917, can 1162 § 2). Prima della costruzione di una chiesa vi è l'obbligo della benedizione solenne e posa della prima pietra che spetta all'ordinario del luogo o a un suo delegato. La costituzione della chiesa si completa con la dedicazione, che comprende la consacrazione in senso stretto e la benedizione solenne; tali atti la rendono luogo sacro e in perpetuo deputato al culto.

Per titolo della chiesa si intende il mistero o la persona cui la chiesa è dedicata e da cui trae il nome, e viene imposto dall'ordinario nella benedizione della prima pietra (Masseo 1967).

Una lunga controversia fu dibattuta circa la personalità giuridica delle chiese. Il Concordato del 1929 riconobbe la personalità giuridica alle chiese pubbliche aperte al culto che già non l'avessero, comprese quelle appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi (Concordato 1929, art. 29 lett. a) Ne conseguiva che le chiese con personalità giuridica erano giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che sotto qualsiasi denominazione o titolo fosse a esse preposto (legge 27 maggio 1929, n. 848, art. 15); i medesimi soggetti ne tenevano anche l'amministrazione, ove non esistevano le fabbricerie, ai sensi del dettato canonico (CIC 1917, can. 1182). Nella pratica, le chiese pubbliche aperte al culto anteriormente al Concordato del 1929 avevano già, nel loro insieme, direttamente o indirettamente riconosciuta la personalità giuridica. Si trattava delle chiese cattedrali e delle parrocchiali con le rispettive succursali, le chiese vicarie autonome, e in generale le chiese con proprie fabbricerie, le chiese fornite di patrimonio, anche se questo era in dominio della fabbriceria o al suo nome (Stocchiero 1933). Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese aperte al pubblico che già non l'avevano o di nuova costruzione era domandato dall'ordinario diocesano mediante istanza diretta al Ministro dell'Interno, con documenti atti a provare la dedicazione della chiesa al culto divino, la dotazione di mezzi sufficienti per la manutenzione e l'ufficiatura (decreto 2 dicembre 1929, art. 10). In forza della legge 11 agosto 1870 le chiese (propriamente, per esse, le fabbricerie) non potevano possedere o acquistare beni immobili, oltre agli edifici di culto con le pertinenze necessarie. Tali beni erano soggetti alla conversione, ossia lo stato ne prendeva possesso, li vendeva e iscriveva la corrispondente somma in rendita nominativa del debito pubblico a favore dell'ente. Una volta riconosciuta la personalità giuridica alle chiese, veniva riconosciuto a esse anche la capacità di acquistare e possedere, quando ciò poteva tornare utile all'ente o rispondesse alle esigenze religiose della popolazione. I beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico erano gestiti dalla competente autorità della Chiesa, senza obbligo di assoggettarne a conversione i beni immobili (Concordato 1929, art. 30). Lo stato riconosceva agli istituti ecclesiastici la capacità di acquistare beni, salvo le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali; era richiesta cioè, sotto pena della nullità, l'autorizzazione con regio decreto (legge 27 maggio 1929, n. 848, art. 9-10).

Gli enti chiesa parrocchiale sono stati soppressi in seguito all'applicazione degli adempimenti in materia di revisione concordataria seguiti alla legge 20 maggio 1985, n.222, e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione, decreto 13 febbraio 1987, n. 33, in particolare in seguito all'approvazione dei decreti con i quali è stata stabilita la sede e la denominazione dei nuovi enti parrocchia.

Indicazioni bibliografiche · (DCA, Parrocchia); (Mascanzani 1988) L. Mascanzani, *Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica*, Bologna, 1988; (Pievi e parrocchie, convegno Firenze) *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma, 1984; (Pievi e parrocchie, convegno Madrid) C. D. Fonseca, C. Violante, a cura di, *Pievi e parrocchie dal medioevo*

all'età contemporanea, Atti del convegno (Madrid, 26 agosto-2 settembre 1990), Galatina, 1990; (Bo 1988) V. Bo, Storia della parrocchia, Roma, Edizioni dehoniane, 1988; (Morgante 1985) M. Morgante, La parrocchia nel Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1985; (Istituzioni ecclesiastiche, settimana Milano) Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secc. XI-XII: diocesi, pievi e parrocchie, Atti della sesta settimana internazionale di studi (Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, Vita e Pensiero, 1977; (Longhitano 1987) A. Longhitano, La parrocchia e le sue strutture, Bologna, Edizioni dehoniane, 1987; (Viceconte 1963) G. N. Viceconte, Parrocchia, chiesa e fabbriceria nel diritto canonico, Milano, Giuffrè, 1963; (D'Amelio 1908) S. D'Amelio, Il riordinamento giuridico-sociale delle parrocchie, Napoli, 1908; (Nanni 1934), L. Nanni, L'evoluzione storica della parrocchia, in La scuola cattolica, 1934; (Homeyer 1963), J. Homeyer, Il rinnovamento del concetto di parrochia. Sommario bibliografico, in La parrocchia dalla teologia alla prassi, Roma, Paoline, 1963; (Bonicelli 1967), G. Bonicelli, Strutture diocesane e parrocchia, in La parrocchia nella diocesi oggi, Roma, Edizioni pastorali, 1967; (Coccopalmerio 1981), F. Coccopalmerio, Il significato del termine "parrocchia" nella canonistica susseguente al Codice del 1917, in La scuola cattolica, 1981; (Coccopalmerio 1983), F. Coccopalmerio, La parrocchia nel nuovo Codice, in La parrocchia italiana e le prospettive del Paese, Roma-Napoli, Dehoniane, 1983.